

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

348° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri	»	33
4 ^a - Difesa	»	38
5 ^a - Bilancio	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	48
7 ^a - Istruzione	»	77
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	88
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	90
10 ^a - Industria	»	98
11 ^a - Lavoro	»	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	108

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	116
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	120
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	128
Anagrafe tributaria	»	137

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	151
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	155
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	156
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	157
RAI-TV - Accesso	»	158

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	163
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

295^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA**(3369) Norme in materia di attività produttive**(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge in titolo, che reca una serie di interventi per diversi settori produttivi, in particolare quello aeronautico e aereo-spaziale, quello della distribuzione agroalimentare all'ingrosso, quello minerario; l'articolo 3, inoltre, riguarda le attività di ricerca per la politica industriale, mentre l'articolo 4 interviene nuovamente in tema di personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta, nonché sul personale delle imprese assicurative. Per quanto di competenza, il relatore ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio.

Si procede alla discussione generale.

Il senatore PINGGERA ricorda l'ampio consenso maturato alla Camera dei deputati sul testo del disegno di legge n. 3308: si tratta di un fatto significativo, che suggella il primo intervento normativo espresso, nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, per le popolazioni ladine, mochene e cimbre della provincia di Trento; nel testo sono previste anche misure specifiche per i ladini della provincia di Bolzano. In tema di rappresentanza, per la provincia di Trento si prevede la costituzione di un apposito collegio elettorale corrispondente all'insediamento delle popolazioni di lingua ladina: si tratta di un mezzo idoneo per garantire la rappresentanza, data la dislocazione territoriale dei ladini in quella provincia. Nella composizione della giunta provinciale di Bolzano, si prevede l'estensione dell'Ufficio di Presidenza, in modo da garantire anche la presenza di un esponente ladino, ciò che in effetti appare non conforme al principio della proporzionale etnica. Tuttavia il testo in esame appare complessivamente equilibrato e costituisce senz'altro una buona soluzione normativa. Sarebbe invece ormai difficile, a suo avviso, conseguire alla Camera dei deputati una maggioranza sufficiente su un testo modificato.

Il senatore ANDREOLLI considera condivisibile il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che costituisce un salto di qualità nella tutela delle minoranze linguistiche, nella provincia di Bolzano, ma soprattutto nella provincia di Trento. Egli ricorda i dati relativi all'insediamento di ladini, cimbri e mocheni nella provincia di Trento, in base al censimento del 1996. Si sofferma inoltre sulla dislocazione delle popolazioni di lingua ladina nell'area dolomitica, comprendente le province di Trento, Belluno e Bolzano, nonché nel cantone dei Grigioni e in Friuli. Quanto alle disposizioni contenute nel vigente Statuto, la protezione dei ladini insediati in Alto Adige è senz'altro più garantita rispetto a quella dei ladini residenti in provincia di Trento: il disegno di legge n. 3308 tende a parificare il grado di garanzia offerto a tali minoranze e riconosce come gruppi protetti anche i mocheni e i cimbri, finora considerati esclusivamente da leggi provinciali. L'articolo 2, in particolare, assicura la rappresentanza della popolazione ladina della provincia di Trento nel consi-

glio provinciale, con modalità diverse da quelle già previste per il consiglio provinciale di Bolzano: tale innovazione esige un adattamento legislativo regionale, tale da rendere effettivo il vincolo posto dalla modifica statutaria, fondata sulla costituzione di un apposito collegio elettorale, corrispondente a una popolazione di circa 7.850 abitanti. Il disegno di legge, inoltre, prevede una garanzia di rappresentanza dei ladini nell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonchè nella giunta regionale. Quanto alla provincia di Bolzano, la garanzia di rappresentanza è estesa anche all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. Vi sono inoltre disposizioni che riguardano la promozione e il sostegno delle attività culturali proprie delle minoranze in questione. Egli ricorda che i ladini della provincia di Trento sono favorevoli alla soluzione normativa in esame, mentre i ladini insediati in Alto Adige hanno opinioni diverse: in particolare, l'attuale consigliere provinciale di Bolzano di lingua ladina si è dichiarato contrario a una soluzione asimmetrica tra le due province, reclamando anche per la provincia di Bolzano una soluzione analoga a quella apprestata per la provincia di Trento. A suo avviso, un opportuno senso di realismo dovrebbe consigliare la conferma del testo approvato dalla Camera dei deputati, che assicura una soluzione tempestiva e idonea, mentre per altre questioni connesse alla tutela delle minoranze linguistiche si può provvedere nell'ambito dell'apposito disegno di legge ordinario, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. In ogni caso, ritiene che il testo in esame sia coerente allo scopo di valorizzare le minoranze in sè considerate, in conformità allo spirito costituzionale.

Il senatore TAROLLI richiama l'attenzione sulla circostanza che le popolazioni di lingua ladina sono concentrate in una serie di valli contigue, attorno a un unico complesso montuoso. Tali popolazioni, peraltro, sono insediate in province diverse, come ha ricordato il senatore Andreolli. La garanzia di rappresentanza già accordata ai ladini della provincia di Bolzano, non trova corrispondenza in quella prevista dal disegno di legge per i ladini della provincia di Trento, che prevede un apposito collegio elettorale, pur trattandosi di poco meno di 8 mila abitanti, rispetto ai 18 mila della provincia di Bolzano. Egli osserva che le misure di tutela per i ladini della provincia di Bolzano furono introdotte nello Statuto già dal 1972, mentre solo nel 1988 la provincia di Trento ha adottato misure di garanzia a tutela dell'apprendimento della lingua ladina nelle scuole. La necessità di adeguare lo statuto regionale, dopo 26 anni, impone di renderlo pienamente coerente all'articolo 6 della Costituzione, prevedendo anche un sistema simmetrico di tutela della rappresentanza, tanto per la provincia di Trento quanto per la provincia di Bolzano. In quest'ultima, infatti, si assicura l'elezione del candidato di estrazione ladina che ha ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalla lista nella quale sia stato inserito, quando ad essa sia assegnato almeno un seggio.

Quanto alle minoranze mochena e cimbra, lo Statuto vigente non prevede una tutela espressa, nè riconosce loro una specifica distinzione culturale e linguistica. In proposito, egli rammenta che il ministro Bas-

sanini si è pronunciato recentemente in merito alla parificazione tra le minoranze cimbra e mochena e quella ladina, affermando che quest'ultima non rappresenta solo un gruppo da valorizzare sul piano etnico e culturale, ma anche sotto il profilo linguistico, come dimostra la diffusione di scuole in lingua ladina; non altrettanto, viceversa, potrebbe essere sostenuto per i cimbri e i mocheni, sprovvisti di un proprio patrimonio linguistico.

A suo avviso, pertanto, il disegno di legge n. 3308 risulta contraddittorio soprattutto in tema di rappresentanza elettorale, perchè prefigura una soluzione asimmetrica, per la tutela della minoranza ladina, nelle province di Bolzano e di Trento, nonostante la contiguità territoriale e l'omogeneità dei rispettivi insediamenti. Vi è inoltre una sostanziale disparità di trattamento, poichè, mentre in provincia di Trento vi sarebbe un collegio apposito per una popolazione inferiore agli 8 mila abitanti, quando i collegi normalmente corrispondono a popolazioni di 12 mila abitanti, in provincia di Bolzano, dove pure i collegi sono articolati con lo stesso parametro dimensionale, a una popolazione di 18 mila ladini non corrisponde un equivalente meccanismo di tutela della rappresentanza. Quanto alle cariche istituzionali destinate alle minoranze, il disegno di legge n. 3308 prevede tale soluzione solo come una possibilità, mentre l'alternanza tra gli esponenti di lingua italiana e tedesca in provincia di Bolzano è prevista come obbligatoria dallo Statuto vigente. Riservandosi di presentare proposte emendative coerenti alle obiezioni appena formulate, egli conclude il suo intervento ritenendo non persuasivi gli argomenti addotti contro l'eventuale modifica del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

296^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per il lavoro e la previdenza sociale Garilli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0113^o)

Il presidente VILLONE propone di esaminare immediatamente i disegni di legge n. 3449, 848 e 3023, recanti contributo statale all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, che sono stati appena rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3449) *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri

(848) *LA LOGGIA ed altri. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato*

(3023) *BISCARDI ed altri. - Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato*

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente VILLONE ritiene che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, assunto a base della discussione da parte della Commissione di merito, non susciti alcun rilievo di ordine costituzionale.

Il senatore ROTELLI osserva che i contributi finanziari previsti dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, con vincolo di destinazione, ripropongono le questioni già discusse in merito alle iniziative riguardanti le cosiddette associazioni storiche di promozione sociale e le possibili discriminazioni a danno di altre associazioni o enti che svolgono attività analoghe.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione evocata dal senatore Rotelli si riferiva a un modello partecipativo comprendente solo alcune associazioni di promozione sociale, mentre i disegni di legge in esame si esauriscono in un intervento di sostegno finanziario.

Il senatore BESOSTRI nota che il contributo finanziario non è diretto alle associazioni in quanto tali ma alle attività che si ritiene di dover sostenere.

Secondo il senatore ROTELLI, si tratta comunque di un intervento asimmetrico, sia nella quantità dei contributi previsti per i due centri, sia nella possibile esclusione di altre attività analoghe.

Secondo il senatore BESOSTRI, nel parere si potrebbe formulare una raccomandazione a non escludere attività analoghe.

Concorda il presidente VILLONE, che propone quindi di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione di non introdurre indebiti privilegi, nel caso vi siano attività analoghe a quelle considerate, ma non comprese nel finanziamento.

La Commissione consente.

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI sul contenuto del provvedimento, il quale all'articolo 1 prevede la proroga delle comunicazioni a carico dei datori di lavoro in caso di lavoro straordinario compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali. All'articolo 2 è prevista una proroga di sei mesi per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene il senatore MARCHETTI esprimendo forti riserve sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità e ritenendo inattuale il limite di 48 ore settimanali stabilito all'articolo 1.

Il sottosegretario GARILLI sostiene che il decreto-legge non modifica gli orari di lavoro, nè il limite del lavoro straordinario.

La Commissione, a maggioranza, accoglie quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali

(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il relatore BESOSTRI dichiara di ritirare il nuovo testo dell'emendamento 1.2, esprimendosi in senso favorevole sull'emendamento 1.7. Ritira quindi gli emendamenti riferiti al comma 2, riformula l'emendamento 1.2/1 come proposta aggiuntiva di un ulteriore comma (1.300), presenta infine una proposta sostitutiva del comma 3 dell'articolo (1.400). Il sottosegretario VIGNERI concorda con l'avviso del relatore e riformula il proprio emendamento 1.14.

I senatori LUBRANO DI RICCO e MARCHETTI si pronunciano in senso contrario all'emendamento 1.7.

Il senatore SCHIFANI sostiene che la proposta del relatore non affronta la questione della sospensione consequenziale a condanne per reati diversi per quelli previsti al comma 1, lettera a), lasciando così inappagate le esigenze fatte valere nella recente sentenza della Corte costituzionale. Si tratta di un aspetto meritevole di un'attenta riflessione come era emerso nel corso delle precedenti sedute.

Il relatore BESOSTRI ricorda che la questione era stata da lui affrontata in alcune proposte di emendamento. Il testo del disegno di legge, con le modifiche prospettate va comunque nella direzione auspicata dal senatore Schifani per cui una ulteriore riflessione può essere compiuta in vista dell'esame in Assemblea. Malgrado egli mantenga qualche riserva, raccomanda pertanto una rapida conclusione dell'esame.

Il senatore PASTORE ribadisce che appare paradossale e non equilibrata una soluzione che preveda la sospensione, che può protrarsi per l'intera durata del mandato, conseguente ad una condanna pronunciata in primo grado, misura che equivale nella sostanza alla ineleggibilità stabilita a seguito di una condanna definitiva.

Il presidente VILLONE rileva a sua volta che non è, all'opposto, accettabile il mantenimento in carica, in attesa del giudicato, di un amministratore condannato per gravi reati.

Il senatore PELLEGRINO suggerisce la possibilità di introdurre un rito accelerato, come è previsto, ad esempio, per gli imputati detenuti. Il senatore SCHIFANI dubita però della effettiva applicabilità di tale eventuale norma. Il senatore MUNDI si pronuncia a favore della proposta del relatore.

Il senatore LISI chiede un breve rinvio dell'esame onde poter approfondire le indicazioni del relatore, sottolineando comunque la gravità delle conseguenze che vengono a scaturire da sentenze emesse in primo grado, statisticamente in larga percentuale riformate in appello spesso a considerevole distanza di tempo. Non reputa poi fattibile l'introduzione di un rito speciale e preannuncia pertanto, qualora si pervenga alla votazione, il proprio voto contrario.

Il senatore PINGGERA ritiene invece che la soluzione proposta dal relatore sia equilibrata soprattutto se accompagnata dalla scelta di un rito speciale, come sostenuto dal senatore Pellegrino, misura suscettibile di accelerare i tempi della sentenza definitiva.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.300 e 1.400. Il PRESIDENTE precisa che l'approvazione dell'emendamento 1.400 elide le modifiche del comma 3 derivanti dagli emendamenti accolti a suo tempo ma sottoposti successivamente a una riflessione critica, condivisa dalla Commissione. Precisa, inoltre, che l'emendamento 1.20, a suo tempo accolto, va considerato superfluo e pertanto non sarà inserito nel testo delle Commissioni.

Rimane pertanto assorbito l'emendamento 1.7.

Il senatore LISI richiama l'attenzione sull'emendamento 1.13, in precedenza accantonato, del quale chiede la votazione, trattandosi di una questione di notevole principio. L'emendamento stesso è quindi respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo unico nel testo modificato, conviene su una proposta di coordinamento formale avanzata dal relatore e diretta a riformulare il comma 3 con un intervento di ordine complessivo sull'articolo 15, comma 4-*bis* della legge vigente (emendamento Coord.1) e infine dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in conformità all'esame compiuto, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 134, 576 e 866.

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio 1998, con la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge n. 2934.

Sull'emendamento 4.20 (nuovo testo), presentato dal relatore quale riformulazione di un'iniziativa del senatore Lubrano di Ricco, il senatore BESOSTRI osserva che la nuova proposta non tiene conto di tutti gli aspetti della discussione svolta in merito alla risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo. La proposta del relatore, infatti, limita tale possibilità ai casi di giurisdizione esclusiva, escludendo pertanto ogni risarcimento per quelle ipotesi di esclusione illegittima, ad esempio da rapporti concessori, non rimediabili con la reintegrazione in forma specifica.

Il relatore PELLEGRINO afferma che nella giurisdizione esclusiva tende a svanire la distinzione tra diritto e interesse legittimo, ciò che costituisce il fondamento stesso della giurisdizione esclusiva. La sua proposta, pertanto, affida al giudice una valutazione caso per caso, poiché anche nelle ipotesi di concessioni, in cui l'impugnazione dell'atto concessorio non possa consentire la riproduzione dell'atto ritenuto illegittimo, escludendosi la possibilità di una piena reintegrazione in forma specifica vi sarebbe quella del risarcimento del danno.

Il senatore BESOSTRI si dichiara persuaso dagli argomenti del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno e rinviato nelle sedute del 9 e del 21 luglio.

Interviene nella discussione generale il senatore ELIA, che inquadra l'argomento in un insieme di elementi normativi e di fatto, tale da esigere interventi legislativi rivolti a rimuovere possibilità di commistioni tra interessi pubblici e interessi privati, come ad esempio in tema di privatizzazioni delle imprese pubbliche e di prevenzione della corruzione. Si manifesta, pertanto, una sorta di disagio generale, che suscita reazioni anche di proposizione normativa, oscillanti tra la ricerca di rimedi al lassismo attuale e iniziative anche meno meditate, in risposta a spinte provenienti dall'opinione pubblica. Nondimeno, le esperienze di alcuni paesi come la Francia e la Gran Bretagna, dimostrano la possibilità di interventi incisivi in alcune materie critiche, come ad esempio il finanziamento della politica, senza ricorrere necessariamente alla repressione penale ma operando ad esempio con severità sul versante della decadenza dalle cariche pubbliche. In Italia, a suo avviso, riemerge con una certa consistenza una vera e propria questione morale, che sollecita un impegno generalizzato e condiviso per garantire livelli adeguati di etica pubblica e impedire una divaricazione crescente tra la classe politica e la società. Si tratta di concepire misure e rimedi politicamente molto rilevanti, già reclamati da tempo da voci isolate, tacciate allora di moralismo e riconosciute successivamente come profetiche, una volta venuto alla luce un fenomeno di corruzione molto esteso. In tema di conflitti di interesse, la questione investe sia il rapporto di compatibilità tra la titolarità e l'esercizio di un'impresa e l'assunzione di una carica pubblica, sia quello meno rilevante e critico tra la titolarità di cariche pubbliche e l'esercizio di attività professionali. Secondo alcune opinioni, è comunque necessario adottare celermente una legge che colmi l'attuale vuoto

normativo, mentre vi sono altre opinioni, da lui condivise, secondo le quali è invece necessaria una elaborazione adeguata, con verifiche approfondite sugli effetti e le implicazioni di una legge sui conflitti di interesse: nondimeno, la legge è senz'altro necessaria e non appare opportuno suscitare sospetti su una possibile, minore attenzione al tema, una volta conclusa l'esperienza del Governo Berlusconi. Ricorda, quindi, che il progetto di revisione costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale contiene un riferimento esplicito alla questione della incompatibilità tra cariche di Governo e uffici o attività pubbliche o private, rinviando a una legge approvata dalle due Camere la disciplina della prevenzione dei conflitti di interesse. D'altra parte, lo stesso articolo 98 della Costituzione vigente contiene un principio di ordine generale prescrivendo che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, laddove il pubblico impiegato va inteso nell'accezione britannica di *civil servant*, comprendendo pertanto tutti i titolari di cariche pubbliche, e a maggior ragione coloro che hanno le più alte responsabilità. Occorre pertanto rimuovere ogni pigrizia nell'affrontare con la necessaria capacità di discernimento e di elaborazione un oggetto normativo critico, senza dare l'impressione di un impulso al consenso generalizzato su soluzioni normative deboli. La verifica, celere ma approfondita, va compiuta su parametri di ordine generale comuni ad alcuni ordinamenti stranieri, come quello spagnolo e tedesco, dai quali possono essere desunte indicazioni utili per un lavoro di impianto normativo, che risolva ad esempio il problema della estrema estensione delle disposizioni restrittive contenute nella prima parte del testo approvato dalla Camera dei deputati: in proposito, infatti, è stato da taluni rilevato che una disciplina eccessivamente gravosa avrebbe un effetto di compensazione riguardo a quella, senz'altro più blanda, contenuta nella seconda parte del testo, che si riferisce al conflitto di interessi nel suo senso più pregnante. Osserva, inoltre, che i pareri resi in materia da alcune delle autorità indipendenti risultano relativamente evasivi, sia per le motivazioni sommarie, sia per l'indicazione, non precisata, di soluzioni flessibili. Il risultato prodotto dalla Camera dei deputati manifesta un certo spostamento dal quadro delineato nel rapporto dei tre saggi nominati a suo tempo dal Governo Berlusconi e sulla seconda parte del testo occorre dunque svolgere una verifica attenta al fine di valutare se le soluzioni adottate sono troppo compiacenti verso i possibili interessati, ad esempio perchè prevedono sanzioni evidentemente tenui, ovvero hanno una propria originalità e una propria efficacia. Quanto alla prima parte del testo approvato dalla Camera dei deputati, l'estensione dei casi di incompatibilità fino alla semplice partecipazione a consigli di amministrazione di imprese pubbliche o di interesse pubblico, impone una attenta riconsiderazione, così come va riconsiderata l'omissione di ogni intervento sulle incompatibilità successive alla titolarità di cariche pubbliche. Le disposizioni che riguardano il divieto di esercizio professionale o l'obbligo di collocamento in aspettativa in caso di partecipazione a consigli di amministrazione, hanno il possibile effetto di prosciugare completamente il bacino di reclutamento per tali incarichi, o comunque di deprimerne il livello di capacità e di esperienza. In proposito, dovrebbero soccorrere a suo avvi-

so altri criteri, come l'obbligo di un impegno a tempo parziale e una severa disciplina delle remunerazioni. Riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni integrative, invita la Commissione a valutare attentamente le questioni inerenti ai disegni di legge in esame, anche sotto il profilo costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3285, IN TEMA DI RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

A nome del prescritto numero di componenti la Commissione, il senatore LISI chiede che il disegno di legge in titolo, assegnato in sede deliberante, sia rimesso all'Assemblea.

Il presidente VILLONE, nel prendere atto della richiesta avanzata dai senatori LISI ed altri, propone di avviare immediatamente l'esame in sede referente.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, relatore sul disegno di legge in titolo, propone di acquisire la trattazione svolta in sede deliberante, ivi compresa la proposizione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 1.3, che esclude la possibilità del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione, al fine di garantire in questi casi un giudizio pieno: dichiara che si tratta di una sorta di provocazione, che consentirebbe di affrontare con minori difficoltà il problema dell'equiparazione tra patteggiamento a condanna nelle conseguenze sul rapporto di servizio. Quanto all'emendamento 3.12, esso ha lo scopo di assicurare la possibilità del sequestro dei beni di provenienza illecita, anche in pendenza di procedimento.

Il senatore PASTORE dà conto dell'emendamento 1.2, che chiarisce ed estende il riferimento all'impresa pubblica; precisa che altri

emendamenti sono strettamente connessi a quello appena illustrato. L'emendamento 2.4 corrisponde a una riserva esposta dallo stesso relatore nella discussione svolta in sede deliberante, circa la possibilità e la compatibilità della misura di trasferimento in alcuni casi peculiari. Egli si dichiara perplesso, quindi, sulla misura del trasferimento conseguente a una semplice rinvio a giudizio, mentre considera opportuna una valutazione caso per caso da parte dell'amministrazione, riferita al tipo di illecito, commisurato al danno per l'amministrazione e all'allarme sociale destato dal delitto. L'emendamento 3.7 è fondato sulla necessità di adottare scelte coerenti circa la possibile equivalenza tra patteggiamento e condanna, da affermare o negare in modo univoco quantomeno per fattispecie analoghe, come quelle che coinvolgono gli amministratori eletti e i dipendenti pubblici. Si tratta a suo avviso di perseguire soluzioni normative razionali e ispirate a quel criterio di ragionevolezza che le rende compatibili con i precetti costituzionali.

Il senatore SCHIFANI interviene sul tema del trasferimento automatico dei dipendenti pubblici, auspicando una prescrizione di priorità a favore della sede territoriale di impiego, laddove possibile, pur nella modificazione dell'incarico e delle mansioni. Tale garanzia è a suo parere un limite minimo necessario da accordare al dipendente colpito dalla sanzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.13

LISI, VALENTINO, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

1.200

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti delle ineleggibilità e della decadenza disciplinate dalla presente legge».

1.14 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina».

1.400

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata».

1.2/1

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni».

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera *a*), del presente articolo e alla lettera *b*) del presente comma».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata».

1.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata”».

Coord.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire a una piena reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso».

4.20 (Nuovo testo)

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale» con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

1.2

PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono applicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le altre: «può trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge».

2.4

PASTORE

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è disposto o confermato il sequestro dei beni che furono il profitto di reato o comunque il sequestro dei beni di proprietà dell'imputato fino all'ammontare del valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l'imputato si è arricchito».

3.12

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna», inserire le seguenti: «o di applicazione della pena su richiesta delle parti»; al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

322^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(3439) Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente SENESE ricorda che il provvedimento in titolo è stato doverosamente inserito all'ordine del giorno della Commissione, superando il voto contrario espresso in tal senso nella seduta di ieri, dopo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, poi riunitasi, nella stessa giornata di ieri, aveva deciso l'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di domani.

Il senatore BUCCIERO, anche alla luce delle osservazioni e riserve da lui stesso e dal senatore Greco espresse nella seduta di ieri, esprime contrarietà e sollecita spiegazioni sui motivi che determinano l'urgenza di provvedere nei termini richiesti dal provvedimento in titolo.

Il senatore GRECO esprime sorpresa per la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente SENESE, relatore designato, ricorda che la delega prevista dalla legge n. 676 del 1996 sulla tutela dei dati personali è un complemento necessario alla legge sulla tutela dei dati personali – n. 675 del 1996 –, in quanto permette la rimodulazione dei relativi decreti legislativi delegati, mediante disposizioni integrative o correttive; osserva inoltre che tale complesso normativo ha consentito già l'adozio-

ne di quattro decreti legislativi delegati, mentre altri articolati testi sono in corso di elaborazione, ma per la loro particolare complessità non hanno potuto essere varati prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, avvenuta il 23 luglio scorso. Per ovviare a tali inconvenienti il Governo aveva in tempo utile presentato un disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega che ha purtroppo seguito presso l'altro ramo del Parlamento un *iter* più lungo del previsto, di tal che solo adesso giunge all'esame della Commissione. Tuttavia – rileva il Presidente relatore – il testo licenziato appare arricchito da disposizioni che, come quella di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, appaiono notevolmente migliorative. Poichè ritiene che la necessità del provvedimento risulta ben motivata, il termine previsto è congruo e il termine della proroga ben determinato, il Presidente relatore raccomanda l'approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GRECO apprezza le motivazioni fornite dal Presidente relatore, esprime peraltro perplessità sul modo di procedere, rilevando una certa mancanza di coordinamento fra la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e la precedente decisione negativa della Commissione. Ribadisce la propria contrarietà a procedere all'esame del provvedimento e, comunque, sollecita chiarimenti circa le disposizioni che, essendo ritenute suscettibili di modifica o correzione, avrebbero determinato la necessità di pervenire alla proroga dei termini per l'esercizio della delega.

Anche il senatore Antonino CARUSO condivide le valutazioni espresse dal senatore Greco e anche se le motivazioni esposte dal Presidente relatore gli appaiono parzialmente condivisibili, dichiara che voterà a favore del provvedimento in titolo solo qualora si delineasse un largo consenso al riguardo. Preannuncia la presentazione di emendamenti volti a prolungare sia i termini a disposizione delle Commissioni parlamentari per esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 1, al comma 2, sia il termine finale dell'esercizio della delega che andrebbe – a suo avviso – portato al 31 ottobre 1999. Ritiene che le modifiche da lui prospettate siano più funzionali allo scopo del provvedimento. Poichè la precedente delega è pervenuta a scadenza, la Commissione non deve confrontarsi con l'urgenza di provvedere, mentre la complessità e la particolare delicatezza dei decreti delegati da adottare e che siano ancora in gestazione, sarebbero meglio affrontate dando più tempo per lavorare sia al Governo che alle Commissioni parlamentari che dovranno rendere il parere.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo democratici di sinistra-L'Ulivo preannuncia adesione al provvedimento in esame. Per quanto riguarda, in particolare, il termine di trenta giorni assegnato dal provvedimento alle Commissioni parlamentari per rendere il parere sui previsti schemi di decreti legislativi, esso gli appare congruo e, comunque, conforme al termine che ordinariamente si prevede in tali casi.

Il senatore FOLLIERI esprime assenso al provvedimento, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore BUCCIERO lamenta la evidente compressione di tempi derivante dal provvedimento, soprattutto per quanto attiene ai termini concessi alle Commissioni parlamentari per esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi, sottolinea, anzi, che tale compressione potrebbe quasi apparire stabilita a vantaggio esclusivo del Governo per svuotare di significato il passaggio parlamentare. Protesta, inoltre, rispetto all'uso improprio che ormai il Governo effettua della delega legislativa. Dopo aver ribadito che il provvedimento in esame costituisce una vera e propria legge di delega, essendo il termine precedente già scaduto, dissente in merito alla scelta di affrettarne l'esame, scelta avallata dalla decisione di porre il disegno di legge in esame all'ordine del giorno dell'Assemblea già da domani, e torna a chiedere quali siano i motivi che spingono a tale urgenza.

Il senatore CENTARO rileva che il Governo si dimostra incapace di programmare in maniera corretta la propria attività e di fronteggiare le riforme notevoli e radicali che mette in cantiere. Dopo aver sottolineato carenze anche dal punto di vista della redazione tecnica, si dichiara contrario ai termini previsti da tutto l'articolo 1. Conclude esprimendo la convinzione che occorra rinviare il prosieguo dell'esame.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il Presidente relatore replica agli intervenuti. Prende atto che l'esigenza di concedere una proroga dei termini per l'esercizio della delega emerge con chiarezza dagli interventi, anche se non vi è consenso circa l'ampiezza da dare alla proroga in questione. Ribadisce che il nuovo termine per l'esercizio della delega richiesto dal Governo è condizione necessaria per concludere l'intenso lavoro già avviato – di cui viene data menzione nella relazione introduttiva al disegno di legge C. 4964 – e che si propone di realizzare altri complessi interventi come in tema di carta unica di identità o di trattamento dei dati nel campo del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda, poi, più specificamente le osservazioni concernenti la data di nuova scadenza della delega nonché il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'adozione del parere sugli schemi di decreti legislativi, essi gli appaiono del tutto congrui. Sottolinea, infine, che nessun Paese europeo ha ancora completato la propria legislazione in materia di trattamento dei dati personali e che tale aspetto non può che suffragare le considerazioni sulla complessità di tale materia e sulla evidente necessità di apportarvi interventi, anche correttivi: sollecita, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario AYALA confida sul rapido varo del provvedimento, ricollegandosi agli argomenti già svolti dal Presidente relatore e sottolinea che il disegno di legge stesso si giustifica con l'esigenza oggettiva di dare compiutezza alla delega già conferita dal Parlamento al Governo.

Su richiesta del senatore Antonino CARUSO la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di oggi.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente SENESE riferisce che la Sottocommissione per i pareri, riunitasi ieri, ha rimesso alla sede plenaria il disegno di legge in titolo. Osserva in proposito che nella sua qualità di estensore designato del parere aveva predisposto uno schema di parere che è stato fatto pervenire ai componenti della Commissione nella serata di ieri.

Il senatore BUCCIERO dichiara di aver richiesto la rimessione alla sede plenaria per poter sottoporre alla valutazione della Commissione l'opportunità di una riassegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni 2^a e 1^a riunite. Aggiunge che per quanto riguarda il testo dello schema di parere predisposto dal presidente Senese vi è comunque da parte sua una larga condivisione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

323^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Reiezione di conflitto di competenza)

Il senatore BUCCIERO, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana odierna, propone che la Commissione

sollevi conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, in riferimento al disegno di legge in titolo. Al riguardo, il senatore osserva che l'assegnazione del disegno di legge n. 3285 alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, e non unicamente alla 1ª Commissione, permetterebbe un più adeguato approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi.

La senatrice SALVATO dichiara di non condividere la proposta del senatore Bucciero nella convinzione che l'assegnazione alle Commissioni riunite determinerebbe un inopportuno ed eccessivo allungamento dei tempi di esame.

Il senatore GRECO condivide invece la proposta del senatore Bucciero e evidenzia come il disegno di legge n. 3285 sollevi perplessità non trascurabili. A tale proposito sottolinea che riterrebbe senz'altro auspicabile che venisse richiesta in sede di 1ª Commissione la rimessione in sede referente dello stesso disegno di legge.

La senatrice BONFIETTI concorda con i rilievi svolti dalla senatrice Salvato.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sulla proposta avanzata dal senatore Bucciero.

Il senatore BERTONI si dichiara non solo contrario, ma sorpreso dalla richiesta formulata dal senatore Bucciero in quanto il disegno di legge n. 3285 incide su materia che tradizionalmente rientra nella disciplina del rapporto di pubblico impiego su cui è pacifica la competenza della 1ª Commissione permanente.

Posta ai voti viene infine respinta la proposta di sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, in ordine al citato disegno di legge n. 3285.

IN SEDE CONSULTIVA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento allo schema di parere elaborato dal relatore, ritiene che sarebbe opportuna una sua integrazione volta a richiamare l'attenzione della 1ª Commissione sui rischi connessi

con il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, dove viene prevista la sospensione dalle funzioni, fino alla sentenza definitiva, del dipendente condannato in primo grado ad una pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione. A suo avviso, si tratta di una norma che può risultare eccessivamente penalizzante, considerati i tempi lunghi dei processi penali, e tale rischio appare ancora più grave se si tiene conto dell'elevata percentuale di sentenze di primo grado che vengono riformate nei gradi successivi. Parallelamente ritiene opportuno sottolineare anche l'esiguità dell'assegno alimentare spettante ad un dipendente in caso di sospensione, esiguità che potrebbero avere riflessi pesanti anche sul nucleo familiare di cui il dipendente stesso fa parte.

La senatrice SALVATO condivide in linea di massima i contenuti dello schema di parere predisposto dal relatore, ma manifesta perplessità circa il rilievo con cui si invita la Commissione di merito a valutare la ragionevolezza della differente disciplina cui per effetto dell'approvazione del disegno di legge rimarrebbero sottoposti i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione a seconda che vengano prese in considerazione sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione o sentenze di condanna per reati di tipo diverso. Al riguardo, la senatrice osserva che una differenziazione della disciplina fondata sul tipo di reato commesso e sull'attribuzione di un particolare rilievo ai reati contro la pubblica amministrazione non può non apparire ragionevole.

Il senatore MELONI osserva come il testo del disegno di legge n. 3285 ponga indubbiamente problemi di non trascurabile portata. Più specificamente rileva che il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 scoraggerà il ricorso al patteggiamento, mentre la previsione di cui all'articolo 2, dove viene stabilito che il dipendente pubblico rinviato a giudizio deve essere trasferito ad un ufficio diverso, appare non solo impraticabile in alcune ipotesi, ma anche eccessivamente penalizzante visto che si tratta di una misura che interviene in maniera automatica, sulla base del solo rinvio a giudizio e considerata altresì la durata non breve dei processi penali.

Il senatore RUSSO condivide lo schema di parere proposto dal relatore e, rifacendosi ai rilievi svolti dalla senatrice Salvato, osserva che, se appare plausibile un trattamento più severo del pubblico dipendente qualora questo si renda responsabile di reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle sue funzioni, non sembra invece che lo *status* di pubblico dipendente possa giustificare l'attribuzione di una diversa efficacia extrapenale alle sole sentenze penali irrevocabili di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Del resto, non può non sottolinearsi che le previsioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo appaiono superflue, perlomeno laddove, per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, si prevede che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Da ultimo, il senatore evidenzia la necessità di modificare la lettera degli articoli del disegno di legge in modo da precisare che le disposizioni da essi previste si applicano esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione rinviati a giudizio o condannati per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente relatore SENESE, rifacendosi alle considerazioni emerse nel dibattito testè svoltosi, sottolinea che lo schema di parere è innanzitutto diretto ad invitare la Commissione di merito a valutare se e in quale misura sia giustificato un differente trattamento normativo che fa perno sullo *status* di pubblico dipendente e sul tipo di reato commesso, rimettendo alla stessa il compito di pervenire ad una definitiva conclusione al riguardo.

Si dichiara poi senz'altro disponibile a recepire il suggerimento del senatore Meloni circa il rischio che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, scoraggi il ricorso al patteggiamento, mentre, con riferimento alle osservazioni del senatore Bucciero relative al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, riterrebbe opportuno evidenziare come la sospensione dalle funzioni appaia una conseguenza eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità della pena comminata con la sentenza di condanna che di quella sospensione costituisce il presupposto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Senese a formulare il parere sul disegno di legge in titolo nei termini risultanti dalla discussione. Su proposta del senatore Antonino CARUSO chiede che il testo del parere stesso sia stampato in allegato alla relazione che la 1ª Commissione permanente presenterà all'Assemblea nell'eventualità che il disegno di legge venga rimesso in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3439) *Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 i quali – essendo volti a prolungare il termine per l'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo – differiscono solo limitatamente alla data di scadenza prevista. Medesime finalità perseguono gli emendamenti 1.5 e 1.6 nonché 1.8 e 1.9 pur operando con una diversa tecnica legislativa. Il senatore Caruso sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 1.12, in quanto ritiene che nell'esercizio dell'attività consultiva il Parlamento non debba essere vincolato con disposizioni che potrebbero condurre ad interpretazioni limitative. Ritiene indilazionabile una di-

sciplina organica degli aspetti attuativi dell'esercizio della delega da parte del Governo, soprattutto avuto riguardo agli effetti legati alla attività successiva ai termini di scadenza della delega stessa. Infine il senatore Caruso aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.10 e 1.11.

Il senatore GRECO fa, quindi, propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.10 e 1.11, di contenuto analogo a quelli presentati dal senatore Antonino Caruso.

Il Presidente RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare circa gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 rileva che essi, prevedendo – tra l'altro – una ulteriore dilatazione dei termini della delega legislativa, vanno in senso contrario anche rispetto al parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee la quale, premesso che la legge n.676 del 1996 è volta a completare l'attuazione della direttiva 95/46/CE i cui termini di recepimento scadono il 24 ottobre 1998, ha espresso parere favorevole condizionato alla sostituzione del termine del 31 luglio 1999 con quello del 24 ottobre 1998. Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, volti a prolungare il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari per esprimere parere sugli schemi di decreti legislativi delegati, essi gli appaiono inutili, considerando che, con una opportuna programmazione dei lavori, le Commissioni possono sfruttare appieno il tempo a disposizione per varare il parere. Sull'emendamento 1.12 il Presidente relatore ritiene che la modifica proposta si muova in un'ottica non corretta in quanto – a suo giudizio – l'espressione usata nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 non esprime l'intento di limitare il contenuto del parere reso dalle Commissioni parlamentari, le quali restano libere di esprimersi completamente sul merito dei provvedimenti a loro sottoposti.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 esprimendo adesione alle motivazioni del Presidente relatore.

Posti separatamente in votazione vengono, quindi, respinti senza discussione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.8 è respinto dalla Commissione dopo che il senatore BUCCIERO ne ha raccomandato l'approvazione, ribadendo che esso si propone di consentire al Parlamento di esaminare con più tempo a disposizione gli schemi di provvedimenti proposti dal Governo: si tratta – egli sottolinea – di una modifica che non potrebbe che favorire il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Per quanto attiene l'emendamento 1.9, il senatore Antonino CARUSO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione della Commissione sulle scelte importanti che sottendono alle decisioni che

saranno assunte in merito al contenuto del provvedimento in esame. Occorre infatti ricordare che la materia del trattamento dei dati personali è estremamente complessa ed articolata e si presta per la sue stesse caratteristiche – ben conosciute dalla Commissione che ha varato le due leggi n.675 e 675 del 1996 compiendo un lavoro di grande portata – a riscritture e interventi di autocorrezione. È prevedibile che quanto prima la Commissione si troverà pertanto a doversi confrontare con testi di estrema complessità e dubita che, in tale occasione, il tempo per esprimere il parere sarà sufficiente. Nè, comunque, il bilancio dell'andamento dei lavori della Commissione, per come si sono svolti dall'inizio della legislatura consente una prognosi favorevole sulla reale capacità di lavorare secondo una programmazione che permetta anche alle opposizioni di svolgere il ruolo che loro spetta nell'attività legislativa e, più in particolare, nella materia in questione. Sottolinea con forza la sua preoccupazione poichè ritiene che quanto prima la Commissione dovrà prendere atto di quanto siano giustificati i motivi che lo spingono a sollecitare tempi più lunghi per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi delegati relativi al trattamento dei dati personali.

Sono, quindi, senza discussione respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.9 – identico all'emendamento 1.10 – 1.11 e 1.12.

L'articolo 1 è poi approvato nel testo proposto.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CARUSO dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il Presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono su tale emendamento parere contrario.

L'articolo 2 è quindi approvato senza modifiche.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore Senese a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3439**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta,".

2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, è aggiunto il seguente comma:

"2. il Governo può procedere comunque all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma 1"».

1.1

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia da esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta,".

2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, è aggiunto il seguente comma:

"2. il Governo può procedere comunque all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma 1"».

1.2

CARUSO Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 2001, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».

1.3

CENTRARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 2000, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».

1.4

CENTRARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676».

1.5

CARUSO Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 novembre 1999, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676».

1.6

CARUSO Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1999, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».

1.7

CENTRARO

Al comma 2 e al comma 3 sostituire la parola: «trenta» con l'altra «novanta».

1.8

CARUSO Antonino

Al comma 2 e al comma 3 sostituire la parola: «trenta» con l'altra «sessanta».

1.9

CARUSO Antonino

Al comma 2 sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

1.10

CENTARO

Al comma 2 sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quaranta».

1.11

CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «indicando» a «delegazione».

1.12

CARUSO Antonino

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «si applica con riferimento ai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 676 non ancora emanati ed».

2.1

CARUSO Antonino

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, C03^a, 0012^o)

Il presidente MIGONE coglie l'occasione per dare il benvenuto della Commissione esteri al senatore Giuseppe Maggiore e altresì per congratularsi con i senatori eletti alle cariche di Vice Presidente e Segretario, nonché per ringraziare della fiducia con la quale è stato rinnovato il proprio mandato a presiedere.

IN SEDE DELIBERANTE

(2883-B) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE, relatore, avverte che la modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 2 del disegno di legge in esame è dovuta al cambiamento del sistema di finanziamento degli enti internazionali, che si è voluto riportare alla struttura della tabella triennale proprio con l'articolo 1 del testo medesimo: il finanziamento dell'Accademia del diritto internazionale de L'Aja, infatti, rischiava di rimanere l'unico a seguire una procedura che si vuole cambiare per tutti. Segnala inoltre le altre modifiche che riguardano correzioni volte a precisazioni formali. Raccomanda senz'altro l'approvazione delle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Il senatore SERVELLO, ricordando che il provvedimento già esaminato dal Senato era sicuramente congruo ed opportuno nelle sue finalità, coglie l'occasione per chiedere al Governo chiarimenti sui limiti delle disponibilità di bilancio degli Istituti italiani di cultura all'estero, dal momento che proprio la scarsità dei mezzi ne limita notevolmente l'attività.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, riallacciandosi ancora una volta alla questione dell'insoddisfacente livello delle persone inviate all'estero, segnala un caso eclatante di dissipazione di denaro e di risorse dovuta all'insipienza e alla disorganizzazione di cui è stata vittima la missione di uno studioso di Dante inviato in America Latina.

Il senatore PORCARI concorda e rafforza gli argomenti sollevati, segnalando ancora al Governo la necessità di tracciare una politica culturale chiara su cui ritiene utile effettuare una audizione alla ripresa autunnale dei lavori.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda la necessità più volte segnalata di inserire nel concetto più ampio di cultura anche l'insegnamento della lingua e l'utilizzo delle sedi diplomatiche all'estero come luoghi di incontro e di conoscenza dell'Italia.

Il senatore VOLCIC concorda nell'esigenza di conoscere i reali mezzi disponibili per la diffusione della cultura italiana all'estero, chiedendo anche un elenco degli studiosi inviati in missione per questi temi.

Il senatore CORRAO lamenta il fatto che il Governo non ha ancora messo a conoscenza la Commissione degli orientamenti in base ai quali operare una riforma necessaria degli Istituti italiani di cultura, nè ha chiarito le direttive politiche di diffusione per aree e per interessi laddove più forte è il legame con l'Italia. Sembra giunto il tempo di invertire la tendenza alla disattenzione, e comunque di instaurare coordinamenti efficaci tra la politica estera, le singole missioni culturali e anche i programmi delle imprese italiane che operano all'estero.

Il presidente MIGONE, relatore, ringrazia gli intervenuti ai quali ha ritenuto di concedere la parola, anche se nella presente sede il dibattito si dovrebbe limitare alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, a causa dell'interesse sempre dimostrato dalla Commissione affari esteri per il problema degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Il sottosegretario SERRI ringrazia per i suggerimenti e le osservazioni emerse e si dichiara decisamente d'accordo per organizzare una audizione prima dell'esame dei documenti di bilancio, in modo da poter predisporre dotazioni di maggiore consistenza. Si riserva di fornire una risposta al caso segnalato dal senatore Vertone Grimaldi, a seguito degli accertamenti che si disporranno; concorda con la constatazione della

mancata utilizzazione ottimale delle missioni inviate all'estero e delle risorse a ciò destinate.

Il presidente MIGONE, relatore, dichiarando chiusa la discussione generale, avverte che sono stati trasmessi da parte della 1^a e della 5^a Commissione pareri favorevoli.

Il senatore SERVELLO dichiara il proprio voto a favore del provvedimento in esame.

Il presidente MIGONE, relatore, pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(1028-B) *Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo alla applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato dell'Unione europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore GAWRONSKI ricorda brevemente l'avvenuta approvazione da parte del Senato del finanziamento italiano della PESC e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rese necessarie a causa del ritardo e del conseguente slittamento annuale della copertura dell'onere.

Il senatore SERVELLO coglie l'occasione per segnalare che benchè si parli di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, il Parlamento non è informato direttamente dal Governo sull'evoluzione delle crisi in atto, riferendosi in particolare a quella del Kosovo. Coglie l'occasione per reclamare al Governo il mantenimento dell'impegno di una relazione annuale volta a costituire una sessione di politica estera. Voterà comunque a favore del provvedimento.

Il presidente MIGONE ricorda che sul Kosovo si è già svolta una discussione nell'Assemblea del Senato e che oggi il sottosegretario Fasino riferisce alla Commissione affari esteri della Camera. Rassicura che in sede di Ufficio di Presidenza terrà conto dell'organizzazione di una sessione di politica estera.

La senatrice SQUARCIALUPI, nel dichiarare il proprio voto favorevole si rammarica che ci si occupi della PESC solo in occasioni così aride come il finanziamento, concordando con la necessità di svolgere dibattiti periodici di confronto sui problemi in atto, soprattutto utilizzando l'esperienza dei colleghi che svolgono missioni all'estero.

Il senatore PORCARI si associa nel segnalare la mancata tempestiva informazione da parte del Governo sulla reale crisi del Kosovo, al

di là delle banalità consegnate ai giornali. Voterà a favore pur con tutto lo scetticismo circa la reale esistenza di questa politica estera comune dell'Unione europea.

Il sottosegretario SERRI concorda sull'arretratezza che il Governo italiano tenta di contrastare in sede europea spingendo per una vera realizzazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; rassicura che il Governo è sempre disponibile per un confronto parlamentare che riattivi anche l'attenzione alla politica estera. Condivide l'osservazione della senatrice Squarcialupi sulla dispersione del patrimonio di conoscenza acquisito nelle missioni all'estero e segnala che almeno su altri fronti la maggioranza di Governo ha dimostrato un impegno sostenuto da un forte consenso, in particolar modo nell'area mediterranea.

Il presidente MIGONE, nel dichiarare chiusa la discussione generale ricorda, che la 5^a Commissione ha trasmesso parere favorevole.

Pone quindi ai voti l'articolo 1 del testo modificato dalla Camera dei Deputati: è approvato.

Pone altresì ai voti l'articolo 3 del testo modificato dalla Camera dei deputati: è approvato.

Pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri
(Rinvio della discussione)

Il relatore LAURICELLA chiede il rinvio dell'esame per poter procedere ad ulteriori approfondimenti.

La Commissione concorda.

(3391) *Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative*
(Discussione e rinvio)

Il relatore BOCO avvisa la Commissione di voler chiedere un rinvio dell'esame del disegno di legge concernente i finanziamenti alle iniziative di cooperazione svolte da università e da Organizzazioni non governative (ONG), in quanto questo stesso testo non appare adatto a raggiungere lo scopo che si prefigge. Infatti non risolve il problema della mancanza di disponibilità di fondi delle ONG, già colpite dal divieto di anticipazione sui contratti che lo stesso Ministero per gli affari esteri affida: la natura di questi organismi, che ricorda essere non a scopo di lucro, fa sì che essi non possano attingere a riserve di fondi e che l'antici-

po del solo 35% non sarebbe comunque sufficiente ad avviare alcun progetto. Oltretutto il problema si ripropone anche per gli anni seguenti e quindi intende avanzare soluzioni emendative sulle quali, una volta chiarite le posizioni della Commissione affari esteri, occorrerà confrontarsi con la Commissione bilancio.

Il senatore PORCARI si associa ai dubbi esposti rilevando comunque che va affrontato il più vasto problema del ruolo delle Organizzazioni non governative e del loro inquadramento giuridico. Prendendo esempio da quanto avviene in paesi esteri, sarebbe più produttivo inserire questi organismi in strutture più ampie, una parte delle quali abbia quella consistenza economica che dia loro possibilità operative. In via subalterna la quota di anticipo andrebbe aumentata almeno fino al 50 per cento della spesa.

Il senatore SERVELLO, notando il disagio del relatore, rileva che questo problema esisteva sin dalla presentazione del disegno di legge e che, se non è stato possibile risolverlo in 5^a Commissione, appare più opportuno un rinvio a settembre non essendo utile nè produttivo effettuare un tentativo affrettato.

Il senatore PIANETTA ricorda che questo problema di solvibilità delle ONG era già stato evidenziato in altre occasioni e pertanto, dalle informazioni ottenute in proposito, suggerisce di lasciare l'anticipo al 35 per cento e di affiancarlo con un ordine del giorno interpretativo, che dia la possibilità al Ministero degli affari esteri di erogare altre somme a fronte della rendicontazione della parte di anticipo già spesa e delle realizzazioni ottenute.

Il presidente MIGONE rinvia a domani il seguito del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

121^a seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Interviene il ministro della difesa Andreatta e il sottosegretario per lo stesso dicastero Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione del Ministro della difesa

(R048 000, C04^a, 0003^o)

Riprende l'Indagine conoscitiva, sospesa al termine della seduta del 1° aprile scorso.

Il presidente GUALTIERI – dopo aver ricordato che della seduta odierna dell'Indagine sarà disposto un resoconto stenografico a immediata diffusione – rievoca i principali passaggi che hanno scandito le fasi dell'Indagine conoscitiva.

Prende poi la parola il ministro ANDREATTA.

Pongono quindi quesiti al Ministro i senatori PELLICINI, AGOSTINI, PALOMBO, MANCA, SEMENZATO e LORETO.

Ad essi risponde il Ministro.

Il presidente GUALTIERI fa presente che dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari riprenderà l'Indagine conoscitiva.

PER UNA VALUTAZIONE SUL CONTRATTO DI INDUSTRIALIZZAZIONE E DI PRODUZIONE IN SERIE DEL VELIVOLO EF 2000
(A007 000, C04^a, 0081^o)

Il presidente GUALTIERI pone un quesito al Ministro della Difesa, in ordine a dichiarazioni apparse sulla stampa, a lui attribuite, aventi ad oggetto valutazioni apparentemente negative nei confronti del velivolo EF 2000.

Il ministro ANDREATTA risponde precisando che le sue affermazioni, di apprezzamento per un nuovo velivolo militare in corso di progettazione JSF (Joint Strike Fighter), non sono da intendersi come lesive del parere favorevole da lui richiesto lo scorso anno alle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato. Infatti, l'aereo europeo (EF 2000) appartiene ad una generazione industriale anteriore a quella dell'aereo JSF, che probabilmente potrà essere posto in produzione fra una decina di anni e non prima. Pertanto, ogni comparazione fra i due velivoli è da intendersi come storicamente inesatta e non a lui imputabile, giacchè i pregi dell'EF 2000 non possono essere messi in discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1998 (n. 300)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C04^a, 0035^o)

Il senatore LORETO riferisce rilevando che è stato disatteso il termine legislativo del 31 marzo per la presentazione dello Schema in titolo; propone comunque l'emissione di parere analogo a quello dello scorso anno.

Conviene la Commissione.

Programma pluriennale di A/R n. SME 030/98 relativo all'approvvigionamento di n. 698 missili, 194 gripstock ed apparecchiature addestrative e logistiche del sistema missilistico c/a di autodifesa STINGER «Riprogrammabile» (RMP) (n. 302)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)
(R139 b00, C04^a, 0031^o)

Il senatore MANCA riferisce sottolineando che il sistema Stinger sarà dato in dotazione sia alle Forze di proiezione sia a quelle di reazione. Il costo del Programma è di 67 miliardi, suddivisi in 4 esercizi finanziari a partire dal 1999. Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

Programma pluriennale di R/S SME 035/98 relativo alla partecipazione alla fase di EMD (Engineering and Manufacturing Development) di un obice ultraleggero da 155 mm. (n. 304)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0033^o)

Il senatore MANFREDI fa presente che con il Programma in titolo si intende partecipare ad un progetto di ricerca di un obice ultraleggero, già avviato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. L'iniziativa riveste numerosi aspetti positivi – come ad esempio la possibilità di sviluppare una bocca da fuoco totalmente italiana –; tuttavia, ritiene necessario, perchè la Commissione possa esprimere il parere, la indicazione del destino che dovrebbero avere i sistemi d'arma sostituiti.

L'esame del programma è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi e il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C05^a, 0018^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:**

audizione del Ministro dell'ambiente

(R048 000, C05^a, 0001^o)

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che l'audizione del Ministro dell'ambiente avviene nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti per la promozione dello sviluppo, sottolinea che occorre definire un giusto equilibrio tra politiche per l'ambiente e politiche di sviluppo, poichè alcune volte la politica ambientale sembra porsi in contraddizione con lo sviluppo; ricorda, in tal senso, l'impatto sul territorio

della realizzazione delle grandi reti infrastrutturali e degli insediamenti produttivi o la dilatazione dei tempi amministrativi per le autorizzazioni in materia ambientale, seppur ricordando che è in corso un'ampia redistribuzione delle competenze che consentirà sicuramente un miglioramento. La Commissione ha recentemente effettuato un sopralluogo nella Val d'Agri in Basilicata, dove è stato rinvenuto un giacimento petrolifero in parte situato in un territorio destinato a Parco nazionale: anche in questo caso, le potenzialità di sfruttamento potrebbero sembrare in contrasto con la tutela dell'ambiente circostante, ma si sta operando perchè ciò non avvenga. Rileva, peraltro, che l'ambiente costituisce un propulsore dello sviluppo, ricordando gli interventi sul suolo, le attività di forestazione, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Si sofferma successivamente sul problema del recupero delle aree industriali che, come evidenziato dalle esperienze di altri Paesi, potrebbe consentire la bonifica di intere aree e la predisposizione di idonei contesti produttivi. Illustrando, infine, alcune indicazioni finanziarie relative al ministero dell'ambiente, fa presente che la insufficiente capacità di spesa ha comportato il mancato impegno di una quota delle risorse disponibili e la conseguente decurtazione dei residui passivi; sollecita, quindi, che il processo di riorganizzazione del ministero tenga conto dell'esigenza di aumentare la capacità di spesa e di realizzazione dei programmi.

Il ministro RONCHI, dopo aver precisato, in relazione ai rilievi sulla capacità di spesa del ministero, che dal 1996 si è comunque verificata una riduzione dell'ammontare dei residui passivi, ricorda che il ministero dell'ambiente non eroga direttamente risorse, ma provvede a trasferirle a regioni ed enti locali; l'accumulazione di residui dipende quindi, in parte, dalla incapacità delle amministrazioni responsabili a presentare progetti operativi, dalla lentezza delle procedure di controllo e degli atti di concertazione; occorre segnalare, inoltre, l'ulteriore elemento legato alla politica di contenimento della cassa. Si intende, comunque, intervenire per realizzare strutture di supporto alla progettazione, anche attraverso l'istituzione di agenzie nazionali e locali.

In relazione all'impatto delle politiche ambientali sulle altre politiche economiche e in particolare sulle politiche di sviluppo, riconosce che si verificano frequentemente rallentamenti nella spesa per investimento causati da procedure di carattere ambientale. È necessario però trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela dell'ambiente, che peraltro costituiscono il presupposto per la sostenibilità dello sviluppo stesso, e le altre politiche: deve esserci uno sforzo di semplificazione, attraverso la verifica delle procedure o la previsione di poteri sostitutivi, in modo tale da eliminare gli eventuali impedimenti per la realizzazione degli investimenti per lo sviluppo. Ma la tutela ambientale rappresenta una esigenza prioritaria in tutto il Paese, poichè una assenza di regolamentazione costituirebbe il presupposto di uno sviluppo negativo e eventuali danni ambientali pregiudicherebbero le potenzialità di crescita delle aree depresse. Ricorda, peraltro, alcuni esempi di danni ambientali - tra i quali il massiccio abusivismo edilizio - presenti nelle aree meridionali

e causati dalla mancanza di un equilibrio tra tutela ambientale e attività economica.

In relazione al contributo delle politiche ambientali allo sviluppo economico, ricorda i rilevanti ammontari di risorse destinati a progetti cantierabili di interventi ambientali nel Mezzogiorno: la realizzazione di una completa rete infrastrutturale ambientale – per la raccolta e la depurazione delle acque e dei rifiuti – costituisce una condizione ineludibile per lo sviluppo equilibrato di un territorio. In relazione agli interventi di depurazione delle acque, sottolinea il grave ritardo, qualitativo e quantitativo, della rete di raccolta e trattamento delle acque nelle aree depresse. Sarebbero necessarie ampie risorse, che però non sono disponibili; il ricorso al *project-financing*, peraltro, non sembra possibile, poichè il reddito delle regioni meridionali non consente di trasferire sulle tariffe gli elevati costi di realizzazione degli impianti. Dopo aver ricordato che i difetti nella depurazione delle acque comportano effetti molto gravi sull'intero territorio e sulla stessa salute dei cittadini, sottolinea la necessità di predisporre idonei supporti tecnici e di ricomprendere, nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, la realizzazione delle grandi reti di depurazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla gestione dei rifiuti: dopo aver ricordato che nelle aree del Mezzogiorno la discarica rappresenta l'unico strumento disponibile per lo smaltimento dei rifiuti, fa presente che nei recenti interventi legislativi viene prevista la possibilità di gestioni commissariali, anche per fronteggiare le numerose infiltrazioni della criminalità organizzata. L'obiettivo è quello di promuovere un sistema di gestione industriale dei rifiuti che consenta il recupero di materie prime e la produzione di energia.

Per quanto riguarda le esperienze estere ricordate dal Presidente, ricorda che un disegno di legge all'esame presso la Camera dei Deputati stanziava risorse destinate alla bonifica delle aree inquinate; pur non costituendo la difesa del suolo una competenza del suo dicastero, rileva che i significativi ritardi nella redazione dei piani di bacino ha imposto la predisposizione di piani stralcio e la previsione di poteri sostitutivi, con erogazione di finanziamenti aggiuntivi. La politica ambientale richiede la valorizzazione del territorio e, in particolare, dei parchi nazionali, la cui istituzione è assimilabile a quella di un'agenzia di sviluppo sostenibile; dopo aver ricordato il significativo impatto sul turismo e su altre attività derivante dall'istituzione di aree protette, auspica l'adozione di iniziative che rafforzino il legame tra natura e sviluppo, quali l'individuazione di marchi di qualità per i prodotti o di convenzioni per il trasporto. Osserva che può essere rinvenuta una incapacità di spesa anche per le risorse destinate ai parchi: essa è, in parte, riconducibile al mancato completamento delle piante organiche che non consente la loro piena operatività e in parte alla scarsa efficienza delle amministrazioni comunali competenti.

Nel soffermarsi sul tema delle energie rinnovabili, ricorda l'esigenza di promuovere sia le produzioni che in zone a bassa produttività consentono l'erogazione di energia, sia gli interventi nel campo dell'energia solare ed eolica. Sottolinea peraltro che lo sviluppo di queste attività, pur richiedendo inizialmente ampie risorse, comporta rilevanti effetti oc-

cupazionali. In relazione al giacimento petrolifero in Val d'Agri, dopo aver ricordato che la competenza della coltivazione del petrolio è integralmente trasferita alle regioni, fa presente che l'istituzione del parco dovrebbe completarsi entro la fine di ottobre, consentendo, previa definizione del regolamento per una utilizzazione ambientalmente compatibile delle risorse, la piena coltivazione del giacimento.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il Ministro per la completezza dell'esposizione, ritiene opportuno rinviare ad un'altra seduta il seguito dell'audizione con lo svolgimento degli interventi da parte dei commissari.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

(Discussione e rinvio)

Il relatore Guido DE MARTINO ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, aveva istituito un'addizionale regionale (ARIET) all'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 3, commi 48 - 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito, con decorrenza 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione con un'addizionale provinciale (disponendo altresì la contestuale soppressione della previgente imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico). Le minori entrate per le regioni a statuto ordinario, derivanti dalla soppressione della suddetta addizionale regionale, sono compensate, in linea di principio, dall'istituzione (ai sensi dei commi 24 - 41 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995) di un tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Inoltre, il citato comma 48 dell'articolo 3 della legge n. 549 ha specificato che, qualora gli introiti di quest'ultimo tributo non coprano integralmente - per la singola regione - la perdita di gettito in esame, si provvede mediante contestuale aumento delle quote del fondo perequativo erariale e corrispondente riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino invece un'eccedenza di entrata (rispetto alla perdita di gettito).

Ricorda, altresì, che il fondo perequativo erariale è stato istituito dal comma 2 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 (nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica) per la compensazione in favore delle regioni delle relative minori entrate (derivanti dalle modifiche della normativa tributaria).

In base alla disciplina sopra ricordata, si può verificare il caso - come si è verificato - che le minori entrate per le regioni a statuto ordi-

nario – determinate dalla soppressione dell'addizionale regionale (ARIET) all'imposta erariale di trascrizione – non vengano integralmente compensate. Tale situazione ha luogo allorchè le eccedenze di introito di alcune regioni (rispetto alle minori entrate in esame) derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi non sussistano o, in ogni caso, non siano sufficienti per il funzionamento del meccanismo del fondo perequativo.

Precisa, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo in esame intendono appunto provvedere – per gli anni 1996 e 1997 – alla copertura delle minori entrate derivanti alle regioni a statuto ordinario. Tuttavia, mentre per l'anno 1996 sono già noti i dati relativi alle complessive perdite, per il 1997 il comma 2 pone un limite massimo di stanziamento statale in via preventiva. Il comma 1 e l'allegata Tabella A dispongono uno stanziamento complessivo pari a circa 300,6 miliardi ai fini della copertura – a carico del bilancio statale – delle minori entrate in esame relative all'anno 1996. Gli importi relativi alle singole regioni (a statuto ordinario) sono indicati nella suddetta Tabella A. La relazione illustrativa e quella tecnica ricordano che, nell'anno 1996, la sola regione Campania ha registrato un gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi superiore alla perdita di introito determinata dalla soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. Il comma 2 stabilisce un limite di importo per l'anno 1997 pari a 237,4 miliardi circa ai fini della copertura da parte dello Stato delle eventuali minori entrate regionali. Tale concorso statale viene naturalmente subordinato all'utilizzo delle eventuali eccedenze registrate da alcune regioni tra gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e perdita determinata dalla soppressione dell'addizionale regionale summenzionata. Le eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro il 31 luglio 1998 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa ai fini dell'utilizzo per la copertura delle perdite delle altre regioni. Poichè il comma 2 pone un limite massimo di importo per il concorso statale, si specifica che, in caso di insufficienza, le perdite delle diverse regioni sono compensate in proporzione all'ammontare delle stesse. Il comma 3 abroga l'ultimo periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge n. 549. Tale norma – come già ricordato – prevede un meccanismo di compensazione – mediante il fondo perequativo – tra le eccedenze e le perdite delle diverse regioni. La soppressione di questo criterio di compensazione opera a decorrere dal 1998 (per il 1997 esso trova applicazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2) –. Il fondo perequativo è in ogni caso soppresso a decorrere dal 1999 – ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (decreto istitutivo dell'IRAP). Il comma 4 fa fronte all'onere derivante dal presente disegno di legge, pari complessivamente a 538 miliardi (relativi all'anno 1998) mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Fondo speciale di

parte corrente. Il comma 5 demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adozione, con propri decreti, delle necessarie variazioni di bilancio.

Ritiene, conclusivamente, che il disegno di legge risponde a esigenze oggettive e quindi merita di essere approvato, anche se occorrerebbe modificare il termine del 31 luglio 1998 entro cui le regioni interessate devono versare le eccedenze di propria competenza al bilancio dello Stato: è opportuno, infatti, prevedere uno spostamento al 31 ottobre 1998. Inoltre è utile che il Governo chiarisca in base a quali elementi di valutazione è stato fissato per l'anno 1997 il limite dell'importo in lire 237,4 miliardi circa. Se cioè tale limite è dipeso dai vincoli del bilancio statale e in particolare del fondo speciale di parte corrente, o se dalla valutazione che le regioni, per le iniziative legislative assunte, o altro, presentano uno squilibrio di minore entità. Infine, poichè dal 1998, in base al comma 3, si abroga il fondo perequativo con il quale si provvede ad assicurare alle regioni in deficit, comunque, un pareggio delle risorse rispetto al 1995, si chiede cosa avverrà e se, in caso di permanenza di squilibrio, non si creino difficoltà alle regioni, anche se e quando volessero operare per trovare autonomamente, forme e mezzi di autofinanziamento, considerando la data in cui sarà approvato il provvedimento. A meno che non si ritenga che l'introduzione dell'IRAP e le conseguenti modifiche al regime tributario delle regioni di per sè siano risolutive di per sè del problema.

Il senatore VEGAS considera opportuno, anche in relazione a quanto rilevato dal relatore, acquisire l'avviso dei rappresentanti delle Regioni sul contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO ricorda che il disegno di legge recante disposizioni in materia finanziaria e contabile ripropone alcune disposizioni già esaminate dal Senato in sede di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998, successivamente stralciate dalla Camera dei deputati; rileva che si tratta di interventi che consentono l'adattamento della legislazione vigente in materia contabile alle esigenze emerse dopo l'esperienza della riforma del bilancio. In particolare l'articolo 1, che consente di disciplinare l'articolazione del bilancio per funzioni-obiettivo, appare auspicabile in quanto consente una migliore valutazione delle politiche di settore, attraverso l'individuazione delle risorse destinate a determinati interventi o degli obiettivi per la pubblica

amministrazione. Segnala, inoltre, i commi 3 e 4, in cui si prevede l'estensione per enti pubblici e regioni dei nuovi principi di formazione del bilancio dello Stato: individua in tale disposizione uno dei presupposti per la definizione del patto di stabilità interno richiamato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 e nelle relative risoluzioni parlamentari.

Per ciò che concerne l'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si sofferma sugli obiettivi di ridefinizione dei contenuti delle tabelle C, D ed E della legge finanziaria; in particolare, ritiene che le modifiche relative alla tabella C rendono più agevole il rifinanziamento di alcune specifiche leggi di spesa, mentre quelle relative alla tabella E, nel prevedere un ambito di definanziamento ultra-triennale, rendono maggiormente coerente la struttura della legge finanziaria. Si sofferma, inoltre, sulle modifiche relative alla tabella D, che consentendo il rifinanziamento anche per tre anni delle leggi di spesa in conto capitale, aumentano le potenzialità della legge finanziaria di intervenire sulla base giuridica della spesa.

Sottolinea, infine, che il comma 4 assegna al prossimo provvedimento collegato la funzione di individuare i contenuti delle tabelle C, D ed E in base alle modifiche apportate con le disposizioni di cui ai commi precedenti; la formulazione approvata dalla Camera richiede, a suo avviso, alcune puntualizzazioni su aspetti approfonditamente illustrati nella Nota di lettura del Servizio del bilancio. L'individuazione del contenuto della tabella C in sede di collegato, in particolare, consente di definire più correttamente la natura della medesima tabella, in base alle caratteristiche di leggi di spesa «permanenti e non obbligatorie»; a tale riguardo, peraltro, occorre chiarire se la mancata riproposizione di una legge attualmente in tabella C, indica una intenzione di soppressione della relativa autorizzazione legislativa o il trasferimento del relativo finanziamento in bilancio; ritiene che, in assenza di ulteriori precisazioni, si debba preferire tale ultima interpretazione. L'ulteriore aspetto che ritiene opportuno approfondire riguarda l'indicazione in sede di collegato delle leggi definanziabili in tabella E; dopo aver ricordato che sono definanziabili tutte le numerose leggi di spesa che non individuano diritti soggettivi, si domanda se il mancato inserimento nel provvedimento collegato dovrebbe essere inteso come una impossibilità di procedere ad un successivo definanziamento. Poichè non ritiene opportuna tale interpretazione, sollecita una riflessione per valutare se sopprimere il riferimento nel comma 4 alla tabella E o alternativamente predisporre un ordine del giorno in cui si evidenzi il carattere meramente ricognitorio della elencazione, mantenendo così aperta la possibilità di prevedere il definanziamento anche per leggi non indicate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

170^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, che sono stati già illustrati nelle precedenti sedute (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 23 luglio e del 28 luglio).

Il relatore STANISCIÀ e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore D'ALÌ, raccomandando l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge delega.

Tale drastica proposta emendativa trova motivazione innanzitutto nella netta contrarietà dei senatori di Forza Italia all'ennesimo conferimento di una delega legislativa al Governo, concernente, tra l'altro, una materia sicuramente molto delicata. L'indirizzo di unificare l'obbligazione fiscale e quella parafiscale non appare infatti una motivazione sufficiente per giustificare il ricorso a tale strumento. Si tratta, invece, di un orientamento in aperta contraddizione con le deleghe a suo tempo conferite al Governo per la riforma fiscale. E d'altro canto, l'unificazione dei tributi e dei contributi sembra rispondere ad un disegno accentratore - volto a sottoporre al controllo

tutti i flussi di cassa di entrata e di uscita – che suscita non poche perplessità.

Il disegno di legge inoltre, come giustamente sottolineato anche dalla Commissione Affari costituzionali, non sembra tener conto delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle regioni autonome: sarebbe auspicabile una precisa presa di posizione su questo aspetto anche alla luce del prezioso lavoro compiuto con l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale. Dopo aver ribadito il giudizio negativo anche sull'ordine del giorno presentato dal relatore Staniscia raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore PEDRIZZI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 1.1, ribadendo le critiche della sua parte politica al continuo ricorso del conferimento al Governo della delega legislativa. È ormai palese il sostanziale svuotamento delle prerogative legislative parlamentari, attesa anche la ritualità e inutilità della verifica parlamentare sugli schemi di decreti legislativi. Per quanto riguarda la riscossione mediante ruolo appare fuori luogo invocare la tecnicità della materia, laddove il Governo non ha fatto mistero, che, se ce ne fossero state le condizioni, avrebbe anche potuto far ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il tentativo di mettere la sordina ai contrasti tra la maggioranza e il Governo con un ordine del giorno generico ed eterogeneo, inoltre, mostra tutti i suoi limiti, mentre sarebbe stato preferibile modificare le disposizioni della delega per impegnare il Governo in maniera vincolante sugli aspetti maggiormente controversi. La sordità della maggioranza e la supina accettazione del *diktat* del Ministro emergono anche dal fatto che l'ordine del giorno predisposto dal relatore non tiene conto dei giusti rilievi e delle osservazioni espresse dalla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge.

Il senatore BONAVITA giudica fuori luogo, ed anche ingenerose, le critiche avanzate sul comportamento della maggioranza, tenuto conto che la Commissione ha compiuto una approfondita attività istruttoria e che sono state valutati con attenzione i pareri resi dalle altre Commissioni sul disegno di legge. Rileva infine che, a fronte di una revisione legislativa da tutti giudicata necessaria ed urgente, emergono atteggiamenti di sostanziale conservatorismo.

Il senatore BOSELLO ritiene che un sano scetticismo verso un'innovazione comunque fine a se stessa non può essere giudicato come conservatorismo. Egli condivide certamente il chiaro disegno di fondo di unificare obbligazione fiscale e parafiscale, anche se occorre sottolineare come il sistema dell'affidamento della riscossione mediante ruolo ai concessionari si sia rilevato alquanto insoddisfacente. Avrebbe, perciò, preferito che il Governo ponesse mano prima alla revisione del sistema della concessione, ridando ad esso efficienza e economicità, per poi completare il processo di riforma e quindi di unificazione. Stando così le cose appare immotivata anche la richiesta di approvare in tempi bre-

vissimi il disegno di legge. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nell'esame degli emendamenti il relatore STANISCIA e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Dopo che l'emendamento 1.3 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, interviene il senatore ALBERTINI il quale dichiara di ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati (ad eccezione di quelli già ritirati in precedenza) con la riserva di ripresentarli in Assemblea, nel caso non saranno accolte le proprie proposte di modifica dell'ordine del giorno illustrato ieri dal relatore.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale dichiara che la sua parte politica sarebbe disposta a ritirare gli emendamenti presentati nel caso fosse dato un tempo sufficientemente ampio alle forze politiche per

approfondire le questioni maggiormente controverse prima di affrontare l'esame del disegno di legge in Assemblea: chiede quindi un esplicito impegno del Relatore e del Governo in tal senso, giudicando possibile pervenire ad un accordo che consenta, eventualmente, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, di esaminare in Assemblea il provvedimento.

Il senatore COSTA condivide l'orientamento espresso dal senatore D'Alì, giudicando ragionevole affrontare approfonditamente le questioni ancora aperte in Assemblea, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Interviene quindi il RELATORE, il quale ritiene utile concludere l'esame in Commissione senza apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, con l'impegno ad esaminare le questioni maggiormente controverse (anche valutando la possibilità di eventuali modifiche) in Assemblea alla ripresa dei lavori.

Il sottosegretario MARONGIU concorda con la disponibilità dichiarata dal relatore, impegnandosi a verificare la possibilità di eventuali modifiche al testo.

Il senatore D'ALÌ ritira quindi tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il Presidente ANGIUS ricorda che i senatori Marini e Polidoro avevano già ritirato, nella seduta di ieri, gli emendamenti rispettivamente da essi presentati, anche insieme ad altri senatori.

Il senatore COSTA ritira gli emendamenti 1.49, 1.81, 1.100, 1.103, 1.107, 1.120, 1.126, 1.129 e 1.131.

Il senatore BOSELLO, apprezzando l'orientamento espresso dal relatore e dal Sottosegretario Marongiu, aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.13, 1.19, 1.28, 1.32, 1.41, 1.47, 1.59, 1.78, 1.101, 1.104, 1.112, 1.114, 1.117, 1.123, 1.124, 1.128 e 1.135.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti tutti i rimanenti emendamenti presentati al disegno di legge.

Il relatore STANISCIÀ ritira l'ordine del giorno n. 0/3288/1/6, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore BOSELLO aggiunge la firma e ritira i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3288, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

considerato che le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 318 del 1995, n. 239 del 1997, n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998 censurano l'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude la competenza del giudice ordinario ad emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi;

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti diretti alla modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria dei concessionari della riscossione, prevedendo per la riscossione di entrate non tributarie forme di tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente».

0/3288/2/6

PEDRIZZI, PONTONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3288, ritenuto che per particolari crediti appare fondata l'opportunità che il recupero dei crediti stessi venga svolto anche dagli enti previdenziali;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per gli enti previdenziali di collaborare alla riscossione coattiva dei crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza».

0/3288/3/6

PEDRIZZI, PONTONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3288, esaminato il documento n. 4984 con il quale la Direzione generale del Ministero delle finanze riassume lo stato delle iniziative in materia di unificazione degli adempimenti fiscali e contributivi ed indica in maniera analitica le materie nelle quali è in ogni caso necessario mantenere l'assetto delle attuali competenze fra le Amministrazioni interessate, ne condivide i contenuti;

nel contempo

rilevato

che il sistema reso operativo per la riscossione delle contribuzioni e dei tributi correnti risulta totalmente condivisibile perchè ispirato all'obiettivo della massima semplificazione e della massima flessibilità, con soluzioni che lasciano al contribuente la reale possibilità di interagire con l'intero sistema bancario e postale;

tenuto conto

invece che per i recuperi coattivi il disegno di legge n. 3288 prevede unicamente la via dell'affidamento ai concessionari per l'iscrizione a ruolo;

rilevato

che l'affidamento risulta motivato dalla previsione di entrate per lire 4.000 miliardi l'anno a fronte di incassi dell'ente previdenziale (IN-PS) stimati in lire 2.000 miliardi l'anno e di una mancata riscossione indicata in lire 400 miliardi l'anno;

che, invece, dagli atti ufficiali dell'Ente risulta che l'attività di recupero del medesimo, in via amministrativa e legale, nel periodo 1989-1997 è stata di lire 18.104 miliardi che si aggiungono a circa 19.000 miliardi di partite condonate a seguito dei solleciti dell'istituto, con un incasso medio annuo di circa lire 4.000 miliardi;

considerato

che l'Ente dispone attualmente di una articolata struttura di specifiche e collaudate professionalità nonché di avanzate tecnologie, diffuse su tutto il territorio, che hanno comportato massicci investimenti finanziari e da ultimo pure l'assunzione di nuovo personale su specifica autorizzazione governativa e in deroga al regime di blocco;

che il recupero coattivo affidato solo ai concessionari introduce uno strumento rigido a fronte di un fenomeno che richiede viceversa ampia flessibilità;

rilevata

l'urgenza di garantire in ogni caso all'Ente la possibilità del controllo diretto e della gestione delle risorse da parte del medesimo, in modo che le finalità sociali siano perseguite in termini di sana economia;

che in definitiva la rigidità del sistema proposto mediante l'affidamento ai concessionari non consentirebbe all'Ente di vigilare completamente sulla politica del recupero dei crediti;

considerato

che i crediti previdenziali per la loro natura e per la loro finalità, non sono sempre compatibili con una logica di stretti automatismi, ma impongono una gestione flessibile, che l'Ente previdenziale può garantire con il controllo delle parti sociali;

impegna il Governo

ad adeguare ulteriormente la struttura ministeriale nella direzione di una sempre più incisiva ed efficace realizzazione delle risorse, nel rispetto della tutela dei lavoratori;

ad una modifica del disegno di legge delega nel senso di prevedere un sistema di recupero dei crediti più articolato e che garantisca le necessarie flessibilità e gradualità».

In sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, il relatore STANISCIA ribadisce l'impegno ad approfondire le questioni maggiormente controverse in Assemblea dopo la ripresa dei lavori.

Il senatore VENTUCCI auspica che la disponibilità mostrata dai senatori di Forza Italia nel ritirare gli emendamenti presentati trovi rispondenza negli impegni assunti dal relatore e dal rappresentante del Governo ad approfondire le questioni maggiormente controverse.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3288 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che le sedute, già convocate per le ore 8,30 e 15 di domani, giovedì 30 luglio, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3288**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «12 mesi».

1.2

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) affidamento ai concessionari della riscossione dei seguenti compiti:

1) riscossione coattiva, mediante ruolo, con procedure ad evidenza pubblica delle entrate delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) riscossione, mediante delega, delle entrate disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, la gestione e la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

3) registrazione degli atti di cui all'articolo 5, allegato A - Tariffa, parte prima - atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente;

4) possibilità per gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui al precedente n. 1), legittimati a riscuotere tramite il concessionario, di affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, allo stesso ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria; tali enti potranno negoziare con i concessionari le relative modalità in base alle specifiche esigenze nonchè agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione;».

1.3

ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) affidamento ai concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate, anche non tributarie, dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e delle società cui le stesse partecipino e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate in materia di riscossione dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;».

1.4

ALBERTINI, COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «affidamento», inserire le seguenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto al 30 giugno 1998».

1.5

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «degli enti territoriali».

1.6

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti territoriali», inserire le seguenti: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

1.7

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti territoriali», inserire le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

1.8

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «enti pubblici, anche previdenziali».

1.9

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti pubblici», inserire le seguenti: «con volume di entrate da riscossione superiore a 10 miliardi».

1.10

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «enti pubblici», inserire le seguenti: «con volume di entrate da riscossione superiore a 5 miliardi».

1.11 D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche previdenziali».

1.12 D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche previdenziali».

1.13 PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche previdenziali».

1.14 MUNDI, IULIANO, MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche previdenziali».

1.15 POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.16 NOVI, D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.17 DE MARTINO, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «ad esclusione di quelli previdenziali».

1.18 LARIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «ad esclusione di quelli previdenziali».

1.19

PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, anche previdenziali» con le seguenti: «, esclusi gli enti previdenziali».

1.20

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione degli enti previdenziali».

1.21

BIASCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione degli enti previdenziali».

1.22

LISI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.23

BERTONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.24

PIERONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, anche previdenziali» con le seguenti: «esclusi gli enti previdenziali, che tuttavia hanno facoltà di ricorrere a tale procedura di riscossione».

1.25

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strutture per il recupero dei crediti».

1.26

NOVI, D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «ad esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strutture per il recupero dei crediti».

1.27

LARIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le altre: «ad esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strutture per il recupero dei crediti».

1.28

PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strutture per il recupero crediti».

1.29

DE MARTINO, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strutture per il recupero dei crediti».

1.30

PIERONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «con esclusione di quelli previdenziali che hanno strutture idonee per il recupero dei crediti».

1.31

BERTONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «ad esclusione di quelli dell'INPS e dell'INAIL».

1.32

PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «anche previdenziali secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli enti stessi, con esclusione dei crediti assistiti da titoli esecutivi».

1.33

NOVI, D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «anche previdenziali secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli enti stessi, con esclusione dei crediti assistiti da titoli esecutivi».

1.34

DE MARTINO, PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «che non siano già dotati di strutture idonee allo scopo».

1.35

BEDIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «purchè sprovvisti di strutture interne deputate al recupero coattivo dei crediti».

1.36

BIASCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «purchè sprovvisti di strutture interne deputate al recupero coattivo dei crediti».

1.37

LISI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «purchè sprovvisti di strutture interne deputate al recupero coattivo dei crediti».

1.38

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «anche previdenziali limitatamente ai crediti non assistiti da titoli esecutivi».

1.39

NOVI, D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «anche previdenziali limitatamente ai crediti non assistiti da titoli esecutivi».

1.40

DE MARTINO, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali» con le seguenti: «anche previdenziali, limitatamente ai crediti non assistiti da titoli esecutivi».

1.41

PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titolo esecutivo».

1.42

BIASCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titolo esecutivo».

1.43

LISI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali» inserire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titolo esecutivo».

1.44

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali», inserire le seguenti: «con esclusione per questi ultimi dei crediti assistiti da titolo esecutivo».

1.45

BERTONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali», inserire le seguenti: «per i crediti non muniti da titolo esecutivo».

1.46

LARIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche previdenziali», con le altre: «anche previdenziali seppure in via facoltativa».

1.47

PEDRIZZI, PONTONE, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche previdenziali», inserire le seguenti: «con esclusione di quelli assicurativi».

1.48

MUNDI, IULIANO, MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.49

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.50

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) affidamento ai concessionari della registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A – Tariffa, parte prima – atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente;».

1.51

ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.52

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.53

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.54

POLIDORO, PALUMBO, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.55

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.56

ALBERTINI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato e dalle Amministrazioni pubbliche di cui alla precedente lettera a), legittimati a riscuotere tramite i concessionari, di affidare a questi ultimi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;».

1.57

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) per gli enti non compresi nella previsione della lettera a), hanno facoltà di scelta tra la procedura ad evidenza pubblica e la libera trattativa privata;».

1.58

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «possibilità» inserire le seguenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto».

1.59

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «possibilità» inserire le seguenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto al 30 giugno 1998».

1.60

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ammettendosi la stipulazione, per tutte le entrate, di contratti di esattoria speciali contenenti specifici obblighi di riscossione e di versamento;».

1.61

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la stipulazione, per tutte le entrate, di contratti di esattoria speciali contenenti specifici obblighi di riscossione e di versamento».

1.62

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.63

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) possibilità di eliminare l'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari, con l'introduzione in contratto di clausole di anticipazione, finalizzate ad una più efficiente attività di riscossione e di contenimento del fenomeno dell'evasione e idonee a garantire la liquidità necessaria al funzionamento dell'ente».

1.64

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera c), premettere la parola: «eliminazione» le seguenti: «possibilità della».

1.65

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle somme per le quali è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo».

1.66

POLIDORO, PALUMBO, COSTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle somme per le quali è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;».

1.67

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle somme, per le quali non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, di spettanza di enti diversi dallo Stato».

1.68

POLIDORO, PALUMBO, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «5 miliardi di lire», inserire le seguenti: «costituite dai soggetti richiamati dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.70

ALBERTINI, COSTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «in possesso di adeguati requisiti» sino alla fine con le seguenti: «aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari, indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato, e costituite territorialmente fra le banche convenzionate di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, operanti in ciascuno degli ambiti territoriali delle concessioni, determinati, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino adeguata comodità per il contribuente e il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione oltre che la diminuzione dei costi;».

1.71

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) decadenza della validità della convenzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 nei confronti delle banche che si rifiutino di partecipare alla società di cui alla precedente lettera d);».

1.72

ALBERTINI

Al comma 1, lettera d), inserire, dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446», le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di riscossione delle imposte di registro sugli atti giudiziari, che devono essere informate alla massima semplificazione, a mezzo di modalità che consentano il pagamento, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici, contestualmente alla liquidazione».

1.73

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) previsione di ampi spazi di libera contrattazione per gli enti diversi dallo Stato in un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, alla possibilità di ottenere anticipazioni di cassa, nonché alle situazioni socio economiche degli ambiti territoriali».

1.74

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera e), inserire dopo le parole: «normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze,» le seguenti: «e con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante servito».

1.75

ROSSI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonchè alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali».

1.76

ROSSI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «con il rimborso» a: «procedure concorsuali» con le seguenti: «fermo restando che al concessionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali».

1.77

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «con il rimborso» a «procedure concorsuali» con le parole: «fermo restando che al concessionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali».

1.78

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.79

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.80

POLIDORO, PALUMBO, COSTA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.81

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora, di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella forme e nella misura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;».

1.82

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti;».

1.83

ROSSI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ridefinendo gli importi», sino alla fine del periodo.

1.84

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). Adozione di procedure che consentano la formazione di ruoli da portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale mediante notificazione di un'unica cartella di pagamento o di un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, compilata comprendendo tutte le somme per tributi, contributi e per ogni altra competenza di spettanza degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovute dal contribuente medesimo sull'intero territorio nazionale;».

1.85

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). Adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base provinciale, presso il domicilio fiscale dello stesso;».

1.86

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso;».

1.87

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Revisione e semplificazione delle procedure di pignoramento presso terzi;».

1.88

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Previsione dell'obbligo di sospensione di ogni procedura esecutiva in presenza di idonea garanzia fideiussoria per un periodo espressamente stabilito e proporzionale al debito di imposta.».

1.89

ROSSI

Al comma 1, lettera h), numero 3), sostituire le parole: «ad un determinato importo», con le seguenti: «a lire un milione».

1.90

ROSSI

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4). L'iscrizione di ipoteca legale su beni immobili e mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta all'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;».

1.91

ROSSI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

1.92

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire, con le opportune cautele e garanzie, il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive;».

1.93

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi convenzionati, purchè finalizzate all'espletamento degli atti procedurali;».

1.94

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione dell'obbligo di presentazione, da parte dei soggetti che instaurino rapporti con la Pubblica amministrazione per il rilascio di licenze, autorizzazioni e atti o per partecipare a gare di appalti pubblici, di una certificazione di inesistenza di debiti tributari e contributivi sull'intero territorio nazionale, fissando norme di tutela a favore dei contribuenti che risultino morosi per tributi o contributi per i quali abbiano avviato procedura di ricorso;».

1.95

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) adeguamento delle procedure di sgravio e rimborso a ruolo non dovuto nell'ambito delle libertà di trattativa delle clausole contrattuali inerenti le procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo».

1.96

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione, per atti allo stesso riferibili, dinanzi agli organi giurisdizionali o all'autorità amministrativa;».

1.97

ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.98

ROSSI

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 1998».

1.99

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 1998».

1.100

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1998».

1.101

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «30 giugno 1998», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il diritto dei concessionari e del commissario governativo al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 5 dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.102

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera n), le parole: «superiori al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiori al 3 per cento».

1.103

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il diritto del concessionario e del commissario governativo al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 5 dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.104

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera n), le parole: «superiori al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiori al 3 per cento».

1.105

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari» aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.106

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari», aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.107

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari», aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.108

ALBERTINI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) revisione dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti interessati alla riscossione;».

1.109

ROSSI

Al comma 1, lettera q), sostituire l'alinea con la seguente: «q) definizione, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, di procedure volte, previo accordo tra le parti, a:».

1.110

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), sostituire l'alinea con la seguente:

«q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e il riconoscimento del trattamento previdenziale degli ex esattori dalla data di titolarità al 31 dicembre 1989, di procedure volte a:».

1.111

BISCARDI

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 1.

1.112

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire le parole: «delle società concessionarie» con le seguenti: «delle concessioni».

1.113

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) realizzare un meccanismo di incentivazione all'esodo attribuendo un maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste dalla lettera b), articolo 59, della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo di 4 anni, a favore del personale della riscossione tributaria iscritto allo speciale Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da valersi nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno stabiliti da apposito decreto legislativo di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 59 della legge n. 449 del 1997».

1.114

PONTONE, PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) realizzare un meccanismo di incentivazione all'esodo attribuendo un maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste dalla lettera b), articolo 59, della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo di 4 anni, a favore del personale della riscossione tributaria iscritto allo speciale Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da valersi nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno stabiliti da apposito decreto legislativo di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 59 della legge n. 449 del 1997».

1.115

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, TERRACINI

Al comma 1, lettera q), numero 2), sostituire le parole: «delle società concessionarie» con le seguenti: «delle concessioni».

1.116

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), numero 2), sostituire le parole: «28 gennaio 1988, n. 44» con le seguenti: «28 gennaio 1988, n. 44, con la costituzione di un apposito fondo per analogia a quanto avvenuto in sede ABI per il settore credito, con accordo del 28 febbraio 1998».

1.117

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 3).

1.118

ROSSI

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «ai fini di quanto previsto dal precedente numero 2)».

1.119

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «ai fini di quanto previsto dal precedente numero 2)».

1.120

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «per gli iscritti e limitatamente per le iniziative di formazione e di reinserimento al lavoro.».

1.121

ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) previsione nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di misure dirette a garantire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle concessioni della riscossione, nel caso in cui il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali riconosca priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;».

1.122

ALBERTINI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «che il nuovo soggetto» fino a: «precedenti concessionari» con le parole: «l'assorbimento da parte degli istituti di credito qualora concessionari, in forma diretta o partecipata, del servizio di riscossione. Inoltre per le società di natura privata tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio di riscossione».

1.123

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.124

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.125

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.126

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) previsione, nel caso di trasferimento della titolarità della concessione ad altro soggetto concessionario, nominato dal Ministro delle finanze fra gli iscritti all'Albo tenuto presso la Direzione centrale della riscossione, del mantenimento in servizio, senza soluzione di continuità, da parte del concessionario subentrante, del personale che abbia prestato servizio presso la concessione da almeno tre mesi. Tale disposizione non si applica ai dipendenti che, all'inizio della nuova gestione, abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;».

1.127

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari per la riscossione dei tributi, il personale in esubero verrà riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio, dal livello dei compensi percepiti».

1.128

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «fissazione di un termine», aggiungere le seguenti: «, non superiore ad un anno,».

1.129

ROSSI, COSTA

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «di norma» con le altre: «se possibile».

1.130

MARINI, MELONI, COSTA

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «di norma» con le altre: «se possibile».

1.131

LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.132

ROSSI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «per le società concessionarie» con le parole: «per le concessionarie».

1.133

ALBERTINI

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.134

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, COSTA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.135

PEDRIZZI, COSTA, BOSELLO

Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «ed i commissari».

1.136

ROSSI

Al comma 1, lettera v), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possibilità per le fondazioni bancarie, gli enti locali e le regioni di partecipazione al capitale sociale dei concessionari in misura non superiore al 50 per cento».

1.137

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione.».

1.138

ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «annualmente», inserire le seguenti: «, entro il 31 marzo dell'anno successivo,» e, infine, aggiungere le seguenti parole: «Le componenti Commissioni possono richiedere integrazioni sulla relazione. Sulla relazione finale esprimono quindi il proprio parere».

1.139

ROSSI

Dopo il comma 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema di testo unico è trasmesso alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorso sessanta giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere».

1.140

ROSSI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI(A007 000, C07^a, 0083^o)

Il senatore BISCARDI, relatore sui disegni di legge nn. 3449 e abbinati, propone che la Commissione proceda immediatamente alla loro discussione, attesa l'urgenza che i provvedimenti rivestono per assicurare continuità di finanziamento all'Unione italiana ciechi.

Il PRESIDENTE fa osservare che i suddetti disegni di legge sono assegnati alla Commissione in sede deliberante e che pertanto, ai sensi del Regolamento, per la loro discussione è indispensabile la presenza di un rappresentante del Governo, al momento assente. Propone pertanto di procedere, nell'attesa, alle previste comunicazioni del senatore Lombardi Satriani, relatore sui disegni di legge nn. 2881 e abbinati, di riforma delle accademie e dei conservatori, in ordine ai lavori del Comitato ristretto da lui coordinato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

– e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ricorda anzitutto che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge in titolo è stato istituito dalla Commissione plenaria il 26 marzo scorso, al termine della discussione generale sui provvedimenti. L'indicazione dei componenti da parte dei Gruppi è stata tuttavia ultimata – come egli ha già avuto modo di ricordare alla Commissione in una precedente seduta – solo due settimane più tardi, a ridosso della sospensione dell'attività parlamentare per le festività pasquali, seguita da quella per il congresso di Forza Italia. La prima convocazione del Comitato ristretto è stata pertanto, sottolinea, per la prima data utile e cioè per il 21 aprile. Da allora, il Comitato – lavorando con grande senso di responsabilità in interstizi compatibili con i lavori dell'Assemblea, della Commissione plenaria e degli altri tre Comitati ristretti istituiti in seno alla Commissione per l'esame dei provvedimenti sugli insegnanti di religione cattolica, sulla musica e sulla parità scolastica – ha tenuto sette sedute dedicate ad audizioni, nel corso delle quali ha ricevuto i rappresentanti dei 56 enti ed associazioni che ne avevano fatto richiesta – come unanimemente convenuto dal Comitato stesso – entro la data stabilita del 28 aprile. All'esito di tali audizioni, è stata peraltro acquisita una cospicua mole di documentazione, che è stata doverosamente trasmessa a tutti i membri del Comitato. Conclusa la fase delle audizioni, il Comitato ha poi tenuto tre sedute dedicate all'esame del testo. A tale proposito informa che nel corso della seconda seduta, tenutasi lo scorso martedì 14 luglio, egli ha preso atto della richiesta avanzata dalla maggioranza di rinviare di una settimana i lavori del Comitato ristretto, tanto più che si era in attesa di un intervento chiarificatore da parte del Governo. In quell'occasione, egli ha senz'altro registrato il disagio di alcuni componenti del Comitato, senza tuttavia che tale disagio si trasformasse in esplicita e formale richiesta di remissione dei provvedimenti alla sede plenaria. Il rinvio al-

la settimana successiva ha tuttavia coinciso con il rinnovo delle Commissioni e dei relativi Uffici di Presidenza, che ha avuto luogo lo scorso mercoledì 22 luglio. Avendo previsto di convocare il Comitato per il successivo giovedì 23 luglio, egli ha pertanto dovuto attendere il suddetto rinnovo, ultimato il quale ha immediatamente proceduto alle convocazioni di rito. Al termine della riunione del 23 luglio, nel corso della quale il sottosegretario Soliani ha fornito i chiarimenti che erano stati richiesti al Governo, il presidente Ossicini ha tuttavia comunicato di aver ricevuto una lettera dei senatori della Commissione appartenenti al Gruppo di Alleanza Nazionale, i quali invocavano la rimessione dei provvedimenti alla sede plenaria. Poichè i lavori in sede ristretta si basano sull'unanime consenso a tale procedura, tale richiesta ha determinato la conclusione dei lavori del Comitato e la ripresa dell'esame da parte della Commissione plenaria. Nel rendere tale doverosa comunicazione egli coglie pertanto l'occasione per ringraziare quanti hanno ritenuto di recare il loro apporto ai lavori del Comitato ristretto con spirito collaborativo. Ribadisce inoltre la propria piena convinzione che occorre procedere con tempi rapidi all'esame dei provvedimenti, attese le legittime esigenze delle accademie e dei conservatori, rispetto alle quali egli è sempre stato ascoltatore attento e partecipe. Informa infine di aver avviato proficui contatti politici con la Camera dei deputati per evitare una estenuante *navette* del provvedimento fra i due rami del Parlamento.

Ha quindi la parola il senatore MARRI, il quale intende chiarire le motivazioni che hanno indotto il suo Gruppo a richiedere la rimessione dei provvedimenti alla sede plenaria. Premesso che la fase delle audizioni si è a suo giudizio protratta fin troppo, dando spazio ad associazioni che erano già state ascoltate dalla Camera dei deputati e in alcuni casi ascoltando addirittura più di una volta gli stessi soggetti, con una inutile ripetizione delle procedure, osserva che – contrariamente a quanto auspicato dal suo Gruppo – il relatore, al termine delle audizioni stesse, aveva sottoposto al Comitato ristretto una propria bozza di testo che stravolgeva completamente quello pervenuto dalla Camera dei deputati. Su tale testo era stato chiesto l'orientamento del Governo, che tardava tuttavia a manifestarlo, determinando così una colpevole perdita di tempo rispetto all'esigenza di venire sollecitamente incontro alle legittime esigenze delle accademie e dei conservatori. Ciò nonostante, l'opposizione ha responsabilmente accolto la richiesta di rinvio di una settimana avanzata dalla maggioranza, nell'auspicio che ciò potesse realmente servire a raggiungere un'intesa. A fronte della mancata convocazione del Comitato ristretto per il successivo martedì 22 luglio, data per la quale il rinnovo delle Commissioni non era di ostacolo, nonchè del mancato chiarimento degli orientamenti di maggioranza e di Governo, il Gruppo Alleanza Nazionale ha tuttavia deciso di riportare i provvedimenti alla sede plenaria, affinché la Commissione possa procedere celermente al loro esame, assumendo a base il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI coglie l'occasione per riferire alla Commissione le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in sede ri-

stretta: da una parte il pieno sostegno all'*iter* del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati; dall'altra, la collocazione delle accademie e dei conservatori ad un livello pari, ma non necessariamente coincidente, a quello universitario, sì da far ritenere opportuna la sopravvivenza del Consiglio nazionale delle arti (CNDA).

Prende infine la parola il relatore LOMBARDI SATRIANI, per precisare che la convocazione del Comitato ristretto per giovedì 23 luglio corrisponde pienamente all'impegno assunto di riconvocare il Comitato stesso la settimana successiva alla seduta di martedì 14 luglio, non essendo stato preso alcun impegno specifico in ordine alla giornata in cui procedere alla successiva seduta.

Il presidente OSSICINI ringrazia il relatore e tutti i membri del Comitato per l'impegno profuso. Precisa altresì che il prosieguo dell'esame dei disegni di legge, nonchè la decisione sul testo da prendere a base per la discussione, avverrà in altra seduta, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3449) *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri

(848) *LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato*

(3023) *BISCARDI ed altri: Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3449. Assorbimento dei disegni di legge nn. 848 e 3023)

Il relatore BISCARDI illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 3449, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla approvazione di diversi disegni di legge. Anche al Senato, ricorda poi, sono state presentate due proposte, che testimoniano il comune impegno delle forze politiche a corrispondere alle esigenze dell'Unione italiana ciechi e, in particolare, agli obiettivi perseguiti dal Centro per il libro parlato. Egli precisa altresì che, presso la Camera dei deputati, lo stanziamento iniziale di 5 miliardi interamente destinato al Centro nazionale è stato ridotto a 4,250 miliardi, essendo stata destinata la residua somma di 450 milioni al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, anch'esso assoggettato – come già il Centro nazionale – alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Conclude proponendo una sollecita approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera con assorbimento dei disegni di legge presentati al Senato: il provvedimento non riveste infatti alcun carattere assistenziale, come da taluni superficialmente può ritenersi, ma rappresenta al contrario un intervento di natura culturale, destinato ad ampliare l'offerta decentrata dei documenti curati dai due centri destinatari dei contributi.

Il presidente OSSICINI, dato conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a, si associa alle considerazioni del relatore in ordine all'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3449, nonché il provvedimento nel suo complesso, con assorbimento dei disegni di legge n. 848 e 3023.

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – si è esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il relatore MASULLO, scusandosi per la sinteticità delle proprie argomentazioni, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'1.1, dell'1.11, dell'1.12 e dell'1.13. Per quanto riguarda in particolare l'1.7, dichiara di ritenere inopportuna l'attribuzione delle spese relative al personale ai nuovi istituti, dal momento che ciò li renderebbe completamente autonomi, come non è nello spirito della legge; per quanto riguarda l'1.10, osserva che esso appare pleonastico, dal momento che il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul regolamento di cui al comma 5 sarà comunque espresso, ai sensi della legge n. 59 del 1997; per quanto riguarda infine gli emendamenti 1.8 e 1.9 fa presente che essi superano il triennio di riferimento del bilancio vigente.

Il sottosegretario LA VOLPE si conforma al parere espresso dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione respinge l'emendamento 1.6.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2, esprimendo il proprio rammarico per il

mancato recepimento di una diversa concezione dei molteplici universi culturali presenti nella nostra società.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARRI, l'emendamento 1.2 è quindi posto ai voti e respinto.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.14, 1.5 e 1.7 e accoglie gli emendamenti 1.1, 1.11, 1.12 e 1.13.

Gli emendamenti 1.10, 1.8 e 1.9 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il presidente OSSICINI informa poi che l'emendamento 1.15 e il subemendamento 1.13/1 della senatrice Bucciarelli sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

considerato che l'arte contemporanea è elemento qualificante del patrimonio culturale nazionale e del suo sviluppo;

riconosciuto necessario:

che lo Stato e le Regioni e gli Enti locali concorrano allo sviluppo dell'arte contemporanea;

che le istituzioni pubbliche mettano a disposizione degli artisti contemporanei luoghi e mezzi necessari;

ritenuto che a tal fine debbano essere valorizzate e sostenute, in quanto di interesse nazionale, esperienze già esistenti nel settore anche grazie al contributo di regioni, enti locali e privati, e che sia opportuno procedere alla creazione di ulteriori centri;

impegna il Governo:

a promuovere una più intensa collaborazione tra gli Enti interessati ed in primo luogo tra Stato e Regioni, al fine di sviluppare l'arte contemporanea creando nuovi centri da mettere a disposizione degli artisti e sostenendo quelli attivi che svolgono una qualificata azione culturale;

a prevedere una apposizione di risorse finanziarie nella legge finanziaria per il 1999 da destinare ai centri già operanti e alla realizzazione di nuovi centri regionali di arte contemporanea in collaborazione con le Regioni».

0/3167/1/7^a

BUCCIARELLI

Su tale ordine del giorno il relatore MASULLO esprime parere favorevole; indi il sottosegretario LA VOLPE dichiara di accoglierlo e la senatrice BUCCIARELLI non insiste quindi per la sua votazione.

La Commissione accoglie infine l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 2.1 è ritirato.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 2.2.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 2.3, avvertendo che esso è da intendersi volto a premettere il periodo proposto all'inizio del comma 1, anzichè collocarlo dopo il primo periodo. Egli esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.2, ritenendo che la finalità della formazione dei docenti alteri l'impianto dell'articolo.

Il sottosegretario LA VOLPE si conforma al parere del relatore e si esprime in senso favorevole all'emendamento 2.3.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI, l'emendamento 2.2 è posto ai voti ed accolto.

Senza discussione, la Commissione accoglie altresì – con separate votazioni – l'emendamento 2.3, nonché l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI illustra anzitutto l'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo. A suo giudizio, esso consente infatti al Ministero di dare in concessione ai privati l'enorme patrimonio culturale nazionale senza adeguate forme di controllo. Esso determina altresì, attraverso la nomina ministeriale del presidente del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, una situazione di monopolio che trascura le competenze delle sovrintendenze. Egli illustra quindi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, presentati in subordine all'emendamento 3.1.

Sull'emendamento 3.4, il sottosegretario LA VOLPE chiede un chiarimento in ordine al soggetto cui competerebbe il compito di designare il presidente del comitato tecnico-scientifico.

Segue un breve dibattito in cui intervengono il presidente ASCIUTTI, il senatore MARRI, il relatore MASULLO e il sottosegretario LA VOLPE.

Il senatore MARRI chiarisce infine che l'emendamento è volto a sottrarre la nomina del presidente alla responsabilità politica del Ministro, tanto più che l'organo resterebbe in carica assai più a lungo del Governo. Illustra quindi l'emendamento 3.5.

Il presidente ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.6.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 3.10.

Il senatore MELE illustra gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, con i quali ha inteso ovviare alle preoccupazioni già manifestate in sede di discussione generale.

Il relatore MASULLO illustra infine l'emendamento 3.11, volto a corrispondere ai condivisibili rilievi emersi in discussione generale in ordine all'esigenza di una maggiore precisazione dei connotati del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4.

Si esprime poi in senso contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3, ad eccezione evidentemente del 3.11, nonché del 3.8. Per quanto riguarda in particolare il 3.7, ritiene che esso sia contrario allo spirito del provvedimento, volto proprio ad aprire la strada al concorso dei privati; per quanto riguarda il 3.2, ritiene che la dizione del testo sia più ampia di quella proposta, al di là dei condivisibili rilievi grammaticali; per quanto riguarda infine il 3.4, manifesta scetticismo nei confronti della procedura suggerita, rispetto alla quale ritiene preferibile mantenere la responsabilità politica del Ministro nella scelta del presidente del comitato.

Il sottosegretario LA VOLPE si conforma al parere del relatore, esprimendo nel contempo avviso favorevole sull'emendamento 3.11. Al senatore Marri precisa peraltro che le sovrintendenze continuano ad esercitare i loro compiti di controllo anche nell'ambito del sistema prefigurato dall'articolo 3.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.7 e 3.2, accoglie il 3.8, respinge il 3.3 ed accoglie il 3.11 (con conseguente preclusione degli emendamenti 3.9, 3.4 e 3.5).

L'emendamento 3.10 è ritirato.

La Commissione accoglie infine l'articolo 3, come emendato, nonché – con separata votazione e senza discussione – l'articolo 4, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3167**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

«1. Al fine di potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico, gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono a realizzare accordi e programmi con le amministrazioni scolastiche periferiche o singole istituzioni, e quindi possono avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o di soggetti privati scelti sulla base della preparazione scientifica e dell'esperienza maturata. Le spese per tale attività rientrano nelle ordinarie unità previsionali di base del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2.1

BISCARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al pubblico scolastico», inserire le seguenti: «e alla scuola, con particolare riguardo alla formazione dei docenti».

2.2

RESCAGLIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al pubblico scolastico.», inserire le seguenti: «Gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica».

2.3

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici».

3.6 ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la parola: «fondazioni» inserire le seguenti: «con specifiche finalità culturali».

3.10 RESCAGLIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o privati».

3.7 MELE

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblici o privati» con le seguenti: «pubblici e privati».

3.2 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

3.8 MELE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sottoposto al controllo vincolante delle sovrintendenze competenti per materia e per territorio».

3.3 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo statuto della fondazione deve prevedere, accanto agli organi gestionali, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da personalità di indiscussa autorevolezza negli specifici settori in cui la fondazione opera. Il comitato tecnico-scientifico, il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione e si esprime sulle questioni ad esso sottoposte dai fondatori».

3.11

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «rappresentanti dei fondatori» con le seguenti: «rappresentanti delle amministrazioni fondatrici».

3.9

MELE

Al comma 4, sostituire le parole: «nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali» con le seguenti: «designata dal Ministero per i beni culturali e ambientali».

3.4

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentito il parere vincolante delle sovrintendenze competenti per materia e per territorio».

3.5

MARRI, BEVILACQUA, PACE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

219ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) CARUSO Luigi. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 1997.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, propone la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, che sono già stati depositati.

Sulla proposta del Presidente intervengono adesivamente il relatore CÒ, i senatori SARTO (che propone anche la riapertura dei termini di

presentazione degli emendamenti), CARPINELLI, ERROI, TERRACINI e BORNACIN mentre il senatore BOSI avanza perplessità, considerato il lungo tempo trascorso da quando la Commissione ha iniziato l'esame dei disegni di legge.

Dopo che anche i sottosegretari ROCCHI e MATTIOLI hanno espresso apprezzamento per la proposta del Presidente, quest'ultima viene approvata dalla Commissione, che conviene anche di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 del 22 settembre prossimo. Entro quella data i Gruppi comunicheranno anche i nominativi dei loro componenti nel Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà la Sottocommissione pareri per l'esame del disegno di legge 1452-B, deferito nel merito alla 11ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

197ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 23 luglio è stato adottato, su proposta del relatore, quale testo base un nuovo testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 luglio scorso) sul quale la 1ª Commissione permanente ha espresso un parere non ostativo e la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.

Ricorda l'ampio dibattito precedentemente svolto nel quale è emerso l'orientamento favorevole al testo; ricorda altresì che l'attuale testo, riformulato anche sulla base del parere precedentemente espresso dalla

Commissione bilancio, è frutto di ulteriori approfondimenti tecnici, svolti a livello informale in ambito parlamentare (stante l'orientamento a non presentare emendamenti al testo in esame).

Nessuno chiedendo di parlare e avendo il relatore BEDIN rinunciato a svolgere la replica, il PRESIDENTE prende atto che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà direttamente alle votazioni.

Il senatore SARACCO sottolinea che il provvedimento merita attenzione da parte del Parlamento ed è correttamente formulato per assolvere ai compiti previsti.

Il senatore FUSILLO preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore BETTAMIO dichiara che voterà a favore del provvedimento.

Il senatore MINARDO, espresso apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto, preannuncia un voto favorevole.

Preannuncia altresì un voto favorevole il senatore CORTIANA.

Il relatore BEDIN rivolge parole di ringraziamento per l'ausilio prestato dal Ministero per le politiche agricole nella redazione del testo.

Senza discussione, con separate votazioni, sono accolti all'unanimità gli articoli 1 e 2.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(3020-B) Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extra-vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE informa che sul testo dell'A.S. 3020-B, sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione (favorevole) e della 2ª Commissione (pure di tenore favorevole), mentre la 10ª Commissione non ha inteso pronunciarsi entro il termine assegnato dalla Presidenza del Senato.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo licenziato dal Senato, fatta salva la votazione finale.

Dà quindi la parola al relatore.

Il senatore FUSILLO riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando che oggi di nuovo è all'esame della Commissione il problema dell'etichettatura dell'olio di oliva, sul quale la Commissione ha sempre manifestato particolare attenzione e sensibilità, il che auspica potrà consentire il varo definitivo del provvedimento.

Sottolinea che l'OCM ha finalmente visto la luce, accogliendo le istanze degli olivicoltori, ma resta il grande problema del taglio del 40 per cento dei sostegni per la campagna in corso, in un contesto, tra l'altro, dove il prezzo dell'olio è continuamente in calo (meno 20 per cento rispetto allo scorso dicembre). La fissazione delle quantità massime garantite per ciascun paese, metterà i produttori al riparo, nei prossimi anni, dalle penalizzazioni sui sostegni dovuti alle super produzioni spagnole, ma al contempo non si può trascurare il fatto che la Spagna, d'ora innanzi, finanzia una forte politica di rafforzamento dell'immagine del proprio prodotto nel tentativo di recuperare, attraverso più alti prezzi, il progressivo abbattimento dei sostegni.

Il viaggio in Spagna di una delegazione di questa Commissione ha evidenziato quanta determinatezza anima gli ambienti produttivi e istituzionali, nel difendere e rappresentare gli interessi economici degli olivicoltori del loro paese. Ricordato che il momento di sfiducia in cui versa il settore rischia di rendere vani gli sforzi italiani che hanno portato all'approvazione dell'OCM, sottolinea che moltissime aziende, di fronte ad un mercato ormai fermo da mesi, hanno sospeso qualsiasi pratica di coltivazione, cercando di arginare le esposizioni finanziarie con le banche che hanno raggiunto ormai livelli insostenibili a causa della mancata vendita del prodotto: tale situazione, che ha fatto registrare un calo occupazionale del 15 per cento, rischia di aggravarsi ulteriormente.

L'approvazione del disegno di legge può rappresentare un percorso (che include l'OCM e l'impegno per l'attuazione di un piano olivicolo nazionale, per la riorganizzazione dell'intero comparto) e può costituire l'elemento che darà fiducia ai produttori. Sicuramente era auspicabile che la Camera dei deputati licenziasse il provvedimento in tempi più rapidi (sono trascorsi circa quattro mesi e l'emergenza che il settore sta attraversando meritava maggiore rapidità), ma è augurabile che le modifiche apportate possano aiutare a togliere peso ai rilievi avanzati da Bruxelles, (comunque già energicamente respinti in quanto da sempre si è affermato che non si trattava di norme tecniche). Sottolinea che gli emendamenti che sono stati introdotti vanno appunto in questa direzione e sono condivisibili.

Dato conto della prima modifica al titolo della legge (ove non si parla più di commercializzazione ma di etichettatura del prodotto, così come sollecitato dalla Commissione europea), ricorda che al comma 1 dell'articolo 1 è stato introdotto l'espresso divieto dell'uso di diciture equipollenti a «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» e «made in Italy» e ciò consente di mantenere un più elevato livello di trasparenza per il consumatore. Inoltre, sempre nello spirito di garantire la massima informazione ai consumatori e al contempo rispettare anche le produzioni degli altri paesi, al comma 2 dell'articolo 1 è stato previsto l'obbligo di specificare le percentuali di olio estero presenti nelle selezioni commer-

ciali proposte. Il comma 5 dell'articolo 1 è stato soppresso in quanto tale profilo è stato più specificatamente chiarito con il comma 2 dell'articolo 1. Il comma 4 dell'articolo 2 è stato pure soppresso, per rendere il disegno di legge più aderente all'osservazione di Bruxelles in merito all'assenza di un contenuto tecnico della norma.

Il testo all'esame appare decisamente rispondente alle esigenze comunitarie e al contempo efficace e coerente agli obiettivi iniziali per i quali era stato proposto e sostenuto. L'approvazione di questo disegno di legge sicuramente rappresenta l'inizio di un nuovo percorso dell'agricoltura italiana. È tempo che nasca un nuovo rapporto tra industria e mondo della produzione, un rapporto basato su regole chiare, in cui le sinergie possano consentire, ad ambo le parti, di affrontare con successo le sfide che impone il mercato globale.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, chiede se ci sono interventi, anche al fine di chiarire l'orientamento dei Gruppi sul testo in esame.

Il senatore CUSIMANO, nel preannunciare che svolgerà un intervento in sede di dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, annuncia, a nome del proprio Gruppo, la rinuncia a presentare emendamenti.

Si associano i senatori MINARDO, BEDIN, FUSILLO, PIATTI, CORTIANA e BUCCI, il quale chiede al Ministro un chiarimento sulla portata dell'ultima comunicazione che sarebbe pervenuta da parte della Commissione europea e che avrebbe l'effetto di differire l'entrata in vigore della normativa all'esame.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che indebitamente, nel Meridione d'Italia, vi è stato chi ha voluto addebitare a Forza Italia la responsabilità per il ritardo nell'approvazione delle disposizioni in esame: al riguardo sottolinea che fu proprio il Gruppo di Forza Italia a chiedere l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo, sul quale poi sono intervenute le note problematiche con l'Unione europea. Espresa soddisfazione per l'accelerazione del provvedimento che è giunto alla sua fase conclusiva, ribadisce l'atteggiamento costruttivo tenuto dal suo Gruppo, che ha anche rinunciato a presentare emendamenti, per consentire un *iter* tempestivo e chiede l'impegno del Ministro (al quale esprime apprezzamento per l'azione svolta) per garantire piena efficacia alla normativa che la Commissione sta per approvare. Ribadisce conclusivamente che sarà comunque necessaria una decisiva azione del Governo italiano a difesa dei vari comparti produttivi nazionali che si devono confrontare, a livello europeo, con le imprese concorrenti. Nel preannunciare il voto favorevole di Forza Italia, auspica che siano state così chiarite le polemiche insorte.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE rinuncia a svolgere la replica.

Il ministro PINTO, in relazione alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore BUCCI, precisa che, sulla base di un reclamo pervenuto da operatori economici interessati, era pervenuta al Ministero da parte dei Servizi della Commissione europea una prima nota del marzo 1998 nella quale si sollevava il rilievo circa la individuazione nel provvedimento in esame di disposizioni che, ad un primo esame, potevano configurarsi come norme tecniche. In seguito a tale nota il Ministero ai primi di aprile aveva provveduto a notificare il provvedimento alla Commissione, che ulteriormente precisava che non si rinvenivano disposizioni che potessero configurarsi come aiuti di Stato, ma eventualmente per altri profili normative tecniche, come tali successivamente notificate cautelativamente dal Ministero dell'industria alla Commissione ai primi di maggio. Alla fine di maggio la Commissione europea inviava una ulteriore nota con la quale sospendeva l'entrata in vigore del provvedimento in attesa che si perfezionassero le procedure di comunicazione. Ai primi di giugno il Ministero replicava sostenendo che non c'erano a suo avviso le condizioni necessarie per ritenere sussistenti delle disposizioni tecniche nel provvedimento in esame. Dopo ulteriori contatti con gli Uffici europei, è pervenuta l'ultima comunicazione della Commissione (cui ha fatto riferimento il senatore Bucci nel suo intervento) con la quale si differirebbe al maggio 1999 l'entrata in vigore del provvedimento, avendo la Commissione manifestato l'intenzione di adottare una regolamentazione specifica sulla materia.

A tal punto è apparso non opportuno insistere sulla formulazione approvata dal Senato, che poteva implicare il rischio di un rinvio dell'efficacia delle norme ed è stata (pur senza l'avallo preventivo dell'Unione europea) studiata una nuova riformulazione, poi accolta alla Camera dei deputati, su cui sussiste il pieno assenso del Governo. Nell'esprimere l'auspicio che la nuova formulazione, ora all'esame della Commissione, possa ottenere l'avallo dell'Unione europea, il ministro Pinto si sofferma sul concetto di norme tecniche e di specificazioni tecniche, facendo in particolare riferimento a quanto previsto, a tale riguardo, nel preambolo e nell'articolo 1 della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale delle direttiva 83/189/CEE (con la quale si prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche). Il Ministro esprime altresì l'avviso che la nuova formulazione, anche con la modifica del titolo del provvedimento (che ora fa espresso riferimento alla etichettatura) non possa configurarsi come una formulazione recante specificazioni tecniche (che attengono invece a metodologie di produzione) e si richiama a quanto previsto sia dal decreto legislativo n. 109 del 1992 (art. 3, lettera m)) sia alla direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978 n. 79/112/CEE, che all'articolo 3, punto 7 fa esplicito riferimento, relativamente all'etichettatura, alla indicazione del luogo di origine e di provenienza (quando l'omissione possa indurre il consumatore in errore). Ribadisce conclusivamente l'auspicio che si possa così giungere ad una rettifica del parere espresso

dall'Unione europea, cui tempestivamente trasmetterà il testo, una volta approvato, reiterando e ulteriormente specificando le argomentazioni già svolte.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa, con la replica del Ministro, la discussione generale, prende atto che l'orientamento unanime espresso dai Gruppi presenti alla seduta è favorevole all'approvazione del testo senza ulteriori modifiche, avvertendo che si passerà direttamente alla discussione degli articoli modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Senza ulteriore discussione, con separate votazioni, sono approvati all'unanimità l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e il titolo del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore CUSIMANO osserva che, al di là di polemiche con l'altro ramo del Parlamento, il testo trasmesso appare peggiorativo per gli interessi del mondo agricolo rispetto a quello varato dal Senato. Si può concordare con la modifica fatta all'articolo 1 rispetto al divieto di diciture equipollenti e si può anche concordare con la modifica apportata all'articolo 2 (che estende anche agli oli di oliva, in parte d'origine e provenienza da altri paesi, le diciture che evidenziano la non totale produzione italiana). Non appare però, a suo avviso, giusta la soppressione del comma 4 dell'articolo 2, che vietava per l'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine qualsiasi trattamento di natura termica, in quanto tale modifica può dare adito a confusione. Il provvedimento rappresenta comunque una prima risposta alle richieste del comparto olivicolo, minacciato da una riduzione del 45 per cento dell'aiuto alla produzione per la campagna in corso con un danno di parecchie centinaia di miliardi di lire. Comunque, anche in considerazione del parere favorevole espresso da alcune associazioni di produttori olivicoli, e per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, tanto atteso dal mondo agricolo, il senatore Cusimano preannuncia un voto favorevole.

Il senatore BEDIN conferma il voto favorevole, già espresso dal suo Gruppo al Senato in prima lettura, sul provvedimento in titolo sottolineando che il testo ha richiesto parecchio tempo per essere trasmesso al Senato. Alla luce di tali considerazioni riterrebbe opportuno un più efficace coordinamento tra Camera e Senato, anche a livello di Gruppi parlamentari, ricordando che alla Camera dei deputati qualche Gruppo non ha concesso la sede deliberante. Dà atto al ministro Pinto della posizione assunta dal Governo che ha avviato una fattiva collaborazione con l'Unione europea, al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione. Il provvedimento è sicuramente utile per il settore olivicolo e, in particolare, per le zone del Meridione, in quanto da un lato si promuove

lo sviluppo delle risorse vere delle zone meridionali rappresentate dall'agroindustria e al contempo si persegue l'obiettivo di valorizzare, premiando la qualità, le produzioni italiane nel complesso. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Partito Popolare.

Il senatore PIATTI conferma a nome del suo Gruppo il voto favorevole già espresso in prima lettura, osservando che le modifiche introdotte sono da ricollegare in buona parte a esigenze fatte valere in sede europea. Ritiene che con il provvedimento all'esame si sia indicata la strada da perseguire anche per altri comparti, e che va perseguito l'obiettivo di sostenere una politica a favore della qualità. Tutti gli attori della filiera, e quindi anche il comparto industriale, devono acquisire la consapevolezza che questa è la posta in gioco. Nel far rilevare come la posizione assunta dal Governo italiano potrà essere seguita anche da altri paesi (come dimostrano le prese di posizione della Grecia e del Portogallo), prende atto con favore che è emerso, per l'Italia, un ruolo di paese più protagonista e sottolinea che viene consegnato nelle mani dei produttori un potente strumento normativo, sottolineando comunque l'esigenza di proseguire sulla strada delle innovazioni e delle modernizzazioni.

Il senatore CORTIANA, nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dal senatore Piatti, sottolinea che il modulo di intervento, anche normativo, così accolto, potrebbe essere utilmente esteso ad altri comparti produttivi del settore primario. In particolare sottolinea che tale approccio va esteso al settore vitivinicolo, ove si incontrano maggiori difficoltà, ribadendo l'utilità di introdurre certificazioni di processo e di filiera, anche ai fini di una azione efficace che tenga conto della competizione internazionale. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0088ª)

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Ladu ha informato che non potrà essere presente, per concomitanti impegni di natura istituzionale, alla seduta già convocata per domani sulle questioni relative agli organismi geneticamente modificati, assicurando la propria disponibilità ad intervenire immediatamente alla ripresa dei lavori; avverte pertanto che la programmata audizione non avrà più luogo nella seduta di domani. Avverte altresì che sarà rinviato anche lo svolgimento della interrogazione n. 3-01976 del senatore Murineddu (in materia di recupero delle anticipazioni ottenute dalle banche per i seminativi su terreni ritirati dalla produzione), anche per l'esigenza di ulteriori approfondimenti su tale argomento.

Propone pertanto, tenuto conto delle circostanze, di sconvocare la seduta già convocata per domani alle ore 15, rinviando il seguito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI
(R029 000, C09^a, 0033^o)

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, giovedì 30 luglio, già convocata alle ore 15, non avrà più luogo. Resta confermata la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riunirà alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

178ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

indi del Vice Presidente

PALUMBO

indi nuovamente del Presidente

CAPONI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il ministro BERSANI, dopo aver ricordato come il disegno di legge in esame miri essenzialmente ad utilizzare e rendere disponibili risorse già stanziata nell'ultima legge finanziaria e come dal prossimo anno simili interventi legislativi non saranno più necessari per effetto della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 1998, si sofferma, in particolare, sugli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo. Si tratta di disposizioni che toccano temi – l'alta tecnologia e l'industria aeronautica – di assoluto interesse, rispetto ai quali non si comprende lo scarso spazio ad essi dedicato dalla stampa italiana.

Ricorda, quindi, brevemente l'evoluzione più recente di questi settori ove si registra – a partire dal 1989 – una drastica caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una conversione sempre più marcata verso tecnologie – cosiddette «duali» – con applicazioni civili, ma

che prevedono la possibilità anche di uno sviluppo militare. Quanto all'industria aeronautica, i processi di sviluppo e concentrazione delle imprese statunitensi - *leader* nel settore - rendono necessaria un'analoga concentrazione dell'industria europea.

Con riferimento allo sviluppo delle tecnologie duali, il disegno di legge in esame prevede iniziative da parte dei Ministeri della difesa, della ricerca scientifica e dell'industria che, utilizzando essenzialmente le procedure previste dalla legge n. 808 del 1985, mirano al finanziamento di attività di promozione, ricerca, sviluppo e realizzazione di prodotti nei campi aerospaziale e dell'elettronica, essenzialmente nei settori della comunicazione, dell'osservazione e del controllo. Rileva, quindi, come la prospettiva in cui queste iniziative si collocano sia sempre quella di una maggiore integrazione dell'industria europea, ed al riguardo segnala come in settembre sia previsto un nuovo incontro in Francia tra i Ministri competenti dei vari paesi. Ricorda infine come il disegno di legge in esame si limiti a fissare i principi, demandando la definizione di una più articolata normativa del settore ad un regolamento che dovrà essere previamente sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Venendo a considerare gli interventi previsti nel disegno di legge in esame per l'industria aeronautica, il ministro Bersani ricorda come si tratti di disposizioni essenzialmente rivolte a garantire la partecipazione delle imprese italiane alla costituenda società *Airbus* nonché la realizzazione dei programmi di tale società. L'industria aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento forte di alcuni settori di eccellenza - elicotteristica, radaristica e sistemi di controllo - e dopo aver attraversato un profondo processo di ristrutturazione che ne garantisce un'adeguata competitività.

Ricorda, quindi, come nel senso di una progressiva integrazione delle imprese nei settori della difesa vada la recente conclusione di due significativi accordi fra i Ministri dell'industria dei principali paesi europei. In quella sede si è cercato di conciliare le diverse strategie e le esigenze dei vari paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a conciliare la autonomia delle aziende con la politica di settore dei Governi. I recenti processi di integrazione tra imprese pubbliche e private, che hanno investito l'industria aeronautica francese, come anche gli accordi tra imprese italiane ed inglesi nel campo elicotteristico, sono, un segno evidente dell'evoluzione del settore nel senso indicato.

Quanto alla trasformazione del consorzio *Airbus* in società, non sembra esservi certezza circa la possibilità della sua realizzazione alla data prevista del 1999. Tuttavia l'obiettivo va perseguito con fermezza, e deve essere garantita un'autorevole partecipazione, sin dall'inizio, delle imprese italiane; da ciò la necessità di una sollecita approvazione delle disposizioni in esame. Questa partecipazione, comunque, non pregiudica nè mette in discussione i rapporti tra le imprese italiane del settore e quelle statunitensi.

Il senatore TURINI manifesta innanzitutto apprezzamento per il contributo di riflessione apportato dal ministro Bersani in ordine

alle problematiche dello sviluppo dei settori aeronautico ed aerospaziale.

Al riguardo, fa presente che la richiesta avanzata dalla sua parte politica affinché l'esame del provvedimento proseguisse in sede referente si fonda unicamente sulla considerazione che disposizioni particolarmente rilevanti, come quelle relative ai settori in considerazione, disciplinate agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, richiedano una più specifica attenzione, al di là di quanto può avvenire nel contesto di un provvedimento di contenuto estremamente eterogeneo come quello all'esame.

Nel merito, le disposizioni relative ai comparti aeronautico e aerospaziale, anche alla luce degli indirizzi programmatici prospettati dal ministro Bersani, sembrano rispondere ad una logica complessivamente apprezzabile; analoga considerazione può farsi per quanto riguarda le misure relative alla proroga degli incentivi per il settore dei ciclomotori, di cui all'articolo 6.

Per tali ragioni, sottolinea l'opportunità di stralciare dal provvedimento le disposizioni di carattere eterogeneo, circoscrivendone la portata ai soli settori testè richiamati.

Il senatore TRAVAGLIA esprime innanzitutto un giudizio favorevole sullo scenario di evoluzione del settore aeronautico ed aerospaziale definito dal ministro Bersani nella seduta odierna, rilevando peraltro come le disposizioni concernenti i medesimi comparti siano accompagnate da altre misure di contenuto estremamente eterogeneo.

Al di là dei rilievi critici di metodo che possono essere formulati rispetto alla prassi di sottoporre al Parlamento provvedimenti *omnibus*, appare auspicabile che la Commissione, prima di procedere all'esame dell'articolato, possa avere un confronto con il Governo sugli attuali assetti organizzativi del settore aeronautico e aerospaziale, come pure sul quadro dei relativi finanziamenti. Ciò, anche in considerazione dell'iniziativa recentemente assunta dal Consiglio dei ministri nel senso del riordino dell'Agenzia spaziale italiana, e tenuto conto delle indicazioni del Piano spaziale 1998-2001, approvato dal CIPE.

Il senatore LARIZZA, pur concordando con i senatori già intervenuti sull'opportunità di uno specifico approfondimento delle questioni inerenti al settore aeronautico e aerospaziale, rileva come sia necessario pervenire ad una approvazione della normativa in tempo utile per consentire l'utilizzo delle risorse destinate al comparto in considerazione dalla legge finanziaria per il 1998.

Rileva poi come la documentazione già acquisita dalla Commissione sia idonea ad una esauriente valutazione degli impegni e degli indirizzi assunti dal Governo.

Nel complesso, emerge un quadro caratterizzato da una persistente debolezza del sistema industriale sul versante delle tecnologie avanzate, anche se non mancano segnali incoraggianti. Al riguardo, particolarmente significativa è l'esperienza del Consorzio capeggiato dall'Alenia in vista della realizzazione del laboratorio spaziale europeo, che ha eviden-

ziato presso il personale tecnico l'esistenza di elevate professionalità, come pure di una rilevante motivazione e capacità di sacrificio, ciò che lascia ben sperare per un futuro recupero in termini di competitività internazionale.

In conclusione, nell'auspicare che vi sia la possibilità di un confronto presso la Commissione, eventualmente anche con il ministro Berlinguer sulle problematiche del riordino dell'ASI, rileva come il pur necessario approfondimento sulle prospettive del settore aerospaziale non debba comportare un ritardo nella approvazione della normativa in esame.

Il senatore DE CAROLIS, nel ribadire le riserve già espresse nella seduta del 9 luglio scorso in ordine alla eccessiva eterogeneità del disegno di legge, suggerisce l'opportunità di modificare tramite appropriati stralci l'ambito della normativa in esame.

Il ministro BERSANI rileva preliminarmente come, attraverso i primi due articoli del disegno di legge, si sia inteso promuovere per la prima volta una incisiva integrazione gestionale tra i settori dell'industria, della ricerca scientifica e della difesa, in una situazione caratterizzata dalla notevole parcellizzazione delle competenze.

Fa presente poi che, ove la Commissione ravvisi l'opportunità di un approfondimento maggiore in ordine alle prospettive e agli indirizzi per il settore aeronautico e aerospaziale, sarà sua cura fornire ulteriori elementi di valutazione, nel contesto più generale della politica industriale del paese.

Vi è però la necessità di pervenire in tempi ragionevolmente ravvicinati all'attivazione di una serie di strumenti legislativi, così da consentire un tempestivo avvio operativo degli interventi programmati. Ciò ha determinato inevitabilmente la compresenza in uno stesso provvedimento di disposizioni di contenuto eterogeneo, il che può in effetti rappresentare un elemento di difficoltà per l'esame del Parlamento.

Nelle presenti condizioni, peraltro, la scelta più appropriata non sembra quella di rimettere in discussione l'impianto complessivo del disegno di legge attraverso l'effettuazione di radicali stralci; può semmai valutarsi la possibilità di riconsiderare singoli aspetti dell'articolato.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti al ministro Bersani in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il personale delle imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa, sottolineando l'esigenza di non discostarsi da una linea di coerenza con gli indirizzi generali di politica industriale definiti per il comparto. Rileva poi come debba evitarsi l'introduzione di meccanismi diretti a mantenere il controllo in mano pubblica di settori industriali come, in particolare, la cosiddetta *golden share*, e ciò anche alla luce dei vincoli di compatibilità comunitaria.

Il ministro BERSANI, con riferimento ai rilievi da ultimo sollevati dal senatore Mungari, fa presente come non siano ravvisabili vincoli co-

munitari rilevanti ai fini delle modalità della partecipazione dello Stato al capitale delle imprese in considerazione, trattandosi di un settore speciale come quello della difesa.

Il presidente CAPONI propone che la discussione generale si protragga per una ulteriore seduta, che sarà convocata alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva.

In tale seduta, potrà essere affrontata l'eventualità di stralci o comunque di modificazioni dell'impianto dell'articolato.

Per quanto riguarda le modalità dell'ulteriore *iter* di esame, appare difficilmente ipotizzabile una nuova assegnazione alla sede deliberante, mentre potrebbe semmai valutarsi la possibilità di richiedere una assegnazione in sede redigente.

In risposta ad un quesito rivolto dal senatore TRAVAGLIA, il ministro BERSANI assicura che, prima della ripresa dell'esame del provvedimento dopo la sospensione estiva, saranno messi a disposizione della Commissione gli ulteriori elementi di valutazione sollecitati.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto degli impegni assunti dal ministro Bersani, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame. Rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è pervenuta, da parte dei senatori Mulas, Siliquini, Roberto Napoli, Florino e Novi, la richiesta di rimettere all'esame dell'Assemblea il disegno di legge in titolo. Pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge n. 1452-B è rimesso all'Assemblea. Resta comunque acquisita anche in tale sede la relazione svolta dal senatore Pelella nella seduta di ieri.

Il senatore MULAS, nel richiamare le valutazioni che hanno indotto alcuni Gruppi politici a richiedere la rimessione del disegno di legge in titolo alla sede referente, sottolinea come tale provvedimento introduca elementi di scarsa chiarezza nei rapporti finanziari tra lo Stato e il principale istituto previdenziale.

Il PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione del senatore Mulas, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la puntuale relazione svolta dalla senatrice Piloni, osserva che l'ampio spettro di proposte all'esame della Commissione consente di mettere a punto un testo in grado di recepire gli aspetti più positivi di ciascuno dei disegni di legge all'esame congiunto. Non vi è dubbio, peraltro, che un provvedimento sulla prevenzione e l'assicurazione degli infortuni domestici costituisce un importante passo in avanti, sul piano politico e culturale, e si riconnette alla riflessione che la Commissione ha già avviato nell'ambito dell'esame dei provvedimenti sull'integrazione al trattamento minimo e sulla previdenza per le casalinghe. I provvedimenti all'esame congiunto della Commissione riconoscono in pieno il valore sociale del lavoro domestico, inquadrandolo, per l'appunto, in un contesto normativo di tipo lavoristico: giunge in tal modo a conclusione un insieme di iniziative poste in essere inizialmente da ristrette avanguardie del movimento femminile e successivamente sostenute da un consenso sempre più ampio.

Entrando nel merito dei provvedimenti in titolo, e in particolare del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, si deve in primo luogo registrare la connessione tra le problematiche in essi affrontate e la riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema sul quale la Commissione ha offerto un rilevante contributo. È significativa, a questo proposito l'impostazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3362, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza negli ambienti di civile abitazione, riprendendo uno schema adottato da analoghe iniziative legislative in materia di sicurezza del la-

voro all'esame della Commissione. A tale proposito, occorre prendere atto che, per quanto attiene alle tematiche della prevenzione e della sicurezza, la dimensione domestica è un universo tuttora inesplorato, anche per quanto attiene alla disponibilità di dati sufficientemente aggiornati, e i disegni di legge all'esame offrono un'importante opportunità per allineare la normativa in materia a quella degli altri paesi europei. L'accento deve essere quindi posto sul momento della prevenzione e dell'abbattimento dei fattori di rischio, così come è stato previsto, a suo tempo, per i luoghi di lavoro: una tale sottolineatura è importante, al fine di evitare che il provvedimento che la Commissione si accinge a predisporre si esaurisca in una operazione di carattere meramente assicurativa e previdenziale, quando invece la valorizzazione dell'elemento informativo e preventivo deve costituire l'aspetto qualificante della nuova normativa. Inoltre, un approfondimento sulla prevenzione, nel senso di avvicinare la disciplina prevista per gli ambienti di civile abitazione a quella già vigente per i luoghi di lavoro, può realizzare risvolti non irrilevanti sul versante produttivo ed occupazionale, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo. Privilegiando i profili prevenzionistici è possibile anche individuare con maggior congruità la misura del premio assicurativo in relazione alle possibilità che si verifichino l'evento dannoso.

Per quanto riguarda poi l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, l'articolo 7, comma 3 prevede che siano soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni: occorre però considerare che sono sovente impegnate nei lavori domestici anche persone di età inferiore ai 18 anni, per le quali dovrebbero essere predisposte specifiche modalità di tutela. Altri elementi da approfondire riguardano la misura minima percentuale di invalidità permanente prevista per l'accesso alle prestazioni, nonché l'individuazione delle norme che si applicano nel caso di infortuni mortali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il relatore TAPPARO ricorda che nella seduta dell'8 aprile la Commissione gli conferì il mandato di predisporre uno schema di testo unificato dei tre disegni di legge in titolo. L'approfondimento delle varie questioni, stante la complessità della materia, ha richiesto un periodo di

tempo superiore a quello originariamente preventivato, e pertanto il relatore sottopone al vaglio della Commissione una serie di proposte e considerazioni che potrebbero costituire il presupposto di un testo unificato.

Una prima questione concerne l'individuazione del periodo di esposizione minimo per il conseguimento del diritto alla maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori che hanno operato a contatto con l'amianto. Su questo punto, il relatore - anche in relazione ad una evoluzione interpretativa in senso meno restrittivo dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 da parte dell'INPS e dell'INAIL, che ha consentito tra l'altro ai lavoratori non coperti dall'assicurazione supplementare per l'asbestosi di rientrare comunque nell'ambito di applicazione della legge - ritiene necessario pervenire ad un superamento del limite minimo di 10 anni di esposizione all'amianto, di cui al comma 8 del citato articolo 13. Tale limite, infatti, si è rivelato troppo rigido, ed eccessivamente condizionato da vincoli di bilancio, particolarmente stringenti all'epoca della discussione del citato provvedimento. Il suddetto limite andrebbe rimosso anche in considerazione del lunghissimo periodo di latenza delle patologie tumorali connesse all'esposizione, e il legislatore dovrebbe valutare attentamente il carattere e le modalità dell'esposizione medesima, e la possibilità di prevedere forme di indennizzo per patologie derivanti da periodi di esposizione anche limitati.

Non sembra pertanto ragionevole ricondurre il diritto alla maggiorazione contributiva al solo dato del pagamento del premio per l'assicurazione speciale contro il rischio asbestosi, mentre un utile contributo all'individuazione della platea dei beneficiari avrebbe potuto venire dai piani regionali previsti dall'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992, che dovrebbero indicare puntualmente le imprese che hanno fatto uso di amianto. Purtroppo, tali piani sono rimasti in larga misura sulla carta, non per volontà delle regioni, ma per mancanza di adeguate risorse finanziarie, considerato che i primi contributi per l'effettuazione dei censimenti sono stati erogati alle regioni solo un anno or sono.

Si pone pertanto il problema, di non facile soluzione, di definire meglio la situazione di rischio derivante dall'esposizione all'amianto, anche per periodi di tempo limitati, in modo da individuare e circoscrivere con chiarezza la platea dei soggetti destinatari dei benefici previdenziali. Per questo aspetto, i ritardi della programmazione regionale, che comincia ora a muovere i primi passi, rischiano di rendere particolarmente problematica l'applicazione della normativa, poichè nel corso degli anni le imprese che hanno utilizzato l'amianto nei cicli produttivi hanno subito profonde modificazioni e trasformazioni, che hanno portato alla chiusura di unità produttive e alla ristrutturazione di quelle rimanenti.

Per il futuro, le residue attività che implicano l'esposizione all'amianto, riguardanti la scoibentazione, la bonifica e lo smaltimento, risultano effettuate con procedure di sicurezza tali da eliminare i fattori di rischio. Pertanto, l'attribuzione di un beneficio previdenziale per i lavoratori impegnati in tali attività non sembra del tutto convincente, poi-

chè potrebbe risultare una sorta di monetizzazione del rischio, mentre potrebbero essere più opportunamente previste forme di rivalsa e di risarcimento riconducibili alla violazione delle norme di sicurezza.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, per consentire a tutti i componenti della Commissione di disporre del tempo necessario per riflettere sulle proposte illustrate dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
30 LUGLIO 1998
(A007 000, C11^a, 0096^o)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi prima dell'inizio della seduta odierna, ha deliberato, tra l'altro, di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 30 luglio, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3471, di conversione in legge del decreto-legge n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario e di sostegno al reddito. L'Ufficio di presidenza ha altresì deciso che la Commissione tornerà a riunirsi, per il seguito dell'esame del suddetto provvedimento, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari, giovedì 10 settembre, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

225^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(1862) *CORTELLONI ed altri: Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il senatore MAGGI dichiara che l'esame del Senato, che fa seguito al lungo *iter* della Camera dei deputati, dovrebbe tendere a riportare certezza normativa nella materia delle locazioni, superando le rigidità del regime preesistente e quelle ancora presenti nel testo del disegno di legge n. 3393. Infatti, la durata vincolata del contratto deroga alle norme ordinarie del codice civile e l'articolo 12 appare estremamente iugulatorio nei confronti della libera contrattazione; al contrario, un termine più breve e la certezza che il proprietario rientri in possesso della casa a finita locazione sono le premesse per far sì che il mercato non permanga asfittico.

La liberalizzazione del mercato deve peraltro comportare misure di sostegno nei confronti degli inquilini non abbienti, nonché uno sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica che faccia fronte alle esigenze di riqualificazione urbana: troppo spesso il recupero è stato inteso dagli stru-

menti urbanistici vigenti come vincolo per non procedere all'abbattimento di edifici dalla precaria vivibilità, in nome di una salvaguardia dell'antico che si traduce semplicemente nel mantenimento del vecchio. Invita a procedere mediante la costituzione di un Comitato ristretto, che esamini le proposte emendative di tutti i Gruppi garantendo la celerità dell'*iter*.

Il senatore RIZZI prende atto del riconoscimento, ad opera della maggioranza, della necessità di abbattere il vincolismo che attualmente soffoca il mercato locatizio, ma giudica le misure previste nel disegno di legge n. 3393 ampiamente squilibrate e suscettibili di produrre l'effetto opposto: se la tutela del diritto alla casa – con il quale si rafforza la stabilità del nucleo familiare – non viene operata con un'equa considerazione di tutte le parti del rapporto di locazione, si indurranno i proprietari a ritirarsi dal mercato dei fitti per spostarsi su quello delle vendite. La Corte costituzionale ha poi ribadito più volte che la destinazione unica dei fondi *ex* Gescal è quella di costruire abitazioni per i lavoratori dipendenti, per cui la relativa distrazione comporterà ulteriori problemi.

Il Gruppo Forza Italia si riserva di valutare la richiesta di passaggio alla sede redigente, ma giudica necessario introdurre diverse modifiche nel testo affinché sia utilmente corretto, riequilibrando il denunciato squilibrio.

Il senatore RESCAGLIO esprime consenso per l'attenzione recata alla politica della casa nel disegno di legge n. 3393, che prosegue lungo un indirizzo che nel passato espresse le misure a favore dell'edilizia agricola ed ai pubblici dipendenti. L'esistenza di un fondo di solidarietà per i proprietari che accedono al secondo canone, corroborata da un principio di sussidiarietà invertita che esalta il ruolo delle autonomie locali, dimostra l'equilibrio della legge, che prevede anche future misure fiscali a favore degli inquilini; semmai, la detrazione fiscale già prevista poteva essere più utilmente estesa a tutto il territorio nazionale.

Un'attenzione specifica meritano – anche mediante limitati emendamenti – le locazioni per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo (come l'uso agricolo); giudica invece ingenerosa la critica all'unico limite (quello di durata) alla libera contrattazione tra privati, mentre esprime apprezzamento per il superamento delle commissioni prefettizie con il ritorno al ruolo del giudice ordinario. Controbatte il senatore MANFREDI, che giudica invece un regresso tale sviluppo e lamenta come il testo normativo non soddisfi requisiti minimi di chiarezza, tanto da non rendere esplicito neppure il meccanismo in virtù del quale si consegua lo sfratto immediato.

Il presidente GIOVANELLI, ipotizza che il termine per gli emendamenti potrebbe essere fissato per le ore 12 dell'8 settembre prossimo; laddove i Gruppi non accedessero all'ipotesi di trasferimento alla sede redigente, infatti, si potrebbe rendere necessaria la convocazione della Commissione anche prima della ripresa dei lavori d'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13ª, 0035º)

Il presidente GIOVANELLI dà conto della lettera pervenutagli il 14 luglio scorso dal Presidente della 5ª Commissione, senatore Coviello: nel corso dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 3116 e 3294 la relativa Sottocommissione per i pareri manifestò l'orientamento di approfondire in modo adeguato la materia della contabilità ambientale, eventualmente anche attraverso l'esame congiunto dei due disegni di legge da parte delle Commissioni 5ª e 13ª.

Valutata l'opportunità di procedere in sede congiunta con la Commissione che, già in sede di approvazione del disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato ed in occasione dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, si è occupata espressamente della contabilità ambientale, il presidente GIOVANELLI chiede mandato alla Commissione di rispondere alla 5ª Commissione in senso favorevole, affinché siano promosse le conseguenti iniziative regolamentari.

Convieni la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta notturna, originariamente convocata per le ore 20, non avrà più luogo; avverte altresì che l'ordine del giorno della settimana è integrato con i disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684, a seguito della loro riassegnazione in sede referente.

La seduta termina alle ore 9,30.

226ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C13^a, 0035^o)

Il senatore RIZZI lamenta che la seduta pomeridiana di ieri abbia avuto inizio soltanto alle ore 16,30, quando si era appena conclusa la seduta delle Commissioni riunite 9^a e 13^a ed iniziavano i lavori d'Assemblea: avendo tale contingenza prodotto la ragionevole aspettativa dell'impossibilità di concomitanza dei lavori della 13^a Commissione, egli legittimamente reputò che questi ultimi non si tenessero e, pertanto, a causa dello svolgimento della seduta non fu messo in condizione di svolgere la sua attività di parlamentare.

Replica il presidente GIOVANELLI, ricordando che la seduta pomeridiana di ieri era regolarmente convocata e che, stante l'assenza di votazioni ad inizio di seduta d'Assemblea, essa si svolse appena riscontrata la presenza del numero legale. Accoglie comunque l'osservazione del senatore Rizzi circa il fraintendimento cui può aver dato luogo la prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite: egli stesso provvede ad informare quanti più senatori ivi presenti che, al termine, avrebbe avuto luogo la seduta della 13^a Commissione, ma non lo fece con annuncio formale dal banco di Presidenza per non interrompere la replica del ministro Pinto. Se ciò può aver ingenerato in taluno l'erronea convinzione della sconvocazione della Commissione, se ne scusa con l'interessato.

IN SEDE REFERENTE

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storage; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(1862) *CORTELLONI ed altri: Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione*

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3393, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1862, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684, congiunzione con il disegno di legge n. 3393 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3393 e 1862, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PAROLA, ricordato che i disegni di legge n. 536 e connessi sono stati riassegnati in via primaria alla Commissione, riferisce sui disegni di legge nn. 536 (che intende modificare profondamente la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 333 del 1992, impedendo aumenti vertiginosi di affitti, e garantendo una durata certa di tali contratti oltre alla possibilità di disdire il contratto solo per motivi di necessità e morosità, abolendo lo sfratto per finita locazione), 537 (in cui tra l'altro si prevede che per gli alloggi non locati da più di sei mesi si quadruplichi la rendita catastale ai fini dell'IRPEF e si raddoppi l'imposta comunale sugli immobili), 587 (con cui si vuole proseguire sulla strada della liberalizzazione dei canoni d'affitto includendovi le costruzioni classificate nella categoria catastale A/1, quelle situate nei comuni che non hanno i requisiti di alta tensione abitativa e le abitazioni sfitte), 645 (che tende al ripristino parziale della precedente normativa sull'equo canone, onde favorire soprattutto le fasce di reddito più deboli, al fine di contemperare le esigenze degli inquilini con quelle dei proprietari di immobili e delle società immobiliari) e 684 (che autorizza incrementi in stretta relazione con l'ammontare del canone di locazione precedentemente stabilito dalla legge n. 392 del 1978 e dei redditi familiari percepiti, assicurando limiti ben precisi alla libertà di contrattazione delle parti e, quindi, un trattamento più equo rispetto alla precedente normativa).

Il Relatore propone che tali disegni di legge siano congiunti al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3393, di cui propone l'assunzione a testo base per l'ulteriore seguito dell'*iter*.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore, nonchè su quella, già avanzata nella seduta di ieri, di disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1862.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore BORTOLOTTO il quale, sottolineata la serietà del problema abitativo nel nostro Paese, dichiara di condividere la linea prescelta nel disegno di legge n. 3393 per farvi fronte. Obiettivo principale di tale provvedimento è infatti attuare la politica della casa non attraverso la costruzione di altre abitazioni ma attraverso l'utilizzo di quelle attualmente esistenti e non utilizzate dai proprietari. Attraverso un meccanismo di concertazione e incentivazione dei proprietari, a cui corrispondono misure di so-

stegno per le fasce più deboli presso la Camera dei deputati si è riusciti a pervenire, dopo un lavoro lungo e faticoso, ad un equilibrato punto di arrivo. Non sono pertanto condivisibili le critiche che vedono il provvedimento punitivo nei confronti del proprietario, al quale è lasciata invece una reale libertà di scelta sull'utilizzo del proprio immobile. Può essere invece ancora suscettibile di miglioramento la parte relativa al ruolo delle rappresentanze dei proprietari e degli inquilini, ma non si può sot tacere che il vero limite del provvedimento rimane la modesta dotazione finanziaria che, se da una parte discende dalla ristrettezze della finanza pubblica, dall'altra è anche connessa alla scarsa attenzione che nel nostro Paese si è tradizionalmente riservata alla politica della casa, a differenza di quanto avviene in altri paesi, come ad esempio la Francia, che destina a tale settore una cifra annuale corrispondente a 40.000 miliardi di lire, a fronte dei 1.000 miliardi impegnati dall'Italia a tale scopo. Auspica pertanto che nel corso dell'esame del prossimo disegno di legge finanziaria possano essere reperite ulteriori risorse per la politica abitativa, atteso che il problema riguarda le famiglie più disagiate, alle quali è dovere del Governo prestare sostegno.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GIOVANELLI sospende la seduta per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,05.

Il presidente GIOVANELLI comunica che la Commissione può proseguire i propri lavori, essendo mancato in Assemblea il numero legale.

Il relatore PAROLA replica agli intervenuti in discussione generale, dichiarando in primo luogo di ritenere condivisibili la maggior parte delle osservazioni formulate dal senatore Carcarino, che potrebbero essere anche parzialmente accolte. Richiamando l'intervento del senatore Maggi, fa presente che l'articolo 3 contiene una soddisfacente disciplina di salvaguardia dei proprietari, così come sono adeguatamente assicurate misure di sostegno le fasce sociali più deboli; al riguardo, ritiene anche utile segnalare che la Confedilizia ha tenuto un atteggiamento molto responsabile ed ha contribuito ad individuare la soluzione di compromesso contenuta nel disegno di legge, che evidentemente è sembrata equilibrata per tutte le parti interessate, anche se sarebbe comunque opportuno prevedere, nell'ambito di un ordine del giorno, una verifica in sede parlamentare dei meccanismi proposti. Pur comprendendo la sollecitazione del senatore Rescaglio sull'ampliamento delle agevolazioni, fa presente che i vincoli della finanza pubblica la rendono impraticabile, mentre dichiara di non comprendere l'obiezione del senatore Manfredi in merito alla agevolazione prevista per i proprietari che accedono al canone concertato, che invece secondo lui rappresenta un risultato di grande rilievo.

Non dicendosi pregiudizialmente contrario all'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, auspica che a tale decisione si intervenga solo se essa può risultare funzionale ad un *iter* più spedito dell'esame dell'articolato. Assicura infine a quanti hanno avanzato istanze in tal senso, che è sua intenzione verificare fino in fondo con il Governo la possibilità di ampliare l'ambito delle agevolazioni previste nel disegno di legge.

Replica quindi il sottosegretario MATTIOLI il quale, auspicando che al Senato si ricrei il clima collaborativo cui si è lavorato alla Camera dei deputati, invita i commissari a tener conto, nel corso dell'esame del provvedimento, della situazione obiettiva esistente nel Paese senza lasciarsi condizionare da posizioni ideologiche. Solo in tal modo è possibile cogliere il pregio e l'originalità della soluzione individuata nel testo, che probabilmente riuscirà a rimuovere i vincoli che hanno finora ingessato il mercato abitativo, ricreando le condizioni per il ripristino di una situazione fisiologica. Il paradosso del mercato italiano deriva infatti dall'enfatizzazione del problema abitativo inteso come esigenza di ciascun cittadino di avere un alloggio in proprietà. Ciò da una parte ha stimolato la costruzione di nuovi immobili con tecniche e modalità spesso discutibili, che hanno finito per pregiudicare l'assetto urbanistico di molte città, dall'altra ha portato ad ignorare completamente l'esistenza di un gran numero di alloggi sfitti. È perciò un falso problema il mancato utilizzo dei 18.000 miliardi di lire derivanti dai fondi *ex-Gescal* trasferiti alle regioni, considerato che nella maggior parte dei casi non si è potuto procedere per insufficienza o inesistenza di aree edificabili. Il carattere equilibrato del testo in esame si evince da numerose disposizioni, di cui egli sottolinea la valenza: in primo luogo il criterio della concertazione introdotto anche nel mercato della casa, quindi il sostanziale mantenimento della possibilità di una libera contrattazione, con una maggiore garanzia di certezza del diritto, grazie al trasferimento al giudice ordinario delle competenze finora detenute dalle commissioni prefettizie, la riduzione del peso fiscale sulla casa finalizzata ad un obiettivo di politica economica. Infine, un apprezzabile traguardo soprattutto per il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti – che ha condizionato a tale aspetto il proprio voto favorevole – è la previsione della deducibilità fiscale per gli inquilini, per il cui eventuale ampliamento non potrebbe ovviamente rispondere il Ministro dei lavori pubblici a nome di tutto il Governo. Augurandosi che sulle principali questioni sollevate dal senatore Carcarino e lungamente discusse anche alla Camera possa prevalere sul merito una valutazione politica, per non rischiare contraccolpi negativi sul consenso di alcune parti sociali, il sottosegretario Mattioli richiama il contenuto dell'accordo tra il Governo e le regioni sui fondi *ex-Gescal* e suggerisce di non sottovalutare quanto previsto per il sostegno delle fasce sociali deboli, anche dal punto di vista dell'equiparazione tra assegnatari di alloggi pubblici e conduttori di immobili privati, nonchè l'istituzione e il ruolo dell'Osservatorio della condizione abitativa.

Il presidente GIOVANELLI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del giorno 8 settembre 1998, come ipotizzato nella precedente seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

**Relazione preliminare sullo stato di attuazione del servizio d'emergenza «118»
e di altri servizi similari**
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI fa presente che nell'odierna seduta verrà svolta dal senatore DE ANNA la relazione preliminare sullo «*stato di attuazione dei servizi di emergenza*»: tale materia come è noto costituisce uno dei filoni di indagine individuato, ai fini dell'adempimento dei propri compiti di istituto, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Ha quindi la parola il senatore DE ANNA il quale riferisce innanzitutto che il gruppo di lavoro da lui coordinato per affrontare il tema dello «*stato di attuazione dei servizi di emergenza*», ha articolato la propria attività in tre fasi principali: la prima è stata dedicata allo studio della normativa vigente, per meglio definire lo scenario nel quale i servizi di emergenza sono inseriti e per cogliere le problematiche di maggior rilievo presenti nella realtà; la seconda ha riguardato la conoscenza dello stato di attuazione dei servizi di emergenza ed urgenza sul territorio nazionale, con particolare riguardo al numero unico «118»; la terza è stata incentrata sulla definizione di ulteriori campi di indagine proponibili alla Commissione parlamentare d'inchiesta e sulla enunciazione di una serie di proposte per cercare di fornire un contributo al miglioramento dello stato dei servizi.

Il senatore De Anna si sofferma quindi ampiamente ad illustrare tali tre aspetti puntualizzati nella sua relazione preliminare, il cui testo scritto è stato distribuito ai commissari.

Conclusivamente il senatore De Anna rileva la necessità di sottolineare taluni obiettivi che rappresentano pure, nel loro insieme, la pre-

messa di una piattaforma da integrare con una serie di audizioni nel corso delle quali dovranno essere ascoltati il ministro delle Poste per il problema delle radiofrequenze, i rappresentanti della medicina d'urgenza nonché i rappresentanti delle regioni. In ogni caso i punti da evidenziare riguardano:

1. un maggiore investimento culturale nel settore delle emergenze, sul quale il legislatore è spesso intervenuto in modo discontinuo;
2. una migliore definizione dei compiti di coordinamento a livello nazionale, in particolare in previsione del Giubileo dell'anno 2000, che consenta alle regioni di operare in modo sinergico attraverso lo scambio di esperienze e modelli organizzativi;
3. l'istituzione di gruppi di lavoro formalizzati, costituiti dalle regioni per affrontare problemi comuni;
4. il completamento degli allegati dell'*atto di intesa* (tra Stato e regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1996 e relativo alla approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria) riguardanti aspetti strategici per il positivo esito della organizzazione dell'emergenza-urgenza (come la formazione e l'aggiornamento del personale);
5. un maggiore coinvolgimento della Protezione civile e la costituzione della Commissione regionale paritetica per le questioni delle emergenze;
6. un maggiore sostegno alle regioni per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera, con particolare riferimento alla costituzione dei D.E.A. (Dipartimenti di emergenza urgenza ed accettazione);
7. la definizione dei problemi inerenti il ruolo della medicina di urgenza.

Conclusa la relazione del senatore De Anna, prendono la parola i senatori DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, MIGNONE, PAPINI, ZILIO e lo stesso presidente TOMASSINI.

Il senatore DI ORIO, a nome dei colleghi del proprio gruppo, esprime apprezzamento per la relazione preliminare svolta dal senatore De Anna la quale rappresenta per metodologia e per l'ampio respiro che la caratterizza, un ottimo parametro cui la Commissione d'inchiesta dovrebbe attenersi nel suo operare. Mentre altri colleghi del suo gruppo affronteranno aspetti specifici afferenti al merito delle questioni trattate, al senatore Di Orio preme sottolineare che la sensibilità dimostrata sulla materia dagli esponenti della maggioranza non trova riscontro negli esponenti del Polo, purtroppo assenti ai lavori della Commissione.

La senatrice BERNASCONI, rilevato che il servizio d'emergenza «118» rientra nella strutturazione territoriale di intervento, osserva che quanto deve interessare la Commissione d'inchiesta concerne il tipo di organizzazione sanitaria che sottostà alla organizzazione della rete operativa e quali servizi in effetti partecipino alla struttura di emergenza. Il limite maggiore del «118», fa presente la senatrice Bernasconi, è di es-

sere concepito come un rapporto interospedaliero. È invece necessario inserirlo nel quadro territoriale, come nel caso della guardia medica la quale peraltro deve essere inserita nel progetto relativo alla struttura dei servizi di emergenza.

Peraltro va pure rilevato come in sedi di grande afflusso come ad esempio i musei, non sia attivato un servizio di guardia medica. Anche in vista di eventi come il Giubileo, considerando il consistente numero di visitatori che l'evento medesimo determina, è indubbio che tale servizio, organizzato sulla base di moduli operativi flessibili, deve essere attivato.

Fatto poi riferimento a talune incombenze di cui le regioni debbono farsi carico, osserva che riesce difficile cogliere la legittimità di una enucleazione della cosiddetta medicina di urgenza giacchè l'urgenza è connaturata alla professione medica e quindi non differenziabile all'interno di tale attività, a meno che – sostenendo tesi opposte – non si intenda assecondare interessi particolari.

Svolte quindi talune considerazioni in ordine a quanto il senatore De Anna ha esposto circa la chirurgia della mano e ribadito che compito della Commissione è dare spessore organizzativo al servizio «118» (la telefonia ad esempio riguarda aspetti puramente operativi), conclude sottolineando il ruolo fondamentale dei servizi di emergenza ai fini della tutela della salute, tenuto conto che sarebbe intollerabile registrare decessi causati da carenze organizzative.

Ha quindi la parola il senatore CAMERINI. Associatosi agli unanimi apprezzamenti per la relazione preliminare svolta dal senatore De Anna, chiede quale sia l'ambito di popolazione che l'attivazione di un servizio «118» debba sottendere. Circa poi i rapporti tra dipartimento di emergenza e servizio «118», rileva che quest'ultimo dovrebbe essere strumento operativo del primo, come pure i responsabili del servizio «118» debbono essere espressione del dipartimento allo scopo di evitare separatezze di sistemi.

In ordine al servizio di autoambulanze, la varietà che la normativa attuale prospetta deve essere semplificata poichè l'efficienza del sistema dipende appunto dalla assenza di complessità.

Il senatore Camerini osserva quindi che la medicina di urgenza è parte della medicina generale ed è opportuno verificare come operino i reparti preposti alle urgenze, in attività, come è noto, nell'intero arco delle 24 ore. Alla medicina d'urgenza fanno capo competenze che non trovano riscontro in altri settori medici al punto che, negli Stati Uniti, ad esempio, i *medical intensive care* ottengono risultati tali per cui la media dei tempi di degenza è di appena 24 ore, sicchè, prima di trarre conclusioni circa la natura ed il ruolo della medicina d'urgenza, bisogna verificare come funzionano le sue strutture, alle quali fanno capo patologie non rientranti in altri comparti medici.

Il senatore Camerini conclude poi osservando come, per quanto attiene alla funzionalità dei dipartimenti, il problema formativo riveste carattere essenziale ai fini dei risultati che essi debbono conseguire.

Anche per il senatore MIGNONE la relazione del senatore De Anna va apprezzata: egli comunque è preoccupato per i ritardi che la mancata attivazione in via generale del servizio «118» riscontra e per le negative conseguenze che ciò determina in tema di trapianti. È quindi opportuno che sotto questo profilo il parlamento pungoli l'esecutivo. Osservato poi che tutti i medici di base debbono essere coinvolti in sede formativa per assicurare l'efficacia della medicina territoriale, conclude domandandosi se nel riportare la chirurgia della mano al servizio «118» non si crei in realtà un precedente privilegiato e non si metta in ombra la traumatologia.

Dopo considerazioni dei senatori PAPINI (sulla opportunità di valutare le connessioni tra punti critici operativi) e ZILIO (che trova fondata la sottolineatura del senatore Camerini sui risultati di esperienze mediche maturate all'estero nel campo dell'emergenza) il presidente TOMASSINI avverte che il dibattito sulla relazione del senatore De Anna, al quale anch'egli esprime il proprio compiacimento, proseguirà in altra seduta durante la quale occorrerà pure dare formale corso deliberativo alla proposta della senatrice Bernasconi circa la necessità di attuare servizi di guardia medica laddove particolarmente intenso – come nel caso dei musei – si rivela l'afflusso di pubblico.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

(A008 000, C23^a, 0007^o)

Il presidente BEDIN comunica che il senatore Bortolotto è stato chiamato a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Athos De Luca, dimissionario.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XIX, n. 3) Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997

(Seguito dell'esame e conclusione)

(R142 003, C23^a, 0008^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 luglio.

Sul documento in titolo riferisce alla Giunta il relatore BETTAMIO il quale sottolinea come l'attività dell'Unione europea nel 1997 sia stata caratterizzata essenzialmente da tre avvenimenti: la firma del Trattato di Amsterdam, l'assunzione di decisioni fondamentali per l'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria e la presentazione di Agenda 2000.

Il Trattato di Amsterdam, in particolare, ha segnato il passaggio da una fase caratterizzata dall'attenzione per i parametri economici e finanziari connessi all'introduzione dell'Euro ad un rilancio dei temi politici con il contestuale approfondimento di argomenti più vicini ai problemi dei cittadini. Il nuovo Trattato include infatti uno specifico capitolo – che andrebbe peraltro rafforzato – dedicato all'occupazione, incorpora le disposizioni sulla protezione sociale, precedentemente relegate in un protocollo che non si applicava alla Gran Bretagna, e sviluppa le norme

sulla libera circolazione disponendo un parziale trasferimento del capitolo sulla cooperazione giudiziaria e negli affari interni nella sfera di applicazione delle procedure comunitarie. Il Trattato appare tuttavia ancora carente per quanto attiene l'integrazione politica e l'assetto istituzionale e tra gli aspetti non ancora risolti figurano la ridefinizione della composizione della Commissione europea, il riconoscimento di un ruolo più incisivo per il Parlamento europeo – nonostante l'ampliamento del potere di codecisione – e l'estensione del voto a maggioranza in seno al Consiglio.

Osservando come si ponga la necessità di risolvere i suddetti problemi istituzionali prima di procedere all'allargamento dell'Unione europea l'oratore rileva la configurazione di un'intesa di massima nel Consiglio sulla composizione della Commissione europea in base alla quale la rinuncia al secondo Commissario per i paesi di maggiore consistenza per far posto ai nuovi Stati membri verrebbe compensata da una ridefinizione della ponderazione del voto nel Consiglio. Il Vertice del prossimo ottobre dovrebbe offrire l'occasione per fare il punto sugli sviluppi del dibattito sulla revisione dei Trattati.

Soffermandosi sull'unione economica e monetaria il relatore sottolinea come il dato più significativo sia costituito dalle decisioni assunte in occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo, concernenti il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri nella terza fase e il riconoscimento del ruolo del cosiddetto Consiglio «Euro X», composto dai rappresentanti dei paesi che partecipano alla moneta unica. Tali decisioni prefigurano infatti quel contrappeso politico al potere burocratico della Banca centrale europea, che è stato spesso invocato nelle stesse prese di posizione della Giunta, ed integrano il quadro normativo definito con l'accordo sul patto di stabilità e crescita, adottato al Consiglio europeo di Amsterdam, e con i vincoli sulle politiche monetarie e di bilancio stabiliti dal Trattato di Maastricht.

Illustrando l'Agenda 2000 il relatore Bettamio ricorda come la Giunta abbia già avuto modo di approfondire l'argomento svolgendo, tra l'altro, l'audizione di funzionari della Commissione europea responsabili per la gestione dei Fondi strutturali. L'Agenda 2000, presentata dalla Commissione europea nel luglio 1997, delinea in particolare la riforma delle politiche di coesione economica e sociale e della politica agricola comune (PAC) nonché il nuovo quadro finanziario della Comunità per il periodo compreso fra il 2000 e il 2006. Per quanto concerne i fondi strutturali si prevede in particolare una riduzione dei finanziamenti a pioggia ed un aumento della concentrazione degli interventi nella prospettiva di una riduzione delle risorse attualmente disponibili per gli Stati membri in coincidenza con l'ampliamento dell'Unione europea. La filosofia che caratterizza la riforma della PAC va nel senso di un rafforzamento della competitività dell'agricoltura europea riducendo le forme di assistenza e privilegiando gli aiuti al reddito rispetto a quelli destinati ai prodotti.

Osservando che nella redazione dell'Agenda 2000 la Commissione europea si è astenuta dal compiere un esame approfondito dell'impatto sulla PAC dell'ampliamento dell'Unione, dei negoziati internazionali

nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del commercio e degli accordi di partenariato euromediterraneo – che porranno le maggiori sfide in termini di concorrenza ai paesi mediterranei dell'Unione europea – l'oratore esprime infine un giudizio complessivamente favorevole sull'impostazione del documento in titolo.

Il presidente BEDIN sottolinea come la relazione in esame sia connotata da una maggiore precisione, rispetto alle analoghe relazioni esaminate precedentemente, sia in merito ai contenuti che con riferimento all'esposizione della linea assunta dall'Italia in relazione alle varie problematiche. Essa recepisce pertanto talune richieste di ordine metodologico avanzate in passato dalla Giunta e costituisce un valido strumento di supporto per aiutare il Parlamento a valutare l'azione svolta dal Governo in ambito europeo. La Giunta, peraltro, in coerenza con il Trattato di Amsterdam che segna anche una valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali, ha già avuto modo di approfondire nel corso della sua attività molte delle problematiche enunciate dal relatore Bettamio.

L'oratore ritiene inoltre che nella relazione sul documento in titolo che la Giunta dovrà presentare all'Assemblea sia opportuno sottolineare come il processo di allargamento verso i paesi dell'Europa orientale e centrale debba essere accompagnato, contestualmente, dall'approfondimento del sistema istituzionale e dal rafforzamento dei rapporti con i paesi del bacino mediterraneo. Come dimostrano infatti gli episodi di questi giorni la nuova frontiera dell'Europa non si colloca più ad Est, dove non esistono più barriere ideologiche, bensì a Sud, dove si incontrano diversi sistemi economici caratterizzati da un diverso grado di sviluppo.

La senatrice SQUARCIALUPI ringrazia il relatore per la chiarezza dell'esposizione e chiede precisazioni sulla posizione della Turchia in rapporto all'Unione europea. In relazione alla ridefinizione della composizione della Commissione europea l'oratore chiede se sia stata ipotizzata l'introduzione di una figura analoga a quella dei «sottosegretari», sia per coadiuvare i commissari europei nelle loro funzioni sia per consentire a tutti gli Stati membri, anche dopo l'ampliamento, di essere rappresentati a livello politico nella Commissione. In assenza di una siffatta soluzione le pressioni per un'equilibrata ripartizione degli incarichi si ripercuoterebbero inevitabilmente sugli alti gradi della burocrazia europea.

Il relatore BETTAMIO rileva come la relazione del Governo si soffermi sugli aspetti generali dell'ampliamento e della politica mediterranea piuttosto che sulla situazione dei singoli paesi ed osserva come la proposta di istituire una sorta di «sottosegretari», pur non essendo stata ancora ipotizzata, potrebbe costituire un suggerimento efficace nel dibattito sulle riforme. Al riguardo l'oratore ritiene che la suddetta proposta potrebbe essere formulata anche nell'ambito dei colloqui sulle riforme istituzionali, come quello cui ha preso parte lo scorso 21 luglio su invito del Presidente Bedin, promossi dal Parlamento europeo.

Il presidente BEDIN rileva come la relazione in esame affronti anche il tema dei rapporti con la Turchia esplicando la posizione italiana, volta ad incoraggiare la partecipazione di tale paese alla Conferenza europea senza escluderlo dal novero dei candidati all'adesione, anche al fine di evitare ostacoli nei negoziati per l'adesione di Cipro.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3439) Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato all'adozione di emendamenti)

Riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN rilevando come il disegno di legge in titolo disponga la proroga del termine del 23 luglio 1998 previsto dalla legge n. 676 del 1996 per l'esercizio della delega volta tra l'altro a completare il recepimento della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale direttiva, peraltro, è stata già parzialmente recepita dalla legge n. 675 del 1996, la quale ha anche dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla stessa materia. Tenendo conto della complessità della problematica, con l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 676 del 1996, in esecuzione della quale sono già stati emanati quattro decreti legislativi, si prevede anche la possibilità di apportare degli interventi correttivi alla legge n. 675 del 1996.

Il testo in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il quale ha apportato talune modificazioni quali l'ulteriore proroga del termine per l'esercizio della delega dal 30 giugno 1999, data indicata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, al 31 luglio 1999, e la previsione del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei relativi decreti legislativi. L'Assemblea e la Commissione giustizia della Camera dei deputati non hanno tuttavia recepito i rilievi sollevati dalla XIV Commissione che, considerando che il termine per l'attuazione della direttiva 95/46/CE scade il 24 ottobre 1998, aveva proposto di indicare lo stesso termine anche per l'esercizio della delega.

Osservando come non sia opportuno disporre per legge una deroga ai termini di recepimento delle direttive comunitarie, l'oratore propone pertanto di ribadire la posizione già espressa dalla XIV Commissione della Camera dei deputati esprimendo un parere favorevole condizionato all'adozione di emendamenti volti a riformulare l'articolo 1, comma 1, nel senso di sostituire il termine del 31 luglio 1999 con quello del 24 ottobre 1998. Si potrebbe inoltre prospettare l'opportunità che i componenti della Giunta che intendono sottolineare l'esigenza di rispettare i termini previsti dalla normativa comunitaria presentino, a titolo personale, uno specifico ordine del giorno in Assemblea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 9 luglio.

Sui disegni di legge in titolo riferisce il relatore BESOSTRI rilevando in particolare come il disegno 1388-ter, risultante dallo stralcio di taluni articoli del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388, recepisca già talune osservazioni precedentemente formulate dalla Giunta sul suddetto provvedimento. La nuova formulazione degli articoli 22, 23 e 23-bis della legge n. 142 del 1990, che verrebbe disposta dal disegno di legge 1388-ter, prevede infatti che la scelta della forma di gestione avvenga previo confronto comparativo fra la costituzione di apposite società per azioni o a responsabilità limitata, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica o la costituzione di aziende pubbliche locali. Si precisa inoltre che i gestori di servizi pubblici locali, a prescindere dalla forma giuridica in cui sono costituiti, sono soggetti aggiudicatori sottoposti alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Sono altresì superate le possibili obiezioni in merito ad eventuali restrizioni della concorrenza considerando che viene assicurata parità di trattamento fiscale e tributario e di accesso al credito ed alle eventuali altre agevolazioni a tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Un ulteriore elemento di trasparenza in merito all'applicazione della normativa sugli appalti è offerto dalla disposizione che prevede che i gestori di servizi pubblici locali che gestiscono più servizi tengano contabilità separate per ogni servizio affidato e che non siano inoltre ammissibili esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi in favore dei gestori di servizi pubblici. Al riguardo l'oratore ritiene che, sotto il profilo del diritto comunitario, l'unico rilievo potrebbe essere quello di precisare che Comuni, Province e altri Enti locali possono riservarsi l'attività di gestione di servizi pubblici o affidarne la gestione in regime di monopolio solamente quando essi, per loro natura, non siano suscettibili di gestione attraverso sistemi imprenditoriali o non si prestino a forme di segmentazione che ne consentano una gestione in regime di concorrenza.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 3295 il relatore ne illustra le principali caratteristiche con riferimento alla rigida definizione dei servizi pubblici obbligatori, alla separazione tra gli enti titolari dei servizi ed i soggetti gestori ed alla definizione dell'obbligo di Comuni e Province

di riorganizzare i servizi pubblici, realizzando eventualmente delle forme associative di cooperazione, nel rispetto degli ambiti territoriali definiti con legge regionale. Tali ambiti devono comprendere un bacino di utenza non inferiore a 300.000 abitanti ovvero, in assenza di una legge regionale, il territorio delle province. A tale proposito l'oratore ritiene che si potrebbero configurare dei problemi di compatibilità con le norme costituzionali - in merito alle disposizioni che vincolano eccessivamente gli enti locali, prevedendo forme di associazione obbligatoria, rispetto all'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione - ma non riscontra violazioni del diritto comunitario considerando che il disegno di legge di iniziativa del senatore Debenedetti è essenzialmente rivolto allo sviluppo della concorrenza.

In conclusione l'oratore ricorda che la normativa comunitaria è abbastanza chiara per quanto concerne la gestione di servizi specifici quali l'erogazione di energia elettrica, gas o acqua, i trasporti e le telecomunicazioni, cosiddetti settori esclusi, e che, in occasione del negoziato sulla direttiva 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, fu ipotizzato l'inserimento di un riferimento ai servizi pubblici locali che venne successivamente soppresso. In atto, dunque, in assenza di disposizioni comunitarie specificamente applicabili ai servizi pubblici locali, ci si deve attenere ad una serie di disposizioni settoriali che disciplinano profili connessi agli appalti pubblici, alla tutela della concorrenza ed al divieto di aiuti di Stato alle imprese. Poichè è in preparazione una direttiva sui servizi pubblici locali si deve ritenere che, in futuro, si porrà l'esigenza di riesaminare la disciplina nazionale alla luce delle nuove indicazioni comunitarie.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sul futuro dei servizi di trasporto, soprattutto in quei Comuni che attualmente ne curano la gestione senza partecipare ad alcuna associazione o consorzio con i Comuni limitrofi, ed esprime perplessità sull'opportunità di applicare criteri di redditività alla gestione dei servizi pubblici locali.

Il relatore BESOSTRI rileva che il disegno di legge n. 3295 prevede, ai fini della riorganizzazione per tutti quei servizi pubblici locali per cui non sia stato già stabilito un limite di durata, un termine fissato all'anno 2005. Ovviamente la situazione dei Comuni che esercitano servizi di trasporto interno è diversa dai casi in cui necessitano servizi intercomunali.

Il senatore TAPPARO ritiene opportuno un approfondimento della materia dei servizi pubblici locali anche in relazione alla problematica delle tariffe agevolate per le aree disagiate.

Il senatore LO CURZIO condivide l'esigenza di approfondire la suddetta problematica tenendo conto che la situazione è particolarmente grave in Sicilia dove la Regione interviene a sostegno dei servizi di trasporto che interessano i Comuni di dimensioni maggiori

mentre restano inammissibilmente tagliati fuori dalla rete dei trasporti piccoli Comuni di duemila o tremila abitanti.

Il relatore BESOSTRI precisa che spetta ai Comuni, alle loro associazioni ed agli altri Enti locali disciplinare i criteri di gestione dei servizi pubblici prevedendo degli specifici oneri che sono intrinsecamente connessi alla nozione di servizio pubblico. Per quanto attiene ai trasporti, ad esempio, la normativa vigente già prevede delle forme di rimborso a chilometraggio per le aziende di trasporto per coprire gli oneri derivanti dall'esercizio di un pubblico servizio il quale, per sua natura, non dovrebbe limitarsi a coprire solamente le tratte più remunerative. L'attuale frammentazione dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali non consente peraltro di raggiungere le dimensioni necessarie per realizzare gli investimenti, richiesti per rinnovare le infrastrutture, e da questo punto di vista il disegno di legge n. 3295 appare idoneo ad affrontare il problema prevedendo dei bacini minimi di utenza.

Rilevando che i profili tariffari sono affrontati in altri provvedimenti legislativi ed osservando che talune delle problematiche sollevate nel dibattito attengono più gli aspetti politici di competenza della Commissione di merito che non i profili di compatibilità con il diritto comunitario, l'oratore dichiara tuttavia la propria disponibilità ad approfondire ulteriormente la materia in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio. Osservazioni alla 1^a Commissione)
(R144 003, C01^a, 0001^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 luglio.

Il senatore MUNGARI ricorda di aver sottolineato, già nella seduta precedente, l'esigenza di una riformulazione dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in titolo che, alla lettera b), contempla fra i requisiti degli organismi di diritto pubblico soggetti al campo di applicazione del decreto legislativo, il fatto di non avere carattere industriale o commerciale. L'inclusione di tale requisito appare contraddittoria considerando che fra gli organismi di diritto pubblico, come sono definiti dalle direttive comunitarie ai fini dell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici di forniture, possono rientrare soggetti destinati a perseguire finalità di interesse generale costituiti in forma di società per azioni o altre società di capitali le quali per definizione, in base al codice civile, hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale.

Il senatore BESOSTRI condivide le osservazioni del senatore Mungari rilevando a tal proposito che le disposizioni istitutive della società «Stretto di Messina», inclusa nell'allegato del provvedimento in titolo, definiscono tale società come organismo di diritto pubblico in deroga al codice civile.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono i rappresentanti dell'Inps: professore Gianni Billia, presidente; dottore Paolo Lucchesi, presidente del Consiglio indirizzo e vigilanza; i Consiglieri di amministrazione avvocato Emiliano Amato, professore Giampio Bracchi, dottore Alberto Brambilla, professore Mario Caldarera, dottore Antonio Guida, consigliere Nevio Mastragostino, professore Ruggero Paladini, avvocato Antonio Salafia.

La seduta ha inizio alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0023º)

Il presidente Michele DE LUCA propone l'attivazione del collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. La Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dei Consiglieri di amministrazione e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del predetto ente sui rapporti interorganici in materia di riassetto organizzativo
(R047 000, B68ª, 0022º)

Il presidente Michele DE LUCA fa preliminarmente presente che l'origine dell'odierna riunione risale ad una specifica richiesta che giovedì scorso, 23 luglio, il senatore Roberto Napoli, Vice presidente della Commissione, gli ha indirizzato con una lettera di cui da lettura:

«Illustre Presidente, apprendo dai quotidiani odierni che sarebbe in atto all'Inps un grave scontro tra l'organo di gestione e l'organo di indirizzo.

La gravità della vicenda evidenziata dai giornali è ancor più inquietante in quanto oggetto dello scontro è l'imminente decisione di riformare profondamente la struttura centrale e periferica dell'Istituto senza che sia stata verificata la compatibilità con la normativa vigente in materia di decentramento degli Uffici pubblici. Tra l'altro sembra che il vertice della dirigenza dell'Istituto sia stato volutamente escluso dal fornire un apporto di idee e di esperienza nonché di verifica di fattibilità sull'imminente e rivoluzionario cambiamento.

Dall'esame del documento in questione appare a prima vista che notevole possa essere l'impatto negativo sull'assetto dell'Istituto e quindi sulla sua efficienza nonché sulla erogazione dei servizi all'utenza.

Come ricorderà già in una nostra precedente audizione abbiamo affrontato il tema dei difficili rapporti e delle competenze dei rispettivi organi di vertice dell'Istituto, che furono smentite dalle persone ascoltate.

Il ripetersi, ovvero il perdurare, di tale situazione che sfocia in clamorose manifestazioni di dissenso rendono necessaria una urgente convocazione del Presidente e di tutto il Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente del Civ dell'Inps, per approfondire in modo definitivo, nell'ambito di quanto previsto nella legge 88/89, la reale situazione di scontro in atto tra i massimi organi di vertice dell'Inps, nonché la reale portata e legittimità dei provvedimenti in adozione».

Data l'imminente sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, egli ha ritenuto di aderire a tale richiesta convocando subito la Commissione senza l'abituale procedura di preliminare acquisizione di un minimo di documentazione, prima di procedere a delle audizioni.

Ha invece proceduto secondo la predetta abituale prassi per la notizia, apparsa sulla stampa nello stesso sopraccitato giorno della scorsa settimana, sui problemi posti a seguito della presa di posizione della componente confindustriale nel Consiglio di indirizzo e vigilanza nell'ambito dell'esame del consuntivo 1997: al riguardo ha chiesto al Presidente del Civ di fargli avere una apposita nota informativa. Acquisiti gli elementi conoscitivi necessari si valuterà in sede di Ufficio di Presidenza il da farsi.

Conclude ricordando che la sede informativa mira a consentire ai Commissari l'acquisizione dei dati conoscitivi che gli esperti convocati vorranno dare spontaneamente o a seguito di specifiche domande; il dibattito politico su quanto acquisito sarà svolto dalla Commissione, se lo riterrà, al suo interno, in apposita sede.

Porge quindi un cordiale saluto agli ospiti convenuti.

Dopo che il professor BILLIA – invitato ad intervenire – ha fatto presente che il dottore LUCCHESI intende fare preliminarmente una comunicazione, questi prende la parola.

Premette che il Civ ha oggi approvato il consuntivo 1997 con ben 17 voti favorevoli ed 1 d'astensione e fa presente che, non essendo egli un organo dell'Istituto e non avendo la possibilità di rappresentare il Civ, esprimerà solo valutazioni personali. Si chiede quindi quale signifi-

cato dare al fatto che, pur volendosi trattare dei rapporti interorganici (come si indica nell'ordine del giorno della Commissione) si sia convocato solo un organo collegiale, il Consiglio d'amministrazione (Cda), e non anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ).

Il presidente Michele DE LUCA ribadisce che la convocazione dei soggetti da ascoltare è stata disposta in accoglimento della specifica richiesta del senatore Roberto Napoli. L'invito a tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione – ai quali si chiede di far conoscere come si siano svolti determinati fatti – si spiega col semplice fatto che, secondo le notizie di stampa, sono sorti problemi in seguito a certe posizioni assunte nell'ambito di detto organo. Se sarà necessario, verranno anche convocati i componenti del Civ o altri soggetti.

Interviene quindi il senatore Roberto NAPOLI: ringraziato il presidente Michele De Luca per aver accolto la sua richiesta e dopo avere rilevato che alla base della richiesta stessa c'è il funzionamento del sistema duale – del quale in precedenti occasioni ha trattato lo stesso Presidente della Commissione a proposito del bilancio dell'Inps e su cui il professor Billia s'è intrattenuto con una riflessione culturale – osserva che dalla stampa è stato evidenziato un conflitto all'interno del Cda dell'Inps, ente pubblico di grande importanza. Egli, dopo averne informato il Presidente della Commissione, ha anche chiesto al Cda di soprassedere; si è invece proceduto. Compito di questa Commissione è ora quello di conoscere, essere informati per potere poi, come ha precisato il presidente Michele De Luca, stabilire quando svolgere un apposito dibattito.

Il deputato MICHIELON pone anzitutto una questione di metodo, chiedendosi se la Commissione si debba muovere in base a quanto scrivono i giornali, considerando anche che molti altri fatti non emergono dalla stampa. Peraltro, egli aggiunge, occorrerebbe porre attenzione così come fatto per i bilanci dell'Inps, sui problemi concreti della organizzazione, evitando di svilire i compiti di controllo parlamentare della Commissione, occupandosi di contrasti che rientrano in una fisiologica dinamica: nè, egli aggiunge, risulta che i Consiglieri contrari alla delibera del Cda siano ricorsi all'istituto delle dimissioni.

Il presidente Michele DE LUCA, osservato che la Commissione non si occupa di tutto quanto scrivono i giornali, ribadisce che per la audizioni odierne si è eccezionalmente derogato – nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva – alla prassi di acquisire prima la necessaria documentazione. Stasera si acquisiranno le informazioni che saranno date, in attesa di avere il testo della delibera del Cda sull'organizzazione e sull'ordinamento dei servizi: delibera non inclusa nel volume «Ricerca su Regolamento di organizzazione e ordinamento dei servizi dell'Inps», alcune ore fa fattogli pervenire dal professore Billia, e della cui ultima parte (riguardante una recente riunione del Cda) ha disposto la fotocopia per i Commissari (copia dell'intero

volume e della ulteriore documentazione che perverrà sarà inviata ai Commissari stessi).

Il senatore MANFROI, premesso di concordare sulle considerazioni del deputato Michielon, pone l'esigenza di sgombrare il campo da ipocrisie e osserva che la richiesta del senatore Roberto Napoli va oltre la lettura dei quotidiani: si scopre infatti, egli aggiunge, che la Commissione dovrebbe fungere da arbitro fra la maggioranza e la minoranza esistenti nel Cda dell'Inps. Si chiede se ciò non sia al limite dei poteri della Commissione ed auspica che il problema sia esaminato all'interno della Commissione stessa senza la presenza di estranei.

Il presidente Michele DE LUCA precisa che la materia rientra certamente nei compiti di questa Commissione: intanto si acquisiscono le informazioni necessarie e quindi si valuterà. L'unica «anomalia» di questa audizione è la mancanza di una preliminare informazione in sede istruttoria.

Interviene quindi il professor BILLIA: la ristrutturazione dell'Inps è stata avviata da parecchio tempo e si tratta di assicurarne la fattibilità ed il consenso. Il Consiglio di amministrazione, cui spetta predisporre l'organigramma, ha discusso sul modello anche col Civ, che ha dato la direttiva e con il quale non c'è assolutamente alcun dissenso.

Rilevate poi le difficoltà, in termini di autonomia di produzione e di poteri, che incontrano tutti gli enti che vogliono ristrutturare, l'oratore riconosce la sofferenza che deriva dalla riduzione di una direzione generale; si sofferma sul modello proposto dal direttore generale, alla luce della direttiva del Civ, che semplifica riducendo da 15 a 7 il numero delle direzioni centrali; sottolinea il giudizio positivo della dirigenza nel suo complesso ed evidenzia come la riorganizzazione snella sia realizzata nell'interesse dell'Istituto: l'organico è stato ridotto da 39 mila a 36 mila unità, mentre i dirigenti sono ridotti da 1.000 a 680.

Il dottor LUCCHESI afferma anzitutto che non esiste da tempo e, men che mai, in questo caso, alcuno scontro fra Cda e Civ. Quest'organo il 17 giugno ha approvato (con 15 voti favorevoli e 1 contrario) una delibera d'indirizzo sul modello organizzativo.

La richiesta al Cda d'una forte riduzione delle direzioni centrali e di un regolamento di riorganizzazione e di ordinamento dei servizi – aggiunge l'oratore – si ricollega ad una precedente delibera del luglio 1996 con cui il Civ, nel varare le sue prime linee d'indirizzo in materia, prospettava la necessità di ridurre i livelli decisionali e decentrare le strutture (su quest'ultimo punto ricorda il blocco determinato dalla presa di posizione del Collegio Sindacale che chiedeva si realizzasse preliminarmente il nuovo modello organizzativo).

Si sofferma quindi sui diversi documenti prodotti dal Direttore generale e considerati non rispondenti alle linee del Civ, sulla direttiva emanata da ultimo dal Civ sul modello organizzativo (su cui il Cda ha espresso apprezzamento in apposito incontro) e conclude sottolineando

la piena convinzione della validità del modello varato, condiviso dai massimi organi collegiali dell'Inps.

Il presidente Michele DE LUCA precisa che l'oggetto della procedura informativa è indicato nell'ordine del giorno senza alcuna aggettivazione («rapporti interorganici in materia di riassetto organizzativo»).

L'avvocato AMATO rileva anzitutto che ci si trova di fronte ad un rapporto conflittuale, avendo il Civ, con la delibera di giugno, invaso il campo di competenza del Cda, al quale, oltre ad indicare il numero e la denominazione delle direzioni centrali da istituire, ha addirittura ordinato di procedere entro una certa data.

Ricordato poi che i compiti di gestione spettano, secondo la normativa vigente, al Cda, pone l'accento sul problema sollevato della tecnostruttura che veniva estromessa dal partecipare all'elaborazione del progetto di riorganizzazione dell'Istituto, e si sofferma in particolare sull'ordine del giorno firmato da 37 dirigenti, che, con una esperienza professionale di oltre 30 anni, hanno chiesto di discutere e dare il loro apporto.

Posto l'accento sul livello di tensione creatasi (in un seminario sul controllo interno è girata la voce secondo cui chi era contrario al documento del Civ era contrario all'Istituto), l'oratore osserva che nel Cda si è proceduto in modo illegittimo (mancato rispetto del contratto collettivo nazionale circa i rapporti con i sindacati, mancato rispetto dei termini per l'invio di documenti), riferendo, in particolare, che nella seduta di ieri non gli è stato consentito di illustrare un suo emendamento, giacché il Presidente, accogliendo una mozione d'ordine d'un consigliere, ha posto subito in votazione il documento.

Conclude dichiarando di non essersi dimesso proprio perchè è ora maggiormente necessario impegnarsi affinché le regole vengano rispettate.

Segue un breve intervento del presidente Michele DE LUCA (invita a riferire i dati essenziali da integrare con i documenti che invieranno alla Commissione) e quindi il dottor BRAMBILLA conferma che non c'è alcun contrasto tra Cda e Civ, organi che operano in sintonia, pur se non mancano alcune (peraltro note) zone d'ombra; osserva che come in ogni azienda, anche nel Cda dell'Inps si è deciso a maggioranza (certo, l'unanimità sarebbe stata gradita) e passa ad evidenziare lo stretto collegamento fra azione di recupero dei crediti e possibilità di una riorganizzazione.

Osservato poi che si è cercato, per quanto possibile, di coinvolgere la dirigenza, considera comprensibile una certa reazione quando si riducono le direzioni da 15 a 7 (snellimento operato nell'interesse dell'istituto) e dichiara che potrà fare avere degli appunti con i dati sull'organizzazione.

Il professore CALDARERA affronta il problema dei rapporti fra gli organi, rilevando che questi si sono costruiti gradualmente e ponendo

l'accento sul contenuto di una direttiva che – in un sistema in cui gli organi d'indirizzo politico sono separati da quelli gestionali – non può essere specifica.

Osservato poi che il Civ è intervenuto non «a monte» ma successivamente per modificare quanto stava facendo il Cda, sottolinea che gli incontri, voluti da tutti i componenti, sono stati un tentativo di far funzionare al meglio l'istituto e ricorda che il Civ, oltre al piano triennale, si è occupato di trattamenti di missione e di altro.

Successivamente rileva il carattere rivoluzionario d'un provvedimento che il Cda ha adottato senza dibattito, riducendo da 15 a 7 le direzioni; concorda sull'opportunità di non occuparsi dei contrasti e riferisce sulle vicende procedurali che lo hanno portato ad allontanarsi dal Consiglio.

Entrando nel merito di quanto deciso dal Cda, l'oratore richiama l'attenzione: sull'elevato indice della distribuzione del personale in sedi periferiche; sul problema evidenziato dal Collegio sindacale della riduzione del personale cui corrisponde un aumento delle spese (per trasferimenti, missioni, ecc.); sulla necessità che l'Inps, che tutti continuano a considerare un'azienda e che è un ente pubblico, rispetti la normativa sulla dirigenza e sul quarto livello del direttore provinciale (che si aggiunge ai tre livelli adesso previsti: centrale, regionale, di agenzia di produzione).

Conclude dichiarando che finalmente è stato presentato per la prima volta il bilancio tecnico del fondo interno di previdenza.

A questo punto intervengono brevemente il deputato COLOMBINI sulle necessità di capire se il Civ abbia il potere di imporsi nei confronti del Cda, ed il presidente Michele DE LUCA, che fornisce chiarimenti.

Ad escludere un contrasto fra gli organi dell'Inps interviene quindi il dottore GUIDA: i particolari riportati dal professore Calderara, egli sottolinea, dimostrano che i contatti con la dirigenza ci sono stati. Egli stesso ebbe a chiedere che l'incontro fra Cda, Civ e dirigenza avvenisse con il direttore generale: ma il Civ rifiutò l'incontro rilevando che l'argomento andava spostato nei rapporti ordinari con la dirigenza.

Il consigliere MASTRAGOSTINO rileva che qualche iniziale asperità che aveva caratterizzato i rapporti fra Cda e Civ è stata superata, nell'esperienza di un mondo così variegato come quello dell'Inps, in cui i rapporti, grazie alla recente normativa, sono stati razionalizzati.

Soffermatosi poi ad evidenziare ampiamente la diversità culturale delle varie componenti degli organi dell'Istituto, l'oratore collega a tale diversità il comportamento eristico di qualche consigliere d'amministrazione che, nel gusto della dialettica, entra in disputa e confutazione con gli altri; considera la riorganizzazione come il frutto di una maturazione politico-culturale dell'Istituto (comprende qualche reazione ma non ritiene possibili personalismi); sottolinea, circa l'ipotesi di sentire la dirigenza, che era mutato il quadro avendo il Civ escluso l'incontro.

Il professore PALADINI, osservato che l'indirizzo emanato dal Civ può considerarsi «largo» e non «stringente», fa rilevare che la proposta di riduzione a sette direzioni centrali può essere interpretata come espressione di una logica indicativa; spettava al Cda decidere e lo ha fatto concordando nella sostanza con la proposta del Civ. L'approvazione a maggioranza è sopraggiunta al termine di cinque ore di discussione: in futuro, se necessario, la riorganizzazione potrà essere oggetto di un nuovo esame.

L'avvocato SALAFIA, affrontando il problema del metodo, dichiara di avere sostenuto la più ampia collaborazione da parte di chiunque e di considerare negativamente l'aver impedito a 37 dirigenti di esprimere il proprio punto di vista.

Evidenziato che nel Civ si è scatenato un «putiferio» contro la dirigenza per una questione di principio, avendo osato contestare, l'oratore, entrando nel merito della riorganizzazione, rileva che se non ci fosse stato un suo faticoso intervento oggi l'Inps si troverebbe senza una propria struttura per gli avvocati (era stato ipotizzato di eliminare l'ufficio); fa presente che è stato soppresso il servizio di vigilanza (unificato con quello dei contributi) e richiama l'attenzione sulla previsione di istituire 700 agenzie che richiederanno altrettanti dirigenti con elevate conseguenze finanziarie e danni per gli utenti.

Il presidente Michele DE LUCA invita il professore Billia a far pervenire una documentazione completa.

Il dottore LUCCHESI dichiara che invierà anch'egli una documentazione su quanto è stato detto.

Il deputato PAGLIUCA pone l'accento sulla positività dell'incontro dal quale è emerso un quadro più chiaro; osserva che si tratta di capire se il Civ possa scendere in dettaglio nell'emanare direttive e fa riferimento alle competenze della Commissione, rilevando che si crea un forte imbarazzo allorchè si scende su specifici aspetti che riguardano la libertà d'azione del Cda.

Concludendo dichiara di ritenere difficile intervenire con ulteriori approfondimenti: resta da capire se il Civ intervenga con direttive eccessivamente analitiche.

Il deputato COLOMBINI rinnova la richiesta di conoscere se i membri del Cda dell'Inps siano obbligati a recepire qualsiasi cosa detta dal Civ o soltanto ciò che rientra nella vigilanza e nell'indirizzo.

Il deputato MICHIELON chiede di conoscere se, per contratto, sussista l'obbligo di ascoltare i dirigenti o se si tratti soltanto di una forma di cortesia.

Il dottore BRAMBILLA rileva che il Cda è indubbiamente libero di decidere, spettando al Civ dare soltanto le linee di indirizzo. Fra i

due organi ci sono stati degli incontri ed infine si è avuta identità di vedute.

Il professore CALDARERA osserva che il punto di riferimento è dato dalla normativa vigente: spetta poi agli organi di controllo verificare la legittimità degli atti.

Il professore BILLIA, premesso che il dibattito in seno al Cda è stato condizionato dalle preoccupazioni manifestate dai dirigenti sull'abbinamento della discussione ai problemi del fisco e sulla ristrutturazione, osserva che sussistono sempre gli spazi per incontri con tutta la dirigenza.

Il senatore Roberto NAPOLI ricorda che spetta a questa Commissione il compito di vigilare «a) sull'efficienza dei servizi in relazione alla esigenza degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili» (articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88).

Di fronte ad una così importante ristrutturazione dell'istituto, egli aggiunge, la Commissione ha pieno titolo ad intervenire e questa riunione può annoverarsi fra quelle di maggiore utilità nel corso dei suoi lavori.

Posta quindi l'esigenza di acquisire il testo della delibera di ieri del Cda, l'oratore considera meritevoli di approfondimento molti degli spunti emersi e fa rilevare al dottore Brambilla che risultano delle divergenze nel documento oggi pervenuto alla Commissione. Da atto al dottore Lucchesi dell'aiuto fornito nel comprendere il sistema duale. Occorre, egli conclude, una collaborazione reciproca che consenta di definire un quadro più chiaro.

Il dottore BRAMBILLA osserva che da un attento esame del documento citato dal senatore Napoli emerge un allineamento preciso e sottolinea l'efficienza dell'istituto, che si sta sforzando – così come si fa in tutti i Paesi – di portare i servizi vicino agli utenti.

Il dottore LUCCHESI, ribadito che i componenti del Civ non sono stati ascoltati, sottolinea che non rispondono al vero le notizie riportate dall'avvocato Amato a proposito del seminario sul controllo interno, precisa che l'indicazione del numero delle direzioni centrali si trova solo nelle premesse della delibera del Civ (parte esemplificativa) ed aggiunge che il Cda è libero di accogliere o meno l'indicazione. Certo, egli sottolinea, se, anziché scendere da quindici a sette, avesse deciso di scendere a tredici non si sarebbe potuto parlare di snellimento. Conclude evidenziando che l'incontro con la dirigenza chiesto dal Cda non è stato accolto perchè il Civ aveva già deliberato.

Il senatore STELLUTI, con riferimento all'intervento del senatore Roberto Napoli, chiede che in futuro, prima di procedere, si convochi l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il deputato GASPERONI si chiede se era necessaria l'audizione di questa sera e quale fosse lo scopo. Un fortissimo sospetto gli viene leggendo la lettera che, via fax, il senatore Roberto Napoli, nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione, ha inviato al professore Billia chiedendogli di soprassedere alle decisioni sulla riorganizzazione, in attesa di questa audizione. Egli considera grave tale lettera, anche dal punto di vista della correttezza istituzionale, nella quale si fa uso improprio della propria carica per bloccare le decisioni di un ente. Concorda col senatore Stelluti sulla richiesta di convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

L'avvocato AMATO interviene nuovamente riferendo sulla procedura seguita nel Cda nell'esame dei documenti sulla ristrutturazione, durante il quale si era chiesto – in mancanza di urgenti motivi – di valutare i singoli punti di merito del Civ, dato il loro forte impatto sul territorio ed il rischio di manzonismo.

Il senatore Roberto NAPOLI chiarisce, fra l'altro, che della lettera al Presidente dell'Inps aveva preventivamente informato il Presidente della Commissione. Dell'accoglimento della richiesta di audizioni, che si sono rivelate utili, egli è orgoglioso e comunque ogni altra considerazione può essere manifestata nell'Ufficio di Presidenza.

Segue una breve precisazione del deputato GASPERONI sulla partecipazione ai lavori della Commissione e quindi il presidente Michele DE LUCA, dopo aver ringraziato gli ospiti intervenuti, chiarisce che all'esito dell'istruttoria si valuterà se saranno necessari o meno altre audizioni.

Ribadisce che si è proceduto senza convocare l'Ufficio di Presidenza per l'urgenza dei fatti prospettati e data la ristrettezza dei tempi disponibili (dopodomani si sospenderanno i lavori parlamentari).

Osservato poi che la lettera del Vice presidente senatore Roberto Napoli rientra nella sua personale valutazione e responsabilità, il Presidente fa notare che ben numerose e soddisfacenti sono state le audizioni finora compiute dalla Commissione, che ha approvato – su temi fondamentali – dei documenti altamente apprezzati sul piano parlamentare e governativo, oltre che dalle parti economico-produttive e dalle altre parti sociali.

Dichiarata conclusa l'audizione odierna, assicura infine che i documenti che perverranno dall'Inps o da altri soggetti sulla materia discussa saranno inviati ai Commissari e valutati in sede di Ufficio di Presidenza alla ripresa dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 23,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Integrazione di indagine conoscitiva.

(R048 000, B62ª, 0001ª)

In apertura di seduta il Presidente Mantica dà lettura di due documenti da lui preparati, che riguardano l'impostazione del lavoro della Commissione nei mesi successivi.

Il primo documento contiene un primo gruppo di valutazioni e di indicazioni sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma del Ministero delle finanze. Il destinatario naturale è il Ministro Visco, che tra l'altro ha sollecitato un'attività della Commissione in questa direzione. Il documento recita:

«Negli anni 70 il Ministero delle Finanze, dopo il fallimento del "progetto ATENA", comprese di aver bisogno non di un fornitore di tecnologie informatiche, ma di un "partner" in grado di assicurare – con riferimento alla riforma fiscale avviata nel 1972 – una adeguata e qualificata consulenza non solo tecnologica, ma anche professionale. A tal fine, nel 1976, venne promossa la costituzione di SOGEI.

Negli anni '80 il Sistema informativo del Ministero delle Finanze è divenuto elemento indispensabile per la messa a punto delle manovre di politica fiscale e per l'attuazione di provvedimenti che coinvolgevano un numero sempre più esteso di contribuenti. In tale ottica il Ministero ha iniziato a considerare il Sistema quale strumento di governo essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il sistema fiscale degli anni 90, ha attraversato una fase involutiva, in quanto è stato caratterizzato da una proliferazione di norme, che ha

portato l'Amministrazione e conseguentemente la Sogei ad agire sulla base delle "emergenze" senza operare in un preciso quadro strategico di riferimento.

La riforma fiscale avviata con i decreti legislativi recentemente approvati in attuazione delle deleghe concesse al governo o con la finanziaria 1997, semplifica radicalmente il sistema tributario e si propone di dare soluzione, attraverso l'uso delle più moderne tecnologie, a quelle criticità che si ripercuotono pesantemente sugli adempimenti dei contribuenti.

L'Amministrazione, pertanto, oggi, sembra aver bisogno, più che in passato, di un "partner" in grado di supportare la trasformazione del Ministero delle Finanze e rilanciare il ruolo del Sistema informativo che deve divenire strumento determinante del rinnovamento fiscale.

Il Sistema informativo e le tecnologie informatiche devono, infatti, svolgere un ruolo centrale nel processo di profonda riorganizzazione in atto nell'Amministrazione finanziaria - che deve diventare organismo di pianificazione programmazione e controllo - fornendo adeguato supporto alla amministrazione sia con riferimento al "decentramento fiscale" che in relazione alla riprogettazione dell'organizzazione e delle procedure dell'Amministrazione.

In questo nuovo scenario ci si deve interrogare sul futuro ruolo della Sogei. Se, infatti, il sistema fiscale, nella sua architettura portante, si evolve verso un nuovo modello, non più concentrato sull'Amministrazione Centrale ma diffuso a livello territoriale, allora l'Amministrazione ha la necessità di individuare una struttura in grado di offrire una assistenza verticale ed integrata alla soluzione dei propri problemi e di «riorientare» il sistema ponendo il contribuente, e non più il tributo, al centro dell'attenzione.

Per quanto concerne il problema relativo al futuro ruolo di Sogei, nel corso delle audizioni parlamentari innanzi alla Commissione di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria sono state formulate numerose ipotesi. Di seguito si riporta una breve sintesi di quelle maggiormente significative.

Nel corso della audizione del Ministro delle Finanze Visco, quest'ultimo ha auspicato l'individuazione di una soluzione che "solleciti...la componente di mercato ma non si abbandoni a queste tendenze, e quindi preservi un nucleo forte di indirizzo e di vigilanza". A parere del Ministro delle Finanze non sarebbero, infatti, efficaci nè forme di acquisizione diretta da parte del Ministero, nè ipotesi che prevedano la costituzione di una società a partecipazione pubblica che unifichi tutte le strutture informatiche della P.A. in quanto non sembra possibile mediare da un centro unico di rilevanti dimensioni esigenze differenziate che comportano interventi rapidi e flessibili come quelli richiesti dall'ammi-

nistrazione finanziaria in un momento, come quello attuale, caratterizzato da un notevole tasso di variabilità normativa ed organizzativa.

L'ipotesi di incorporare Sogei all'interno della Pubblica Amministrazione, a parere del Ministro Visco, non sembra condivisibile in quanto si rischierebbe di far venire meno i vantaggi dell'autonomia operativa e di veder degradare le professionalità della struttura con conseguente lievitazione complessiva dei costi.

Il presidente dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) Professor Guido Rey nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza, non è entrato nel merito della problematica relativa al futuro ruolo della Sogei. Il Presidente Rey ha, invece, esaminato i rapporti che devono intercorrere tra Amministrazioni, AIPA ed operatori di mercato. A parere del Presidente Rey, devono essere riconosciute all'Amministrazione le funzioni strategiche ed il compito e la responsabilità di selezionare i fornitori e di effettuare un bilancio preventivo di costi e benefici attesi. L'Amministrazione deve, infatti, essere dotata della professionalità indispensabile per elaborare le strategie ed esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nonchè per scegliere tra il "fare ed il comprare" e, una volta si sia optato per il «comprare», se comprare il già fatto o farlo fare.

Per quanto concerne il Sistema del Ministero delle Finanze – a parere del Presidente Rey – è importante che il decentramento fiscale avvenga assicurando una visione unitaria dei contribuenti siano essi persone fisiche che giuridiche. È importante che si individuino i diversi ruoli degli attori coinvolti tenendo separati, almeno concettualmente, i realizzatori e che si elabori un piano strategico ed uno studio di fattibilità dal quale risultino le modalità ed i tempi di trasferimento delle applicazioni e delle informazioni, nelle singole amministrazioni, in modo da assicurare un avvio rapido ed affidabile del sistemi informativi periferici.

A parere del Professor De Julio – ascoltato dalla Commissione nell'aprile scorso – qualunque sia la soluzione che Governo e Parlamento adotteranno, occorrerà dedicare molta attenzione alla struttura interna dell'amministrazione finanziaria deputata al governo strategico del processo. L'obiettivo dei processi di esternalizzazione già avviati è quello di portare ad una maggiore economia e flessibilità, favorendo una concentrazione dell'Amministrazione sul proprio "core business".

Il professor De Julio si è detto contrario alla incorporazione di Sogei all'interno dell'Amministrazione, perchè questo equivarrebbe a far degradare le professionalità e lievitare i costi.

Il Professor De Julio propone, invece, di selezionare, all'interno di Sogei, un nucleo strategico che possa consentire all'Amministrazione, di divenire capace di governare il processo.

Nel corso dell'audizione tenutasi in luglio, il Segretario Generale delle Finanze Giuseppe Roxas ha sostenuto che a seguito della Riforma del 93, è stato "posto al centro dell'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria il contribuente e non più il tributo". In questi ultimi anni, inoltre, anche in virtù degli effetti della L. 241/90 e della L. 675/96 "il sistema informativo evolve verso la costruzione di un sostrato tecnologico che serve da base tanto all'Amministrazione come al contribuente".

Il nuovo Sistema tributario incentrato sul contribuente, comporta, inoltre, l'unificazione di svariate banche dati. D'altra parte il potere di accertamento viene decentrato a livello locale, che ha, pertanto, la possibilità di attingere direttamente i dati di proprio interesse. Va, infine, considerato che la realizzazione del progetto "fisco telematico" mira a consentire la correzione degli errori e la rilevazione delle irregolarità già nella fase di impostazione delle dichiarazioni.

Roxas sostiene, inoltre, che "l'Amministrazione sta diventando un organismo di pianificazione, programmazione e controllo come se si dovesse applicare il metodo di analisi costi benefici al sistema paese" e che, a suo avviso, i servizi informatici non possono non essere centralizzati, mentre l'utilizzazione dei dati deve obbedire a logiche di decentramento. Proprio con riferimento agli aspetti centralizzati, Roxas ha evidenziato di aver costituito presso il Segretariato Generale un Gruppo di 30 persone incaricate del monitoraggio dei sistemi informatici e della realizzazione di un Osservatorio di mercati e tecnologie. Tale Gruppo – che opera in collegamento con l'AIPA – sta acquisendo il ruolo di "controllore di Sogei e degli altri operatori informatici che erogano servizi al Ministero.

A parere dell'Amministratore Delegato della Sogei Gilberto Ricci – ascoltato dalla Commissione a luglio – il futuro assetto di Sogei, dovrà tener conto della elevata complementarietà esistente tra Amministrazione e Concessionaria e del fatto che la Riforma fiscale in atto prevede «un cambiamento radicale e non un miglioramento incrementale».

In particolare l'Amministrazione deve cambiare il modo di lavorare, il ruolo degli addetti, gli obiettivi, l'organizzazione e gli strumenti operativi.

L'Amministrazione, inoltre, deve – con il supporto della Sogei – focalizzare l'attenzione più sull'attività di "intelligence" che sulle attività operative, più sui risultati che sulle procedure. Le nuove tecnologie devono, infine in detto contesto, avere un ruolo strategico nella "riprogettazione organizzativa" dell'Amministrazione finanziaria.

Il cambiamento di Sogei deve, pertanto, consentire di liberare risorse sottraendole dai settori a minor valore aggiunto e concentrandole sui settori strategici e sulle attività di *customer care*. A tal fine Sogei intende costituire filiali sul territorio per assistere meglio l'Amministrazione finanziaria e le sue articolazioni territoriali, gli Enti locali ed il contribuente.

Sogei auspica, infine, di ottenere mediante una stretta integrazione con l'Amministrazione, il costante miglioramento delle proprie prestazioni – mediante riallineamento alla Best practices – e la progressiva attuazione del Piano Strategico di evoluzione delle tecnologie, dei processi e dell'organizzazione.

Per quanto concerne il rapporto fra concessionaria ed Amministrazione Finanziaria a parere di Ricci il problema è comune a molti Paesi UE e non costituisce una "anomalia del Sistema Italia". La Sogei ha riempito "vuoti" dell'Amministrazione – che si è ritratta verso il disegno di "obiettivi strategici" – ma non è ipotizzabile "una compenetrazione delle funzioni che porti il Ministero ad assumere direttamente i costi sopportati dalla Sogei".

In relazione al problema del rinnovo della concessione, infine, Ricci, ha solo auspicato la definizione di nuove regole contrattuali che associno la Sogei ai risultati, "sburocratizzino" i rapporti contrattuali, diffondano la presenza di servizi informatici sul territorio e consentano l'acquisizione di beni e servizi in tempo reale. Tutto questo ferme restando le esigenze di monitoraggio continuo del Sistema informativo e del suo posizionamento tecnologico.

La soluzione della problematica connessa al futuro ruolo della Sogei va individuata, a nostro avviso, tenuto conto sia del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, sia della evoluzione in atto nel settore della informatica pubblica.

A livello istituzionale a seguito dell'attuazione delle deleghe previste dalle "Bassanini" stiamo assistendo ad una profonda trasformazione delle Pubbliche Amministrazioni sia in funzione del conferimento di proprie funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, sia in conseguenza dei processi di riforma che stanno interessando le Amministrazioni centrali medesime. Queste ultime sono attualmente impegnate nella semplificazione dei propri procedimenti Amministrativi e si preparano ad operare in un contesto che vedrà sempre più la focalizzazione delle Amministrazioni medesime sulle proprie attività istituzionali e la responsabilizzazione della Dirigenza pubblica su costi ed obiettivi dell'azione amministrativa.

In questo contesto, l'informatica può esercitare un ruolo trainante nei processi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione e può fornire un significativo supporto al "Sistema paese" nel momento in cui si decentrano di funzioni e competenze dallo Stato agli Enti Locali.

In quest'ottica va verificato se il Sistema di controlli e di bilanciamento dei poteri prefigurato a livello normativo ed organizzativo con riferimento al settore informatico sia idoneo a contemperare le esigenze degli attori pubblici e degli operatori privati e più in generale se la domanda pubblica stia stimolando le Società del settore ad operare in una ottica che favorisca l'efficienza complessiva del Sistema Paese.

Il modello cui ci si dovrebbe ispirare – coerente con quello adottato in altri paesi – dovrebbe prevedere una Amministrazione che ha, al suo interno, capacità di programmazione e di pianificazione e che si propone di orientare in maniera significativa la domanda pubblica ed una Autorità di settore che si concentra sulle funzioni di regolamentazione indirizzo strategico e controllo dei risultati.

Tale modello prevede, pertanto, l'assunzione diretta, da parte dell'Amministrazione, della piena responsabilità sul conseguimento degli obiettivi e conseguentemente la totale autonomia, da parte dell'Amministrazione medesima, sulle scelte organizzative e procedurali.

A far da contraltare a tale assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione, il Sistema dei controlli, che deve vedere quale principale attore l'AIPA in qualità di Autorità di settore con compiti di regolamentazione, dovrebbe configurare il controllo esercitato sulle attività delle Amministrazioni quale controllo di natura successiva, finalizzato a procedere, in relazione ai Sistemi ed alle infrastrutture di servizio realizzate, a verifiche sul conseguimento degli obiettivi anche in termini di costi benefici.

Un particolare approfondimento merita, a nostro avviso la problematica relativa al nuovo ruolo dell'AIPA.

L'attribuzione all'AIPA del compito di esprimersi sulla congruità tecnico-economica degli schemi di contratto prefigurando un tipo di controllo preventivo sembra, infatti, aver snaturato il ruolo dell'AIPA, determinando effetti non del tutto positivi sulla dinamica della domanda pubblica. Tale considerazione sembra condivisa dallo stesso Presidente dell'AIPA allorchè – nel corso della sopracitata audizione – ha sostenuto che “l'AIPA nella sua natura di Autorità imparziale non può assolvere ad una funzione strategica bensì a quella, peraltro provvisoria e di carattere eccezionale, di esprimere pareri, formulare consigli, ... sempre per conto della Pubblica Amministrazione”.

La previsione di un organo di congruità esterno che opera in via preventiva con modalità analoghe a quelle adottate un tempo dal Provveditorato Generale dello Stato ha, di fatto, deresponsabilizzato l'Amministrazione facendo assumere all'AIPA una configurazione propria più di una magistratura tecnico-contabile che di una vera Autorità.

In questo contesto abbiamo assistito, da un lato, all'appiattimento delle Amministrazioni che hanno rinunciato ad esercitare un ruolo propositivo, dall'altro, alla assunzione da parte dell'AIPA, di comportamenti finalizzati a favorire una accentuata “price competition”, dando la preferenza a procedure di selezione del contraente da aggiudicarsi al prezzo più basso e favorendo, solo raramente, il ricorso a procedure che stimolassero la capacità progettuale degli offerenti.

In conclusione si può sostenere che la riduzione complessiva della spesa per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi

automatizzati non può più essere considerata quale obiettivo prioritario dell'AIPA. Sembra, invece, necessario individuare soluzioni normative ed organizzative che consentano all'Amministrazione di esercitare nuovamente una significativa azione propulsiva con riferimento alle attività di progettazione o pianificazione dei Sistemi ed all'AIPA di concentrarsi sulle attività di regolamentazione, di indirizzo strategico e di controllo dei risultati.

In questi ultimi mesi stiamo assistendo al proliferare (si veda da ultimo il caso CONSIP) di soggetti che operano con modalità privatistiche ma che beneficiano dello status di "organismo di diritto pubblico" ai fini dell'affidamento diretto di commesse, in tal modo, da un lato, si stanno sottraendo al mercato significative opportunità, dall'altro non si sono utilizzate e valorizzate le competenze maturate dagli operatori nazionali del settore. Si è realizzato, di fatto, un modello che in una ottica di puro "insourcing" non sembra fornire garanzie in termini di efficienza ed efficacia complessive delle realizzazioni informatiche.

Per quanto sopra, l'attribuzione ad una società a partecipazione pubblica della missione di unificare tutte le strutture informatiche della P.A., non sembra percorribile:

da un lato, in quanto non sembra possibile mediare da un centro unico di rilevanti dimensioni esigenze differenziate che comportano interventi rapidi e flessibili come quelli richiesti dall'amministrazione finanziaria in un momento, come quello attuale, caratterizzato da un notevole tasso di variabilità normativa ed organizzativa;

dall'altro, in considerazione del fatto che, a medio termine, questa soluzione comporterebbe un degrado delle professionalità ed una lievitazione dei costi.

Per le considerazioni sopra esposte il Ministero delle finanze sembra aver necessità di individuare un unico partner in grado di fornire consulenza ed assistenza di alto livello qualitativo, assicurando nel contempo capacità di realizzazione e gestione di un Sistema sempre più complesso e integrato.

Non sembrano, inoltre, praticabili nè opportune, soluzioni che dia-no vita a "spezzettamenti" degli affidamenti, aggiudicando, ad esempio, a più soggetti singole attività o fasi realizzative. Ciò in quanto l'Amministrazione, come detto, necessita di relazionarsi ad un unico soggetto che operi in diretta connessione ed in totale sintonia con il Ministero in questa fase caratterizzata da notevole variabilità organizzativa e normativa.

Tenuto conto del quadro generale di riferimento, il "profilo Sogei" caratterizzato da una notevole integrazione tra attività di consulenza ed attività operative, sembra tuttora essere il più efficace.

Il problema consiste nella individuazione della forma più idonea di individuazione del "partner".

Da un punto di vista tecnico, le soluzioni ipotizzabili sembrano essere, in via di prima approssimazione, le seguenti:

l'individuazione – mediante procedura negoziata plurima in analogia con quanto avvenuto nel Regno Unito per sistemi di analoga complessità – di un soggetto da selezionare – tenuto conto della criticità del sistema – più sulla base dei requisiti “soggettivi” (esperienze pregresse nel settore delle Amministrazioni fiscali, fatturato nei confronti della P.A., conoscenze in materia fiscale, possesso di certificazioni di qualità, capacità di assicurare riservatezza dei dati ecc.) che sulla base della mera economicità dei servizi proposti;

l'attribuzione alla Amministrazione di significativi poteri di indirizzo e controllo in Sogei assicurando nel contempo la permanenza di Sogei all'interno del Gruppo Telecom.

Questa soluzione consentirebbe di:

1. patrimonializzare il know-how e le esperienze pregresse detenute dalla Sogei;
2. assicurare al Ministero – mediante la facoltà di designare propri rappresentanti negli organi di amministrazione e di controllo – piena visibilità sulle azioni intraprese dalla Concessionaria;
3. evitare – in virtù del collegamento con il Gruppo Telecom – forme di impoverimento tecnologico e la lievitazione dei costi di struttura.

A prescindere della soluzione tecnica individuata la concessionaria dovrà comunque occuparsi prioritariamente delle problematiche relative al “Fisco Centrale”, operando a supporto dell'Amministrazione nelle materie che costituiscono il suo “core business”.

In relazione al c.d. “decentramento fiscale”, pertanto, la concessionaria non dovrebbe erogare direttamente servizi agli Enti locali, ma fornire – su richiesta di questi ultimi – esclusivamente supporto tecnico in modo da consentire che si sviluppi la più ampia concorrenza relativamente ai prodotti e servizi destinati a soddisfare le esigenze degli Enti locali medesimi e del cittadino nella sua dimensione territoriale.

Va, altresì, evidenziato che è necessario che l'Amministrazione elabori i piani strategici degli interventi informatici del Ministero ed effettui il coordinamento e controllo dell'operato della concessionaria.

A tal fine potrebbe ipotizzarsi che per l'attività di natura strategica e per quelle concernenti problematiche tipiche dell'Amministrazione Finanziaria, l'Amministrazione acquisisca direttamente le risorse necessarie all'espletamento dei predetti compiti; avvalendosi invece di una struttura tecnica che dovrebbe avere un ruolo “trasversale” di servizio nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione per le attività di monitoraggio e per quelle connesse all'innovazione tecnologica.

Quest'ultima struttura troverebbe ideale collocazione in AIPA in coerenza con i compiti affidati alla predetta Autorità ai sensi del Dlgs 39/93».

Il secondo documento, proposto dal Presidente Mantica, riassume l'andamento del primo ciclo di audizioni e contiene la proposta di ampliamento dell'indagine conoscitiva al funzionamento dell'anagrafe negli altri paesi, con particolare riferimento ai paesi della comunità europea. Esso recita:

«La progressiva apertura dei mercati, unitamente ai processi di integrazione politica, comportano un allargamento del concetto di concorrenza dal campo meramente economico a quello della efficienza del “sistema paese” che si confronta con gli altri non solo per i prodotti ma anche per i servizi resi dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima evolve verso una trasformazione qualitativa, nel senso che per essere competitiva non può limitarsi al compito di imporre (dall'esterno) regole che disciplinino preventivamente il possibile urto degli interessi tra i cittadini ma partecipa del loro stesso sistema di convenienze, e quindi offre servizi. Tale concomitanza di interessi rende la P.A. più trasparente e quindi esposta al giudizio sulla qualità dei servizi resi.

D'altra parte l'attività amministrativa di statuizione delle regole, che resta imprescindibile, continua a svolgersi lungo un processo di valorizzazione e stratificazione delle competenze che ha tempi diversi rispetto a quelli (molto più rapidi) relativi alla formazione della professionalità informatica, che per definizione deve continuamente riconsiderare e mettere in discussione se stessa.

Viene da qui non tanto una resistenza, ma la oggettiva difficoltà a riconvertire parte della P.A. – abituata a lavorare per scadenze ed obiettivi diversi – ad una cultura in cui l'automazione, come mero processo meccanico che agevola le attività lavorative, cede il passo alla informatica, come modo di pensare e di attuare l'azione amministrativa. Azione che fa tutt'uno con l'economia quando si tratta di misurare il grado di competitività del sistema paese; tuttavia non dismette una intrinseca missione che considera prioritario l'obbligo di perseguire, nel rispetto della legge, criteri perequativi di distribuzione di oneri e vantaggi della cooperazione sociale. Questo doppio modo di essere della P.A. – che offre servizi ai cittadini e controlla nondimeno i loro comportamenti – comporta una tensione che è tutto sommato foriera di sviluppi positivi perchè aumenta il carico delle responsabilità ed obbliga nel contempo a convergere verso obiettivi superiori.

Cade a questo proposito l'esempio della lotta alla evasione fiscale che, lungi dall'essere declassata a “concetto obsoleto” – come vorrebbe una disinvolta lettura della recente esperienza americana, contenuta in un quaderno di studio della Sogei – acquista vigore ed incontra l'appoggio della generalità dei contribuenti, proprio nella misura in cui l'opera della Amministrazione è finalizzata ad accrescere l'adesione spontanea agli obblighi fiscali; nella misura in cui vengono rimossi gli ostacoli, oggettivi e soggettivi, che non aiutano il contribuente a fare il proprio dovere (norme poco chiare, carenza di informazione, adempimenti complessi etc.)

La P.A. si configura pertanto quale soggetto, con sue peculiari esigenze, tra i principali committenti delle nuove tecnologie e svolge al

tempo stesso il ruolo di “datore di lavoro”, in alcuni casi di rilevanti dimensioni, ed “acquirente” con elevata capacità di spesa. Per di più la P.A., oltre ad avere bisogno della informatica per riscrivere il proprio rapporto con i cittadini, si trova in una condizione favorevole per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, in quanto i processi interni ed i servizi forniti agli utenti sono sostanzialmente basati su informazioni che attualmente sono ancora contenute in documenti cartacei (moduli, certificati, dichiarazioni ect), gestiti con passaggi burocratici e costosi che impegnano un gran numero di impiegati in lavori ripetitivi di scarso contenuto professionale.

In Italia l'Amministrazione finanziaria per la sua “storia” informatica è la struttura pubblica che può cogliere più velocemente le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e fungere, per la sua valenza nella vita economica del paese, da “motore” per la fase di modernizzazione in corso.

L'informatizzazione dell'anagrafe tributaria, avviata l'indomani della riforma fiscale del 1972 (ed il conseguente passaggio ad un sistema tributario di massa), si basa sull'idea dell'allora ministro Visentini di far ricorso ad una società specializzata in grado di fornire una qualificata consulenza, non solo tecnologica, ma anche relativa agli aspetti procedurali e organizzativi della riforma, nonché di affrontare in modo unitario tutti i problemi che questa realizzazione comportava. In altre parole, come ha ricordato il ministro Visco nella audizione del 10 marzo 1998, il compito iniziale della società specializzata era di attribuire in tempi brevissimi il codice fiscale a tutti i contribuenti e di impiantare (e realizzare) nuove procedure di base per gli uffici.

Successivamente la società, nei primi anni 80, veniva associata ad una ulteriore sfida per mettere a punto gli strumenti di lotta all'evasione in un sistema fiscale di massa. A questo scopo la SOGEI ha impiegato tra l'altro il metodo dell'incrocio di dati con banche interne all'amministrazione e con banche dati esterne. L'utilizzo del sistema informativo ha rappresentato inoltre fattore indispensabile per la messa a punto delle manovre di politica fiscale e per l'attuazione di provvedimenti “una tantum” che coinvolgono un esteso numero di contribuenti (condoni, ISI, ect).

Il sistema informativo così realizzato rappresenta ormai, sempre a giudizio del ministro Visco, punto di forza e strumento insostituibile dell'amministrazione finanziaria perchè condiziona l'operatività degli uffici, costituisce il presidio al gettito tributario, fornisce ausilio all'accertamento, offre strumenti e supporti decisionali per le manovre di politica fiscale.

Il rapporto contrattuale tra il Ministero e la SOGEI ha visto succedersi nel tempo il sistema dell'appalto, dal 1976 al 1992, ed il sistema della concessione. La legge n. 413 del 1991 ha previsto appunto l'affidamento in concessione dei compiti relativi alla conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo a società aventi comprovata esperienza nella conduzione di sistemi informativi complessi.

Sempre sulla scia della legge 413, nel 1992 è stata stipulata una convenzione quadro di durata novennale, con scadenza 13 maggio 2001,

che rimette l'individuazione e gli obiettivi da conseguire a singoli atti esecutivi.

Le responsabilità conseguenti alla nuova veste di concessionaria, tra cui quella di effettuare le gare per gli acquisti, hanno comportato la definizione di un nuovo regime contrattuale, congruito dall'AIPA, che prevede un sistema differenziato di remunerazione: a tempo e spesa per quanto riguarda l'assistenza all'amministrazione; a forfait unitario per quanto riguarda la produzione del software e l'attuazione degli interventi di manutenzione evolutiva; a canone mensile fisso per le attività di manutenzione correttiva; a rimborso per beni e servizi acquisiti con una maggiorazione del 6% a fronte degli oneri di organizzazione e gestione.

In buona sostanza il passaggio dal sistema d'appalto a quello della concessione ha comportato il ridimensionamento dei poteri discrezionali della società affidataria, con conseguente blocco della lievitazione dei costi. L'Amministrazione ha, per parte sua, potuto recuperare un potere di indirizzo che si è tradotto nella introduzione, a fronte di sistemi di forfettizzazione, di una serie di metodi analitici di controllo.

Il giudizio in merito al funzionamento dell'anagrafe tributaria che, per quanto riguarda il passato, può senz'altro essere positivo, ha ora bisogno – come suggerito dallo stesso ministro Visco – di una verifica approfondita perchè da una parte la competizione con il settore privato e la pressione della concorrenza internazionale rendono improrogabile l'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo contesto; d'altra parte le SOGEI, che recentemente è transitata in proprietà della Telecom, appare anch'essa “in ritardo con i tempi dell'innovazione e probabilmente sopra dimensionata, tant'è che il Governo si è opposto alla richiesta ulteriore di 200 unità del personale impiegato dalla società”.

Il sistema italiano di affidare a società specializzate i servizi informatici – che ricalca altre esperienze internazionali sviluppatesi positivamente in questi anni, con l'esempio estremo dell'Inghilterra, che ha conferito per appalto ad una società americana la gestione dei servizi informatici del Ministero delle finanze – non ha valide alternative, per quanto almeno concerne l'impianto legislativo di base. Non è cioè ipotizzabile un processo di sostituzione della P.A. ai privati, per funzioni che non appartengono alla esperienza ed alle finalità proprie dell'azione amministrativa. Si tratta di un settore, quello della informatica, ad altissima innovazione tecnologica, all'interno del quale l'avvento del fisco telematico consentirà di liberare cospicue risorse che potrebbero essere impiegate a favore dei processi di decentramento fiscale.

In altre parole, la SOGEI che prima costituiva un fattore esterno di propulsione e di innovazione ora tende a compenetrarsi con l'amministrazione finanziaria, nel senso che è arduo discernere il carico e la distribuzione di responsabilità dell'una e dell'altra. Bisogna pertanto lavorare ad una soluzione realistica che solleciti la componente di mercato ma non si abbandoni a queste tendenze, e quindi preservi un nucleo forte di indirizzo e vigilanza. Il passaggio è stretto e profondo, ed anche ravvicinato perchè eventuali modifiche al regime

stabilito nell'atto di concessione avranno bisogno, per essere introdotte, di un periodo non breve di transizione.

Nel corso delle numerosi audizioni – che hanno interessato i soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria – si sono manifestate a questo proposito opinioni divergenti che non è facile comporre in una visione unitaria e soprattutto risolutiva.

Si sono confrontate essenzialmente due impostazioni. La prima mette in rilievo come il sistema informativo automatizzato abbia riguardato in prevalenza gli aspetti di memorizzazione e trattamento dei dati relativi ai contribuenti, ma scarsamente permeato i processi lavorativi degli Uffici dell'Amministrazione, sicchè i sistemi di accertamento dovranno essere completamente reingenerizzati; sarebbe cioè mancata la visione integrata degli aspetti organizzativi dell'Amministrazione e del supporto dei sistemi informativi automatizzati.

Il problema consisterebbe dunque nella difficoltà di innescare un processo che porti la SOGEI a selezionare un "gruppo intelligente" ovvero un nucleo strategico che consenta all'Amministrazione, rapportandosi a questo nucleo, di non limitarsi a svolgere attività di monitoraggio sugli adempimenti formali ma di dirigere decisamente il controllo sui risultati. Tanto più urgente questo adempimento, perchè i frequenti mutamenti normativi inducono una eccessiva variabilità degli obiettivi e pertanto dei requisiti, con conseguente riflesso sul piano dei costi di sviluppo applicativo. I fautori di questa impostazione riconoscono che negli ultimi tempi è aumentata la permeabilità della SOGEI e quindi la capacità (da parte di questa struttura privatistica) di recepire gli impulsi strategici della P.A.

La seconda impostazione mette in rilievo come il grado di penetrazione della informatica nel sistema paese – misurato dalla spesa pro-capite per questo specifico servizio – sia inferiore della metà rispetto alla media dei paesi più evoluti.

La P.A. avrebbe cioè concepito riduttivamente il rapporto con l'informatica come acquisto di compartimenti a sè stanti, anche molto avanzati dal punto di vista tecnologico, ma perdendo di vista il funzionamento del sistema nel suo complesso. Il difetto risiederebbe dunque nella mancanza in seno all'Amministrazione di elementi aggregativi che consentano l'immediata archiviazione dei prodotti di base – l'inconveniente dovrebbe essere comunque superato con l'entrata a regime del fisco telematico – e soprattutto la possibilità di affrancare l'attività di monitoraggio da una complessiva gravitazione verso gli aspetti che riguardano il controllo formale degli atti.

In conclusione la Commissione ha potuto constatare l'esistenza di punti di vista molto diversi anche se non antagonisti, che riflettono ovviamente l'esercizio di diverse funzioni ma anche una non sufficiente chiarezza di vedute in vista del rinnovo della concessione nel 2001. Sarebbe pertanto auspicabile che la Commissione allarghi il campo dell'indagine alla esperienza di altri paesi, soprattutto quelli europei, che hanno sperimentato di recente appropriate soluzioni. In particolare dovranno essere oggetto di esame, anche attraverso visite in loco, l'esperienza del-

la Francia il cui punto di forza è costituito, unitamente alla distribuzione capillare dell'assistenza, dal potenziamento dei locali centri di imposta (CDI) a scapito dei centri regionali, per poter essere più vicini al contribuente e garantire una assistenza integrata sui diversi adempimenti. Degna di menzione è l'esperienza del Regno Unito che ha riorganizzato di uffici, conferendo autonomia alle strutture e consentendo di esternalizzare importanti attività.

Altra esperienza da tenere presente è quella dell'Olanda, la cui amministrazione si è organizzata in quattro dipartimenti specifici per categoria di contribuente: persona fisica, piccola o media impresa, grandi società, società che effettuano operazioni di import export. Le "units" sparse a livello locale su tutto il territorio, seguono il contribuente in modo integrato per tutti i tipi di imposte e di adempimenti. Infine è degno di nota il caso della Germania la cui esperienza comporta, stante l'impianto statuale di tipo federalista, la moltiplicazione dei centri di competenza fiscale e problemi di integrazione tra Stato centrale e LMnder, che si ripercuotono sui servizi ai contribuenti.

Degna del massimo interesse è l'esperienza degli Stati Uniti d'America, che sono impegnati in una profonda ristrutturazione dell'Internal Revenue Service (IRS) voluta dal Congresso e dal Presidente degli Stati Uniti allo scopo di trasformare l'agenzia in un organismo efficiente, moderno e reattivo ai cambiamenti, sulla scia di quanto avviene nelle grandi imprese private. L'idea chiave è quella di conferire alle IRS una grande autonomia per un quinquennio sulla base di obiettivi politico-legislativi fissati in precedenza e in ordine ai quali viene misurata la produttività del nuovo sistema informatico, nel senso che il prodotto reso dalla Agenzia sarà valutato sia per l'adesione volontaria agli obblighi fiscali sia per il grado di diffusione della informazione.

L'esperienza americana si segnala perchè, al contrario dei paesi europei – che vedono nel decentramento una occasione per sperimentare combinazioni diverse di corresponsabilizzazione tra Fisco ed informatica – punta ad una netta divaricazione delle funzioni come condizione per una maggiore responsabilizzazione della Agenzia e della stessa Autorità amministrativa».

Il vicepresidente Vannoni vuole complimentarsi e ringraziare il Presidente, unitamente agli uffici di segreteria, per il rigore con il quale i documenti riassumono e riflettono idee, dubbi e riflessioni che sono condivisibili e non debordano dai compiti istituzionali della Commissione. Crede che emerga molto bene lo sforzo di analisi compiuto dalla Commissione e l'impegno di tradurre lo sforzo in precise proposte operative.

Anche il deputato Danese condivide la impostazione dei due documenti. Si raccomanda solo che il rapporto tra Ministero delle finanze e Sogei venga più compiutamente inserito nel quadro di una valutazione complessiva che riguarda, sia pure con le loro specificità, le altre amministrazioni ed anche le autorità garanti che dovrebbero svolgere compiti

imparziali di controllo e di vigilanza. Teme cioè, per stare alla materia di competenza della Commissione, che eventuali «paletti» che dovessero riguardare il possibile sconfinamento della Sogei si traducano in ampliamenti dei margini di manovra per l'autorità garante per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).

Il Presidente Mantica ringrazia i membri della Commissione per le parole di apprezzamento e raccoglie, facendole sue, le preoccupazioni testè espresse dal deputato Danese, tanto più serie queste preoccupazioni dal momento che nel corso delle audizioni da più parti si è avuta la percezione di una tendenza dell'AIPA incline piuttosto a dilatare il campo delle attività formali (e burocratiche) e per converso a «chiamarsi fuori» dagli aspetti più sostanziali della funzione di vigilanza.

La Commissione prende quindi atto del documento d'indirizzo predisposto dal Presidente e ne dispone l'invio al Ministro delle finanze. La Commissione appare inoltre la richiesta di autorizzazione all'ampliamento della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'anagrafe tributaria.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

94^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,15

(3449) Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri

(848) LA LOGGIA ed altri. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(3023) BISCARDI ed altri. - Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato (Parere alla 7^a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MUNDI illustra i disegni di legge in titolo, con particolare riguardo a quello approvato dalla Camera dei deputati. Propone di esprimere un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame dei disegni di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2883-B) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e propone un parere favorevole. Fornisce quindi chiarimenti al senatore Rotelli.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3020-B) Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio d'oliva, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1083) TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1631) MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(Parere su nuovo testo unificato alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, sul nuovo testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, osservando che l'oggetto dell'iniziativa esige comunque una legge statale.

La Sottocommissione conviene di trasmettere un parere non ostativo sul nuovo testo unificato.

(3168) SCOPELLITI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda che il nuovo codice di procedura penale aveva modificato la competenza in materia di revisione, già attribuita alla Corte di cassazione al fine di evitare condizionamenti di carattere locale. La competenza della Corte d'appello, peraltro, potrebbe comportare problemi analoghi a quello appena evocato, e lo scopo dell'iniziativa è di fissare la competenza nella Corte d'appello più vicina a quella nel cui distretto ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza di merito passata in giudicato. Egli ricorda, in proposito, che la stessa competenza di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale è

soggetta a proposte di riforma per i noti inconvenienti determinati dai procedimenti reciproci tra i magistrati di uffici contigui. Quanto all'articolo 2 del disegno di legge, si tratta di aggiungere un motivo di revisione a quelli già previsti dal codice vigente, che tenga conto delle pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo. Poichè il disegno di legge nel suo complesso assicura un ampliamento delle garanzie di difesa per il condannato, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di parere favorevole e osserva che il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo presuppone il giudicato, cosicchè appare quantomai opportuno ampliare a tale riguardo le possibilità di revisione, soprattutto dopo la qualificazione di quella Corte come organo giurisdizionale.

Su richiesta del senatore ROTELLI, il RELATORE chiarisce ulteriormente il contenuto dell'articolo 1.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI ricorda la soppressione dell'ARIET, presupposta dalla disposizione di natura finanziaria contenuta nel disegno di legge, rivolta a sopperire alle minore entrate per le regioni a statuto ordinario. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3451) Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI dà conto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, sulle quali propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2000) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta
(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ propone di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Il senatore ROTELLI esprime riserve sulla compartecipazione delle regioni nella ripartizione degli oneri finanziari.

Secondo il presidente DIANA, tale aspetto è regolato dalle norme di carattere generale che regolano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e regioni.

La Sottocommissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

69^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3020-B) Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extra-vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(2625-B) Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 LUGLIO 1998

11ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11ª Commissione:

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente senatore
Giancarlo ZILIO

Interviene il dottor Raffaele Garramone, Vice Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della Rai.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B61^a, 0005^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO comunica che in data 23 luglio scorso è pervenuto alla Sottocommissione il Piano trimestrale delle trasmissioni dell'Accesso disposte dalla regione Toscana, nonché una relazione sulle domande pervenute. Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso, il calendario diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Non essendovi osservazioni, ritiene che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito)

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
(A007 000, B61^a, 0004^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare un'ipotesi di calendario delle trasmissioni radiofoniche dell'Accesso. La RAI propone di dedicare ad ogni trasmissione dieci minuti sulla Rete Uno, a partire dalle ore 20,43 (benefician-

do del «traino» della trasmissione «Zapping»), nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 18 novembre 1998.

In tali spazi potrebbero trovare posto i programmi relativi alle domande di Accesso radiofonico sinora pervenute. Le domande attualmente pendenti sono 26. Di queste, 17 si riferiscono a trasmissioni per le quali è stato richiesto unicamente il mezzo radiofonico: alcune riguardano materie, come quelle di interesse dell'Unione Italiana Ciechi, che per la loro natura ed il pubblico a cui si rivolgono non possono essere trasmesse se non per radio. Per gli argomenti cui fanno riferimento le rimanenti 9 domande è stato richiesto dai medesimi accedenti, con domande autonome, anche l'uso del mezzo televisivo.

La Sottocommissione deve quindi preliminarmente valutare se nel primo palinsesto radiofonico si debbano trasmettere le domande di Accesso esclusivamente radiofonico, ovvero se possano trovare spazio anche quelle per le quali il richiedente ha beneficiato, o sta per beneficiare, di una trasmissione televisiva sul medesimo tema. Tutte le domande televisive riferite a tali temi, difatti, sono state accolte dalla Sottocommissione nelle sedute precedenti.

Fa inoltre presente che in passato sono state considerate come richieste televisive – e parimenti accolte dalla Sottocommissione in precedenti sedute – ulteriori domande, in ciascuna delle quali il proponente aveva manifestato disponibilità ad ottenere sia uno spazio televisivo, sia uno radiofonico.

Conclusivamente ritiene di dover esprimere l'apprezzamento della Sottocommissione per la conduzione delle trasmissioni dell'Accesso da parte della RAI. Sono pervenute difatti agli uffici svariate segnalazioni di soggetti che hanno beneficiato di tali trasmissioni, e che parimenti manifestano la loro soddisfazione.

Il dottor Raffaele GARRAMONE fa presente che la proposta della RAI è stata formulata col proposito di attribuire alle trasmissioni dell'Accesso le migliori fasce d'ascolto, compatibilmente con le caratteristiche peculiari di queste trasmissioni. Sono stati pertanto esclusi gli spazi disponibili nei fine settimana, ed è stato ricercato un orario che garantisse la possibilità di un ascolto attento dei programmi, che anche per tale ragione sono stati contenuti nella durata. Si augura pertanto che la Sottocommissione voglia considerare tale proposta.

Il senatore Antonio FALOMI, dopo essersi associato all'apprezzamento espresso dal Presidente circa la conduzione dei programmi dell'Accesso, che attribuisce una nuova immagine a queste trasmissioni, rappresenta l'utilità di disporre di dati specifici di ascolto, dai quali sia possibile desumere anche il tipo di pubblico che segue tali trasmissioni.

Quanto alle deliberazioni che la Sottocommissione si accinge ad assumere, ritiene che possano essere ammesse alle trasmissioni tutte le domande alle quali ha fatto riferimento il Presidente: si dovrebbe però dare la priorità ai richiedenti che hanno avanzato esclusivamente richie-

sta di trasmissioni radiofoniche, e quindi agli altri, privilegiando, all'interno di questi ultimi, i richiedenti che non hanno ancora avuto uno spazio televisivo.

Il dottor Raffaele GARRAMONE assicura che la RAI fornirà non appena possibile i dati richiesti dal senatore Falomi, che costituiranno spunto per riflessioni ulteriori. Aggiunge che il palinsesto radiofonico è in procinto di essere innovato sulla base di criteri che, se da un lato dovrebbero conferirgli maggiore razionalità, introdurranno peraltro anche elementi di innovazione, rispetto ai quali una riflessione sui dati d'ascolto (che per la radiofonia sono disponibili in forme diverse da quelli forniti per le trasmissioni televisive) risulterà particolarmente utile anche alla RAI.

Il Presidente Giancarlo ZILIO manifesta consenso con i criteri di priorità indicati dal senatore Falomi, e rappresenta l'opportunità che questi siano integrati da un criterio cronologico (nel senso di dare la precedenza, a parità di altre condizioni, alle domande meno recenti), e da quello, del resto previsto per legge, delle esigenze di varietà della programmazione.

Il senatore Giorgio COSTA conviene a sua volta sui criteri proposti, sottolineando l'opportunità di privilegiare chi non ha avuto altre occasioni di comparire nella programmazione radiotelevisiva, e rappresentando l'interesse sotteso ad alcune domande presentate da enti che hanno rilevanza prevalente in ambito locale.

Dopo che il dottor Raffaele GARRAMONE ha rappresentato le specificità delle domande d'Accesso che fanno riferimento ai temi della cecità, il senatore Giorgio COSTA sottolinea il ruolo delle trasmissioni dell'Accesso che si riferiscono a temi di tutela della salute, prevenzione degli handicap ed assistenza a coloro che sono colpiti da queste patologie.

Il Presidente Giancarlo ZILIO, dopo essersi associato alle ultime considerazioni, fa presente che la delibera che la Commissione si accinge ad approvare può essere redatta, alla luce del dibattito svoltosi, nei seguenti termini:

«La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, ed il 18 marzo 1998, che ha disposto il primo palinsesto televisivo;

d) viste le domande di Accesso pendenti, e considerata l'opportunità di disporre un apposito palinsesto radiofonico;

e) sentita la RAI, e considerata in particolare la sua proposta di collocazione oraria del palinsesto radiofonico dell'Accesso

dispone

nei confronti della RAI-Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1) le trasmissioni radiofoniche dell'Accesso andranno in onda nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nel periodo compreso tra il 5 ottobre ed il 18 novembre 1998, sulla Rete Uno, a partire dalle ore 20,40 circa, per la durata di dieci minuti ciascuna. Ogni trasmissione è riferita ad una sola richiesta di Accesso.

2) Sono ammesse al ciclo radiofonico di cui al punto 1) le seguenti richieste:

	PROT.	RICHIEDENTE
1	3787	CONFEDILIZIA
2	3789	CONFEDILIZIA
3	3790	CONFEDILIZIA
4	3838	Centro Cattolico Televisivo
5	3857	Associazione familiari vittime della strage alla staz. di Bologna del 2.8.80
6	3892	Unione Italiana dei Ciechi - UIC
7	3893	Unione Italiana dei Ciechi - UIC
8	3898	Centro Nazionale Tiflotecnico
9	3903	Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRIFOR
10	3906	Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita»
11	3907	Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita»
12	3908	Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
13	3920	Lega cinotecnica - CSAA
14	3922	Lega tiro a volo - CSAA
15	3925	Centro sport all'aria aperta
16	3927	Arci Caccia Nazionale
17	3928	Associazione Italiana Diritti del Pedone
18	3934	Unione Naz. Unitaria Prof.le Aut. Dramm. e Cinematografici - UNUPADEC
19	3937	Associazione Mazziniana Italiana
20	3948	Associazione Spettatori - AIART
21	3949	Centro nazionale del libro parlato
22	3956	Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà - AUSER
23	3964	Associazione Volontarie del Telefono Rosa
24	3967	Associazione Volontarie del Telefono Rosa
25	3983	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
26	3984	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

3) La redazione del calendario delle trasmissioni, entro i limiti di cui al punto 1), è demandata alla Rai, la quale, ai fini della priorità nelle trasmissioni, contempererà i seguenti criteri: – precedenza ai richiedenti che hanno avanzato esclusivamente richiesta di trasmissioni radiofoniche, quindi a quelli che non hanno ancora avuto uno spazio televisivo dell'Accesso; – precedenza alle domande presentate in data più remota; – rispetto delle esigenze di varietà della programmazione; – precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione radiotelevisiva ad altro titolo.

4) Per quanto non è espressamente previsto nella presente delibera si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle delibere della Sottocommissione del 10 dicembre 1997 e del 18 marzo 1998, ed in particolare, di quest'ultima, quelle di cui ai punti 3), 6), 7), 8)».

La Sottocommissione approva all'unanimità, deliberando separatamente per ciascuna domanda d'accesso.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 8,30 e 14,30

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato; e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 133408 recante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 301).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifiche dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 luglio 1998*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 314).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia: audizione del direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative (3391).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) (3421).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile (2793-B-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

tati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi (3451).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).

- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito (3471).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)*.
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).

- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c*) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto istitutivo del marchio di qualità infantile delle città (n. 315).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri*).
- CORTELLONI ed altri. - Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione (1862).
- CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (536).
- CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani (537).
- LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani (587).
- SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo (645).
- SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo (684).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 30 luglio 1998, ore 13,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (2625-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace. Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 30 luglio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

II. Esame dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
 - Norme in materia di attività produttive (3369).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 30 luglio 1998, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Giovedì 30 luglio 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

- Audizione dell'onorevole professore Giorgio Macciotta, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 30 luglio 1998, ore 9

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa.

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola Sinisi sui flussi di clandestini delle ultime settimane con particolare riferimento al dramma delle morti di immigrati clandestini avvenute a largo di Pantelleria e nel porto di Genova e sulla rivolta nel centro di permanenza di Agrigento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 30 luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
